Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | Roma — Martedì, 22 luglio | Numero 170

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 453 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, che dà facoltà al Nostro Governo di raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonchè le disposizioni contenute nella legge stessa;

Veduto l'art. 10 dell'altra legge 18 giugno 1911, n. 543, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento del testo unico anche le disposizioni contenute nella legge stessa e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, e degli Istituti di previdenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO

delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza.

Libro I.

Dell'amministrazione in generale

—

Art. 1.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 1 e 2; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; R. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2a), art. 4; R. decreto 15 maggio 1898, n. 161, art. 1 e legge 13 luglio 1910, n. 431).

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due direzioni generali, una per i servizi propri di cassa dei depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza già affidati in amministrazione alla cassa medesima, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Le disposizioni correlative al riparto di cui sopra, anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni, nonchè pel controllo della Corte dei conti sono state date con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

L'Amministrazione è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del ministro del tesoro.

Art. 2.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 3; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 8; legge 6 marzo 1904, n. 88, art. 30; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 8; leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, art. 18; legge 13 luglio 1910, n. 431, articoli 1 e 2, art. 1).

Presso l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, è stabilito un Consiglio permanente di amministrazione.

Il Consiglio è costituito da un presidente, nella persona dell'amministratore generale, dai due direttori generali, membri di diritto, da cinque rappresentanti del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, delle poste, dei telegrafi e telefoni, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura, industria e commercio.

I rappresentanti dei Ministeri anzidetti sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, d'accordo rispettivamente coi ministri dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste, dei telegrafi e telefoni, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura, industria e commercio. I rappresentanti stessi dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio.

Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell'Amministrazione.

Art. 3.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 6; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, scelti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti, eletto dal presidente della medesima.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

Art. 4.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 30, 31, 32 e 33; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D* e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

Si formerà alla fine di ogni quadrimestre la situazione contabile delle varie aziende componenti l'Amministrazione e si sottoporrà al ministro del tesoro e alla Commissione di vigilanza.

Questa situazione sarà fatta di pubblica ragione.

La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda a tutte quelle verificazioni che reputerà necessarie.

Ogni anno il presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

(Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 1).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degl'Istituti di previdenza l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annessevi e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.

Art. 6.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2a), art. 26 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è soggetta alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, eccettuate quelle relative alla ingerenza della ragioneria generale dello Stato, alla formazione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello Stato.

Art. 7.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 28; legge 11 agosto 1870, numero 5784, art. 1 dell'allegato *D*; R. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2a), art. 4 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

Le spese di amministrazione saranno ogni anno preventivamente stabilite con decreto del ministro del tesoro, sopra proposta dell'amministratore generale, sentiti il Consiglio permanente e la Commissione di vigilanza.

Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalle gestioni annessevi e dagli Istituti di previdenza.

Art. 8.

(Legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 3: legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 11 e legge 8 luglio 1912, n. 750).

Il personale dell'Amministrazione, che fa parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, è determinato dalla seguente tabella:

Personale dell'organico del Ministero del tesoro assegnato all'Amministrazione della Casa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

	Stipendio	Organico dell'Amministrazione
Carriera amministrativa.		
Amministratore generale	12,000	1
Direttori generali	10,000	2
Ispettori generali	9,000	3
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	9
Id. 2ª id.	7,000	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	20
Id. 2ª id.	5,000	
Primi segretari di 1ª classe	4,500	43
Id. 2ª id.	4,000	
Segretari di 1ª classe	3,500	31
Id. 2ª id.	3,000	
Id. 3ª id.	2,500	
Id. 4ª id.	2,000	
Carriera di ragioneria.		
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	4
Id. 2ª id.	7,000	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	9
Id. 2ª id.	5,000	
Primi ragionieri di 1ª classe	4,500	23
Id. 2ª id.	4,000	
Ragionieri di 1ª classe	3,500	22
Id. 2ª id.	3,000	
Id. 3ª id.	2,500	
Id. 4º id.	2,000	
Carriera d'ordine.		
Archivisti capi	4,000	3
Archivisti di 1ª classe	3,500	35
Id. 2ª id.	3,000	
Applicati di 1ª classe	2,500	61
Id. 2ª id.	2,000	
Id. 3ª id.	1,500	
Personale subalterno.		
Bollatori di 1ª classe	1,800	8
Id. 2ª id.	1,600	
Id. 3ª id.	1,400	
Capi uscieri di 1ª classe	2,000	5
Id. 2ª id.	1,800	
Uscieri di 1ª classe	1,600	49
Id. 2ª id.	1,400	
Id. 3ª id.	1,200	
Inservienti stabili	1,000	

Nella premessa tabella è compreso un posto di primo segretario di seconda classe della carriera amministrativa per il posto di attuario dell'ufficio tecnico presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Tale funzionario è nominato mediante concorso per titoli, dai quali risulti la piena competenza tecnica da accertarsi da apposita Commissione, nominata di volta in volta con decreto Ministeriale, il quale determinerà eziandio le norme regolatrici del concorso medesimo.

L'ammissione a siffatto concorso delle persone estranee all'Amministrazione è subordinata alla condizione che il concorso indetto nel personale del Ministero del tesoro riesca infruttuoso, o per mancanza di concorrenti, o per deficienza di titoli speciali nei concorrenti medesimi.

Art. 9.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 11; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 5; R. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2ª), art. 4; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 24; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 431, articolo 1).

Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro, sopra proposta dell'amministratore generale e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, determinerà la ragione di interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa dei depositi e prestiti e, udito anche il Consiglio permanente d'amministrazione, fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo e, di concerto inoltre coi ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle poste, dei telegrafi e dei telefoni determinerà la ragione dell'interesse da corrispondersi sulle somme versate a titolo di risparmio.

Il ministro del tesoro di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio e col ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, avrà facoltà di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.

Libro II.

Della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale

PARTE PRIMA.

Della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 11 (1º comma) e 36 (1º comma), R. decreto 15 maggio 1898, n. 161, art. 1º; legge 13 luglio 1910; n. 431, art. 1º).

La Cassa dei depositi e prestiti, istituita presso la direzione generale del debito pubblico con l'art. 1º della legge 17 maggio 1863, n. 1270, succedendo, in virtù dell'art. 36 della legge stessa, a quelle istituzioni governative che, sotto la denominazione di Casse dei depositi e prestiti, o sotto altre denominazioni, erano destinate a fare operazioni identiche alle sue, e poscia costituita in direzione generale con il R. decreto 15 maggio 1898, n. 161, fa parte dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in forza dell'art. 1º della legge 13 luglio 1910, n. 431.

Art. 2.

(Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 2).

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse, spettano al direttore generale della Cassa medesima.

TITOLO II.

Dei depositi

Art. 3

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 7; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26).

La Cassa riceve in deposito:

a) denaro;

b) titoli del debito pubblico dello Stato; obbligazioni di Comuni, Provincie e pubblici stabilimenti;

c) buoni del tesoro;

d) azioni ed obbligazioni di Società anonime ed in accomandita;

e) cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali.

Art. 4.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 8; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D* e legge 18 giugno 1911, n. 543, articoli 3 e 4).

I depositi prescritti da legge, da regolamenti, o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa, debbono farsi nella Cassa depositi e prestiti direttamente presso la direzione generale o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Provincie. Debbono farsi nella stessa Cassa anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

I depositi giudiziari dovranno farsi presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o presso quella Intendenza di finanza, eccettuata l'Intendenza di finanza di Roma, che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli.

Art. 5.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 9; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D* e legge 18 giugno 1911, n. 543, articoli 3 e 4).

La Cassa riceve, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Provincie, i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati, dai corpi morali, dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle società commerciali o da qualunque altra persona giuridica.

Art. 6.

(Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 6 e testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 8).

La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Provincie, potrà ricevere, a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali.

Qualora, entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza, le somme riscosse dalla Cassa non siano state ritirate in tutto od in parte dal depositante, o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata di investire il totale od il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono.

La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali d'interessi è delegata alla tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle sezioni di Regia tesoreria provinciale per quelli fatti nelle Provincie.

Art. 7.

(Legge 11 giugno 1896, n. 461, articoli 6 e 7).

La Cassa, direttamente o per mezzo delle delegazioni del tesoro nelle Provincie, potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulle rendite nominative dei consolidati italiani per conto dei loro titolari, a condizione di essere insieme incaricata d'investirne l'importo totale in nuovi titoli dei detti consolidati da inscriversi a nome dei titolari stessi.

I limiti massimi e minimi dei depositi volontari in titoli al portatore di cui al precedente articolo 6 e le norme pel loro eseguimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa e per l'acquisto dei nuovi titoli, nonchè le norme ed i limiti delle riscossioni e relativi investimenti, di cui al precedente comma di questo articolo, sono determinati con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 10; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; legge 29 giugno 1882, n. 836 (serie 3ª), art. 8 e legge 10 aprile 1892, n. 191, art. 7).

Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragioni d'ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori, o volontari, dovranno, entro il termine di un mese, fare il versamento del denaro o la consegna dei titoli alla Cassa dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degl'interessi che dopo il trentesimo giorno la Cassa avrebbe pagati, ma pur anche di ogni evento, a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse.

I depositi di denaro o di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi e prestiti, secondo le norme stabilite dal regolamento sui depositi giudiziari e salvo per i depositi in denaro quanto dispone l'art. 34 della parte prima, libro II, di questa legge.

La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali.

I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale, secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

Le somme od i valori ricevuti dai cancellieri sono da questi nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti, salvo per i depositi in danaro il disposto del successivo articolo 34 sopracitato.

Art. 9.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 23).

Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 15 marzo 1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, quando la rendita che, giusta la liquidazione dell'annualità e degli accessori, si deve inscrivere sul Gran libro del debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell' ente morale, il capitale della frazione di rendita non inscrivibile, calcolato al valore di borsa del giorno del versamento.

Tale deposito, sebbene inferiore a L. 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finchè mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento a prezzo di borsa.

Art. 10.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 24).

Sulle iscrizioni d'annualità per frazione di rendita minore del minimo stabilito per l'iscrizione sul gran libro, le quali ai termini dei RR. decreti 26 giugno 1862, n. 677, e 31 maggio 1864, n. 1725, si trovano esistenti sui registri della Cassa dei depositi e prestiti, rimane sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o con la unione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.

La sospensione del pagamento degl'interessi di cui sopra e al precedente art. 9 non si applica agli enti morali che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª) hanno fatto o che nel trimestre consecutivo al deposito di cui al citato art. 9 hanno fatto o faranno dichiarazione formale di non assentirvi. In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quietanza.

Art. 11.

(Legge 7 aprile 1892, n. 111, art. 4 e legge 7 luglio 1901, n. 323, art. 6; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e R. decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 25 giugno 1905, n. 261, art. 2; legge 22 dicembre 1905, n. 592, art. 17; legge 23 di-

cembre 1906, n. 638, articoli 3 e 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 5 luglio 1908, n. 407, art. 3; R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, art. 1; legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 3 e legge 4 aprile 1912, n. 305, art. 29, 1° comma e 2° comma, n. 2).

Agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 55 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi e da emettere in conformità delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.

Sono equiparati ai titoli del debito consolidato anche i buoni del tesoro a lunga scadenza, i titoli rappresentanti cartelle ordinarie e cartelle speciali di credito comunale e provinciale; i certificati ferroviari 3,65 e 3,50 per cento, le cartelle di credito fondiario, le obbligazioni della Banca di credito minerario per la Sicilia, e le obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

I depositi in cartelle fondiarie ed in obbligazioni del Consorzio non possono eccedere un quarto della complessiva somma da depositare, ai termini dell'art. 145 del Codice di commercio.

Con decreto Reale promosso dal Ministero del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potrà autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.

Le compagnie e le imprese nazionali ed estere che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e che, ai sensi dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, siano autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge predetta, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza ai rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi.

Art. 12.

(Legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 2).

I depositi prescritti dalla legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza del precedente art. 4 di questa parte prima del libro II, debbono, salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti.

La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorità competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento dell'autorità, sopra consenso di tutti gl'interessati. A richiesta degl'interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'esecuzione dell'operazione.

Art. 13.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 21 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 3).

I depositi che corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle L. 5000, sono ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di R. tesoreria provinciale, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

L'ordine di restituzione dei depositi, di cui al presente comma, è proposto e firmato da un funzionario dell'Intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui.

La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti tiene la gestione dei fondi raccolti, l'amministrazione dei depositi della provincia di Roma, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le Intendenze.

Art. 14.

(Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 8 (2° comma) e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 4).

Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all'antecedente art. 13 possono essere ricevuti presso le sezioni di R. tesoreria provinciali, ed amministrati dalle Intendenze; ma le operazioni che li riguardano, eccedenti la semplice amministrazione, non si faranno che dietro ordine della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Le Intendenze di finanza hanno la facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli, sia un numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione della direzione generale, salvo le norme da stabilirsi per casi speciali col regolamento esecutivo della presente legge.

Art. 15.

(Legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 8).

Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunziato, parimente in Camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.

Quando si tratti però di somma non superiore a L. 2000, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Se la somma non supera L. 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorietà: e se non supera L. 100, l'atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco.

Art. 16.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 11 e 13; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato *D*; legge 27 maggio 1875, numero 2779 (serie 2ª), art. 23; R. decreto 26 dicembre 1877, numero 4219 (serie 2ª), art. 4, e legge 13 luglio 1910, n. 431, articolo 1).

Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro determinerà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa.

L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del depositante.

Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a L. 200, salva l'eccezione di cui al precedente art. 9 di questa parte prima del libro II.

Art. 17.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 12; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 7; legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 9; legge 7 aprile 1892, n. 111, art. 3 e legge 7 luglio 1901, n. 323, art. 6; testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, art. 35; testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 4 e testo unico 22 aprile 1909, n. 229, art. 4).

Per il deposito di valori sarà dovuta alla Cassa la tassa annua di

custodia di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intiero.

La tassa di custodia è altresì dovuta sui titoli o certificati di debito a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che siano depositati nella Cassa dei depositi e prestiti agli effetti del primo capoverso dell'art. 171 del Codice di commercio. Tale tassa è commisurata in ragione dell'uno per mille sul capitale che annualmente si matura sui titoli o certificati suddetti. Le frazioni di migliaio sono calcolate per intiero.

Sono esenti dalla tassa di custodia:

a) i depositi a titolo di cauzione in buoni del tesoro a lunga scadenza;

b) i depositi dipendenti dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, eseguiti dagli Istituti assicuratori per gl'infortuni degli operai sul lavoro, dalle Casse private o dai Sindacati di garanzia;

c) i depositi dei valori della Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

d) i depositi dei valori costituenti il fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 18.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 14 e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 8, lettera *c*).

Gl'interessi del denaro depositato, i quali non sieno reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa inscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent'anni continui nè il capitale, nè gli interessi.

La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati.

Il capitale dei depositi prescritti è devoluto alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 19.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 15).

Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi.

TITOLO III.

Delle gestioni annesse e dei conti correnti

Capo I.

Stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma

Art. 20.

(Legge 19 maggio 1907, n. 255, articoli 1, 2 e 4).

Il credito netto della Cassa dei depositi e prestiti, accertato in base alla legge 19 maggio 1907, n. 255, in dipendenza dei risultati della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma e del relativo stralcio, assunta dalla Cassa stessa per effetto della legge 28 giugno 1874, n. 2054, sarà rimborsato a carico degli utili netti annuali che spettano al tesoro dello Stato sulla gestione propria della Cassa depositi e prestiti.

Tale rimborso avrà luogo in dodici uguali rate annuali, con decorrenza dal 1906, ed il credito della Cassa dei depositi e prestiti continuerà a rimanere infruttifero.

I quadri e gli oggetti d'arte che costituivano i resti della galleria, già del Monte di pietà, rimasti invenduti al giorno dell'attuazione della legge 19 maggio 1907, n. 255, sono stati acquistati dalla Cassa dei depositi e prestiti col ribasso già autorizzato nelle vendite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa medesima.

Capo II.

Del risparmio postale

Art. 21.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), articoli 1 e 2).

Gli uffici postali del Regno, gradatamente designati dal Governo, operano come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti.

L'Amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti col depositante.

Nei tempi prescritti dal regolamento trasmette alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e versa i fondi raccolti disponibili o richiede gli occorrenti.

Art. 22.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), articoli 3 e 11; legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), art. 23; testo unico 4 luglio 1897, n. 414, art. 22, § 29 e art. 27, § 15; testo unico 20 maggio 1897, n. 217, art. 148, § 10; legge 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e legge 8 luglio 1909, n. 445, art. 3).

Sarà aperto presso l'Amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, Comune, Provincia, istituzione pubblica di beneficenza od ente morale costituito e riconosciuto giuridicamente, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio postale, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto, in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gl'interessi maturati.

Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

È vietato agl'impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell'art. 22, § 29, del testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414. Sono anche esenti dal bollo e dal registro le procure speciali che possono occorrere pel ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi.

Sono esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dagli emigrati all'estero con le Casse postali di risparmio.

Art. 23.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), articoli 13 e 14; legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), art. 23; legge 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e legge 8 luglio 1909, n. 445, articoli 1, 2 e 3).

I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira.

Le somme versate in eccedenza alle L. 4000 non produrranno interessi.

Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minorenni, d'incapaci e di assenti, quelli fatti nell'interesse di Comuni, Provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente, nonchè quelli fatti ai termini dell'art. 26 della prima parte del libro II di questa legge.

Sono fruttifere sino a L. 10.000 le somme che gli emigrati chiedano di versare in deposito sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, ai sensi della legge 1° febbraio 1901, n. 24.

Art. 24.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 5; legge 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato *E*; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 24; legge 3 luglio 1902, n. 280, art. 2 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 5).

Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse la cui ragione è determinata, nel modo stabilito dall'art. 9 del libro I, per ciascun anno ed anche semestralmente, quando lo esigano le condizioni del mercato, dal ministro del tesoro di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio e col ministro delle poste e dei telegrafi.

L'interesse decorre dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cessa dal pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedenti il rimborso, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 di questa parte prima del libro II.

Alla fine dell'anno l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.

Le frazioni di lira non portano interesse.

Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

È obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perchè siano confrontati con le scritture del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vi siano inscritti gl'interessi maturati.

L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma, oltre agli effetti di cui al successivo art. 29 di questa prima parte del libro II, libera l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 25.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), articoli 8 e 9).

Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 100, entro venti giorni sino a L. 200 entro un mese sino a L. 1000, entro due mesi per somme maggiori.

Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande, che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

I precedenti comma saranno stampati nel libretto.

Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale, senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

Art. 26.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), articoli 13 e 14; legge 20 gennaio 1880, n. 5253, art. 5 e legge 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato *E*).

I direttori delle scuole e delle società di mutuo soccorso, che si propongono di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci, potranno avere presso l'ufficio postale un libretto dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dall'Amministrazione postale.

Il libretto rilasciato dall'ufficio postale ai direttori delle scuole o delle società, di cui sopra, sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dal secondo comma dell'art. 23 di questa parte prima del libro II.

A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo.

Potranno essere ammesse ai vantaggi dei precedenti comma, le associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati dalla competente autorità ed i direttori accettati dall'Amministrazione delle poste.

Potrà farsi per mezzo delle Casse di risparmio postali il pagamento delle rate per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire cinquanta, ai sensi della legge 20 maggio 1880, n. 5253 e del relativo regolamento, nonchè, a richiesta del portatore del biglietto, il pagamento delle vincite al lotto non superiori a L. 1000. L'interesse su questi ultimi depositi decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto.

Art. 27.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 7; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; legge 11 dicembre 1910, n. 855, articoli 5 e 6 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 6).

A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato e di rendite 3.50 e 3 per cento redimibili, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, mediante rimborso delle sole spese d'acquisto.

Il credito del depositante può anche, a sua richiesta, essere convertito in deposito volontario a senso del precedente art. 5 di questa prima parte del libro II.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata e tanta rendita del debito redimibile 3 per cento, di quelle appartenenti al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanto è necessario per il funzionamento del servizio di cui al primo comma di quest'articolo.

La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti, in base al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno precedente, la rendita consolidata e quella redimibile da essi richieste, prelevandole da quelle predette del fondo di riserva e provvederà alla reintegrazione del fondo stesso, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal ministro del tesoro.

Art. 28.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 12).

Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, nè sono ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 22 di questa prima parte del libro II.

L'opposizione per essere valida deve essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile.

Art. 29.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779, art. 10; legge 3 luglio 1902, n. 280, art. 1, e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 8, lettera *b*).

È prescritto, a vantaggio della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il libretto portante credito non superiore ad una lira, al compiersi di tre anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 24 di questa parte prima del libro II.

Per tutti gli altri libretti la prescrizione e la devoluzione come sopra si verificano al compiersi di trent'anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, a domanda di rimborso o presentazione del libretto.

I termini stabiliti con questo articolo non possono decorrere prima del 18 luglio 1902.

Per i libretti appartenenti a minori, i termini non decorrono finchè i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età. Per i libretti caduti in successione e per i quali sia sorta controversia su diritti a succedere, nonchè per quelli colpiti da opposizione, i ter-

mini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita od altrimenti rimossa.

Art. 30.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 15 e legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 4 e 5).

Le spese pel servizio delle Casse postali di risparmio sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degl'impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà stanziata la somma preveduta necessaria alle spese di manutenzione, riparazione e simili, dell'edificio da costruirsi in Roma, per essere destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

La suddetta somma sarà dalla Cassa depositi e prestiti versata al bilancio d'entrata dello Stato insieme con quella per le spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

Nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà ogni anno stanziata la somma rappresentante l'affitto del palazzo dopo che sarà stato costruito e reso abitabile.

L'affitto sarà determinato in base al tasso minore degli affitti correnti in Roma e verrà ogni anno compreso dalla Cassa depositi e prestiti nelle spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

Art. 31.

(Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 2; legge 8 luglio 1909, n. 445, art. 4, e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 9).

Se gli utili annuali delle Casse postali di risparmio potranno assegnarsi, in una somma complessiva di L. 50.000, premi al personale delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai direttori scolastici ed agli insegnanti che siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.

La somma degli utili netti annuali è devoluta per tre decimi al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio e per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Sulla somma spettante alla Cassa nazionale predetta la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti e sino a quando la somma stessa non sia investita nei modi indicati nel testo unico di legge del 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 32.

(Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 3; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 9 luglio 1905, n. 386, articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 11 dicembre 1910, n. 855, articoli 4, 5 e 6; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 6; legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 1 e 6; testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 8).

Il fondo di riserva di cui allo articolo precedente, alimentato oltrechè di tre decimi degli utili netti annuali delle Casse di risparmio postali, anche degli interessi del fondo stesso, è investito in titoli dei consolidati italiani ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, nonchè in cartelle di Credito comunale e provinciale ordinarie e speciali, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti col vincolo al fondo stesso, a cumulo del quale sono impiegate le relative rate d'interesse alle singole scadenze.

Una parte del fondo di riserva potrà essere investita in titoli al portatore agli effetti dell'ultimo comma del precedente art. 27 di questa parte prima del libro II.

Un'altra parte del fondo stesso, non eccedente le L. 4.600.000 di capitale iniziale, verrà impiegata nello acquisto dell'area e nella costruzione di un edificio in Roma destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali. L'area e l'edificio sono di proprietà del fondo di riserva.

Sarà stanziata ogni anno nella parte straordinaria (partite di giro) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, e per conseguenza nella parte corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'esercizio finanziario 1910-911, ed entro i limiti suindicati, la somma preveduta necessaria alla costruzione dell'edificio secondo un piano di esecuzione dei lavori preparato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Alle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori sarà provveduto di mano in mano, secondo il bisogno, con prelevamenti dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, da effettuarsi in base a speciale richiesta del Ministero delle poste.

I prelevamenti di cui sopra saranno eseguiti dalla Cassa depositi e prestiti valendosi delle somme di spettanza del fondo di riserva, che eventualmente fossero disponibili per quota annuale di utili, o per interessi riscossi su titoli di rendita e, quando queste somme mancassero o non fossero sufficienti, alienando al prezzo corrente di borsa convenienti partite di rendita.

Le somme così ottenute saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate all'apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato.

Costruito il palazzo e collaudato, ne sarà stabilito il valore d'inventario. Questo sarà rappresentato dal complesso delle somme occorse per la sua costruzione, più gli interessi sulle somme medesime allo stesso tasso dell'attuale rendita consolidata italiana 3,50 per cento, maturati dal giorno del versamento delle somme a quello della consegna effettuata del palazzo all'Amministrazione delle Casse postali.

Il valore del palazzo, come sopra determinato, sarà dalla Cassa depositi e prestiti compreso fra le attività del fondo di riserva delle Casse postali di risparmio ed al palazzo medesimo sarà attribuito un reddito calcolato in base al saggio medio annuale dei frutti prodotti dai capitali dei depositi del risparmio postale, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, il quale reddito costituirà un'entrata ordinaria annuale del fondo di riserva.

Art. 33.

(Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 19).

L'esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti le Casse postali di risparmio è posta sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 3 del libro I di questa legge. La Commissione nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi.

CAPO III.

Dei depositi giudiziari presso gli uffici postali

Art. 34.

(Legge 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), art. 8 e legge 10 aprile 1892, n. 191, art. 7).

I depositi di denaro che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti e dai loro procuratori oltre che nella Cassa dei depositi e prestiti, ai termini del precedente articolo 8 di questa parte prima del libro II, anche in quelle di risparmio postale, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.

Le somme ricevute dai cancellieri sono in egual modo depositate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo.

Art. 35.

(Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 2 e 4 e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 9).

La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione

dei depositi giudiziari di cui al precedente articolo, sarà ripartita per metà al tesoro dello Stato e per metà alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

La quota annuale devoluta al tesoro sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione dell'entrata dello esercizio in cui scade la chiusura dei conti annuali delle Casse postali di risparmio.

Alla quota devoluta alla Cassa nazionale predetta si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 31 di questa parte prima del libro II.

CAPO IV.

Prestito a premi della Croce Rossa italiana

Art. 36.

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 3 e R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3ª), articoli 1, 3 e 4).

Il fondo di originarie lire 8,977,618 versato alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia del prestito a premi dell'ammontare di lire 15,000,000 autorizzato a favore della Associazione della Croce Rossa italiana con legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3ª), è destinato, insieme coi relativi interessi, al pagamento del capitale delle 600,000 obbligazioni emesse per lire 25 ognuna e dei premi, in conformità del relativo piano di ammortamento.

L'estrazione delle obbligazioni rimborsande ha luogo a trimestri separatamente da quella dei premi, ed a sistema ordinale sulla totalità delle serie vigenti di 50 obbligazioni indicate con numeri dall'1 al 50 inclusivo.

L'estrazione dei premi si eseguisce sulla totalità delle obbligazioni emesse e divise in 12 mila serie contradistinte da un numero ordinale dall'1 al 12 mila, sorteggiando separatamente le serie e le obbligazioni comprese in ogni serie vincente e ritenendo siccome di niun effetto la uscita di numeri di obbligazioni già sortite in altra estrazione di premi.

Il risultato dell'estrazione viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

La estrazione ha luogo in Roma nei giorni indicati nel piano di ammortamento presso la sede del Comitato centrale della Croce Rossa coll'intervento di un delegato governativo e di rappresentanti della Croce Rossa e della Banca d'Italia.

Art. 37.

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 3 e R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, (serie 3ª) articoli 5, 6, 7, 8 e 9).

Il capitale delle obbligazioni estratte senza premio ed il montare di quelle sortite con premio, vengono somministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Banca d'Italia, assuntrice del servizio del prestito, al principiare del mese in cui ha luogo l'estrazione.

La Banca d'Italia alla fine di ogni semestre presenta alla Cassa predetta l'elenco dei pagamenti fatti nel semestre stesso con le avute somministrazioni di fondi, e le somme sopravanzate sono dalla Banca tenute in conto delle somministrazioni da farsi per il semestre seguente.

Qualora all'atto dei pagamenti delle rate correnti venissero chiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi alle rate precedenti non ancora prescritte, la Cassa depositi e prestiti sulla domanda della Banca d'Italia fornisce subito i fondi occorrenti.

I titoli estinti per seguito pagamento sono ritirati dalla circolazione ed annullati mediante perforazione.

I titoli annullati sono custoditi dalla Banca d'Italia, la quale in ogni trimestre rimette alla Commissione permanente, di cui appresso, la situazione dell'impiego dei fondi somministrati.

Il pagamento dei premi è sottoposto alla tassa di ricchezza mobile vigente per i titoli di Stato, da soddisfarsi mediante ritenuta sullo importo dei premi stessi.

La tassa dovuta per la circolazione e negoziazione dei titoli è rifusa dai portatori alla Banca mediante ritenuta al momento del rimborso di ciascun titolo.

I premi vinti dalle obbligazioni e non riscossi entro 5 anni dal giorno della relativa estrazione, sono prescritti a favore della Croce Rossa italiana, e ad essa pagati entro 10 giorni dal compimento del termine della prescrizione.

Sono pure prescritte a favore della Croce Rossa, e ad essa pagate entro 10 giorni dal compimento del termine della prescrizione, le quote di ammortamento delle obbligazioni estratte, non riscosse nel decorso di 30 anni.

Una Commissione permanente composta di delegati del Governo, della Croce Rossa italiana e della Banca d'Italia sorveglia le operazioni del prestito.

Il presidente di questa Commissione è il presidente o il vice presidente della Croce Rossa italiana.

Il delegato del Governo ed il delegato della Croce Rossa italiana hanno diritto di ottenere dalla Banca d'Italia, amministratrice del prestito, le notizie, le giustificazioni e i documenti che stimeranno opportuno di richiedere allo effetto di assicurarsi della regolarità delle operazioni da essa eseguite, e della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.

CAPO V.

Stralcio della soppressa Cassa militare

Art. 38.

(Legge 7 luglio 1866, n. 3062, art. 9; legge 6 febbraio 1872, n. 664 (serie 2ª), art. 1; legge 14 giugno 1874, n. 1973 (serie 2ª), art. 5; legge (testo unico) 17 agosto 1882, n. 956 (serie 2ª), articoli 140, 141 e 173; legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª), art. 6; legge 7 aprile 1889, n. 6000 (serie 3ª), art. 4 e R. decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3ª).

Per il servizio dello stralcio della Cassa militare assunto dalla Cassa dei depositi e prestiti in esecuzione del primo capoverso dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª), e colle norme di cui al R. decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3ª), la Cassa stessa provvede al servizio delle pensioni vitalizie di annue L. 300 godute dai già riassoldati con premio in virtù dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, valendosi della rendita consolidata a ciò destinata coll'art. 4 del predetto R. decreto 14 luglio 1889.

Provvede inoltre, colla rendita consolidata appositamente trasferita, giusta l'art. 8 del decreto predetto, dalla Cassa militare alla Cassa dei depositi e prestiti, alla corresponsione del premio delle rafferme concesse ai militari, a termini dell'art. 5 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, prima del febbraio 1883.

Ogni avanzo che sarà per risultare al termine del servizio delle pensioni di riassoldamento sarà devoluto al tesoro dello Stato.

CAPO VI.

Servizio di estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato

Art. 39.

(Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 3 e 7 dell'allegato *L* e articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato *M*; art. 1 legge 2 luglio 1896, n. 253; legge 9 luglio 1905, n. 393, articoli 1 e 2 e legge 31 dicembre 1907, n. 804, art. 11).

La Cassa dei depositi e prestiti, coi frutti trimestrali e mediante graduale alienazione del residuo dei 15 milioni di rendita consolidata assegnatale, ai termini degli articoli 7 dell'allegato *L* e 5 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, ridotta poi per l'articolo 1 della legge 2 luglio 1896, n. 253 e della quale una parte fu convertita prima in rendita 4,50 per cento e poi in rendita 3,50 per cento del tipo creato con legge 12 giugno 1912, n. 166, e in seguito convertita tutta nella detta rendita 3,50 per cento in forza

dell'altra legge 9 luglio 1905, n. 393, somministra al tesoro dello Stato i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili non ancora estinti indicati nella tabella *A* annessa al predetto allegato *M* e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.

L'anzidetta rendita è intestata alla Cassa dei depositi e prestiti con annotazione di vincolo per l'uso cui è destinata.

La Cassa predetta fa le somministrazioni di fondi al tesoro per gli scopi di cui sopra nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nell'anzidetta tabella, nella misura necessaria pel servizio degl'interessi, dei premi e delle quote di ammortamento, e terrà all'uopo un conto speciale.

Per i fondi che risultano giacenti in conseguenza degli incassi delle rate trimestrali della rendita consolidata, la Cassa accredita allo anzidetto conto, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.

Se a completa estinzione dei debiti rimarrà un avanzo di rendita o di somma nel conto speciale di cui sopra, tale avanzo andrà in aggiunta alla riserva speciale per i biglietti di Stato depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO VII.

Fondi per opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi

Art. 40.

(Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, articoli 67 e 68).

La Cassa dei depositi e prestiti tiene un conto corrente fruttifero al quale il tesoro fa annualmente i versamenti corrispondenti alle somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere di bonificamento.

Il versamento è fatto in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.

Gl'interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo seguente.

Agli effetti del presente articolo saranno fatti annualmente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e su quello dell'entrata, i seguenti stanziamenti:

I. — *Partite di giro.*

Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita delle somme stabilite dalla legge per opere straordinarie di bonificamento.

Nell'entrata, una somma eguale a quella iscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificamento.

II. — *Entrate e spese effettive.*

Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificamento in relazione al disposto della legge.

Nell'entrata, i contributi versati dagli enti interessati e gl'interessi liquidati sul conto corrente di cui al presente articolo.

Art. 41.

(Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, art. 66).

Le somme a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indicate nella tabella IV, annessa al testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui al precedente art. 40, costituiscono un fondo di riserva per gli scopi di cui all'art. 63 del citato testo unico.

CAPO VIII.

Fondo per l'emigrazione

Art. 42.

(Legge 31 gennaio 1901, n. 23, art. 28 e legge 17 luglio 1910, n. 538, articolo unico).

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui all'art. 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sostituito in seguito dall'art. 28 approvato con l'articolo unico della legge 17 luglio 1910, n. 538, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al « Fondo per l'emigrazione ».

Questo fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875 n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento sull'emigrazione, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

CAPO IX.

Fondo di ammortamento del consolidato 3,50 per cento emesso per conversione di titoli di debiti redimibili

Art. 43.

(Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 9).

Gli stanziamenti in conto capitale, fatti per il servizio dei debiti redimibili considerati nella legge 12 giugno 1902, n. 166, che rimangano disponibili alla fine di ogni esercizio, per effetto delle conversioni eseguite in virtù della legge stessa o di leggi precedenti, sotto deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tassa e ai premi conceduti per le conversioni, in luogo di essere portati ad economia, saranno versati presso la Cassa dei depositi e prestiti per la formazione di un fondo di ammortamento.

Questo fondo dovrà servire per la estinzione del consolidato 3,50 per cento emesso per effetto delle conversioni da operarsi alla scadenza finale di ciascun debito.

Le somme corrispondenti saranno investite a moltiplico sia in titoli 3,50 per cento, sia in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Se in qualche sorteggio annuale venga estratto un numero di obbligazioni convertite minore di quello dato dalla loro proporzione, in confronto della totalità del debito ammesso al sorteggio, e le somme da versarsi al fondo di ammortamento risultino quindi deficienti in rapporto a detta proporzione, si provvederà alla reintegrazione della somma medesima a favore di detto fondo prele-

vandone l'importo da uno speciale capitolo da iscriversi nel bilancio del tesoro e da reintegrarsi coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali le dette proporzioni siano superate.

CAPO X.

Prestito lotteria a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri»

Art. 44.

(Legge 19 giugno 1902, n. 233, articoli 1, 2, 3, 4, 5; R. decreto 5 gennaio 1905, articoli 1, 2 e 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, articolo 2; R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5 e testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26).

Il fondo di originarie L. 3.000.000 versato alla Cassa dei depositi e prestiti, per costituire una speciale gestione, in garanzia del prestito-lotteria, concesso dalla legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri» è destinato, insieme coi relativi interessi, al rimborso delle obbligazioni ed al servizio dei premi della prima serie di 250.000 obbligazioni di L. 20 ciascuna, ai termini del relativo piano di estrazione annesso al Regio decreto 5 gennaio 1905.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a procurare l'investimento del fondo di garanzia di L. 3.000.000 in prestiti ordinari, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali, a costituire una speciale gestione, accreditando alla medesima semestralmente l'interesse nella misura annua del 4 per cento netto da ogni imposta presente o futura.

La somma predetta di L. 3.000.000 rimarrà vincolata a favore dei portatori delle obbligazioni fino alla totale estinzione del prestito.

Le obbligazioni, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, portano la data del 1° gennaio 1905, la numerazione dall'1 al 250.000 ed a tergo le epoche delle estrazioni a sorte risultanti dal detto piano di ammortamento e sono esenti dalle tasse di bollo e di circolazione.

L'estrazione a sorte avrà luogo semestralmente in Roma nei giorni indicati dal piano di ammortamento presso la Direzione generale della Banca d'Italia e sarà presieduta da una Commissione permanente di vigilanza della quale faranno parte un delegato del Ministero delle finanze, uno del tesoro e un rappresentante della Cassa nazionale di previdenza.

Il risultato della estrazione a sorte sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 45.

(Legge 19 giugno 1902, n. 233, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e R. decreto 5 gennaio 1905, articoli 3 e 4).

Il capitale delle obbligazioni estratte senza premio e il montare di quelle sortite con premio, saranno pagati nella somma prefissa dal piano di ammortamento, a cominciare dal nono giorno dopo quello della seguita estrazione a sorte, dalla Banca d'Italia e da quelle Case ed Istituti bancari designati dalla stessa Banca d'Italia.

I premi saranno pagati detratta da essi l'imposta di ricchezza mobile.

La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà alla Banca d'Italia la somma occorrente ai pagamenti delle obbligazioni e dei premi il giorno stesso in cui avrà luogo l'estrazione a sorte.

La Banca d'Italia alla fine di ogni semestre presenterà alla Cassa dei depositi e prestiti l'elenco dei pagamenti fatti nel semestre stesso con le avute somministrazioni di fondi, e le somme sopravanzate saranno dalla Banca d'Italia tenute in conto delle somministrazioni da farsi per il semestre seguente.

I premi si prescrivono dopo cinque anni e le obbligazioni dopo trent'anni dall'estrazione a sorte.

Scorsi cinque anni dalla data di ciascuna estrazione, le somme che rimanessero disponibili in corrispondenza ai titoli ed ai premi di cui non fosse stato chiesto il rimborso, saranno dalla Banca d'Italia riversate alla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora all'atto dei pagamenti delle estrazioni correnti fossero chiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi alle estrazioni precedenti non ancora prescritti ed eseguite anteriormente ai cinque anni, la Cassa dei depositi e prestiti, sulla domanda della Banca d'Italia, fornirà subito i fondi occorrenti.

I titoli estinti per seguito pagamento saranno ritirati dalla circolazione ed annullati mediante perforazione.

Nell'occasione di ciascuna estrazione si eseguirà alla presenza della Commissione di cui al precedente art. 44 di questa prima parte del libro II, l'abbruciamento dei titoli rimborsati dopo la precedente estrazione.

Gli utili derivanti dal prestito spettano per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza e per tre decimi alla Società «Dante Alighieri».

CAPO XI.

Fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale degl' Istituti stessi

Art. 46.

(Legge 7 luglio 1902, n. 302, art. 5; legge 6 marzo 1904, n. 88, articolo 12, nonchè legge 19 maggio 1907, n. 270, art. 1; legge 8 luglio 1904, n. 407, art. 29, nonchè legge 5 luglio 1908, n. 391, art. 2; legge 12 dicembre 1907, n. 754, art. 5; legge 12 dicembre 1907, n. 755, art. 5; testo unico 31 gennaio 1909, n. 97, articolo 5 e legge 2 dicembre 1909, n. 744, art. 1, n. 12).

La Cassa dei depositi e prestiti colloca per conto degli Istituti di previdenza di cui al libro III di questa legge, in impiego fruttifero, i fondi degli Istituti stessi, nei modi stabiliti per ciascuno di essi dalle disposizioni del detto libro III.

CAPO XII.

Fondo speciale per gli infortunî degli operai sul lavoro

Art. 47.

(Testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, art. 37).

Le somme riscosse per contravvenzioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme, le altre versate a mente del penultimo paragrafo dell'art. 10 del detto testo unico, e l'ammontare corrispondente delle indennità nel caso previsto dall'art. 31 del medesimo testo unico, saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio adibite ai seguenti scopi:

1° per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni stabilite nel citato art. 31;

2° per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento sugl'infortunî, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro, nei primi cinque giorni di malattia;

3° per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori;

4° per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

CAPO XIII.

Servizio di cassa e custodia dei valori della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

Art. 48.

(Testo unico 30 maggio 1907, n. 376, articoli 2, 4 e 12; testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 1; R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

La custodia dei valori e il servizio di cassa della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, sono affidati gratuitamente alla Cassa depositi e prestiti.

I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale di previdenza devono essere investiti, con le norme ed i limiti stabiliti nel regolamento della Cassa medesima:

1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

3° in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

5° in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;

6° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nonchè ai Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3ª categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie, a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

7° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

8° in beni immobili urbani;

9° in mutui fruttiferi per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche a tenore della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge secondo i limiti e le condizioni stabiliti nel regolamento per la esecuzione del detto testo unico;

10° in obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali costituenti i singoli fondi della Cassa nazionale.

Fa parte di diritto del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale l'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

CAPO XIV.

Fondo destinato al trattamento di riposo del personale delle scuole industriali e commerciali

Art. 49.

(Legge 30 giugno 1907, n. 414, art. 3).

Le somme stanziate ai capitoli del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1907, n. 414, sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonate e messe a frutto a cura della Cassa stessa, e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sulle somme stesse sarà anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato, per le assicurazioni operaie alla Cassa nazionale di previdenza, del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarrà in servizio.

Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potrà essere superiore alla metà delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.

CAPO XV.

Fondo per l'acquisto di cose mobili ed immobili di carattere storico, archeologico o artistico

Art. 50.

(Legge 14 luglio 1907, n. 500, articoli 2 e 3 e legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 23 e 24).

La Cassa dei depositi e prestiti, in esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 500, tiene in deposito la rendita consolidata acquistata con L. 4,000,000, parte dell'assegnazione straordinaria di L. 5,000,000, inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907, e concernente l'acquisto di cose mobili e immobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale hanno affluito o dovranno affluire:

a) la somma di L. 1.000.000 già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa stessa in virtù dell'art. 3 della predetta legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata acquistata con la predetta somma di L. 4.000.000, i quali verrano riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziate e da stanziarsi in un capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, denominato: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità ». Tale capitolo, dell'importo di L. 300.000, si accresce, mediante decreto del ministro del tesoro, delle somme corrispondenti aiproventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte e dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n 364;

d) gl'interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati verranno destinate ad accrescere il fondo di cui alla lettera *b*).

Art. 51.

(Legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 25 e 26).

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma *b*) dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma *e*), al fine di contrarre mutui o costituire rendite vitalizie destinati agli acquisti di cose mobili od immobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potranno mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il precedente comma.

Col regolamento esecutivo della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono determinate le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 52.

(Legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 27 e 28; legge 23 giugno 1912, n. 688, art. 1, e legge 23 giugno 1912, n. 738, articolo unico).

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e

prestiti per gli eventuali acquisti di cui alle leggi 14 luglio 1907, n. 500, 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Le somme prelevate dal conto corrente, a norma del precedente comma, verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e inscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

Le somme per le quali è, dalla legge 23 giugno 1912, n. 738, autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1,300,000 da destinarsi all'eseguimento degli scavi di Ostia e dei restauri ai monumenti di Aosta, al palazzo ducale di Mantova e al Duomo di Como, saranno temporaneamente prelevate dal conto corrente di cui al primo comma e per l'importo che sarà di volta in volta per occorrere e verranno a tal fine versate in tesoreria e inscritte ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata e contemporaneamente nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica. Le somme come sopra prelevate dal detto fondo saranno restituite al fondo stesso in dieci quote annue eguali, da versarsi al termine di ciascun esercizio finanziario a partire dal 1912-913, unitamente agli interessi maturati al saggio del 3.50 per cento netto e verranno inscritte con gl'interessi suddetti, nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

I prelevamenti autorizzati dal precedente comma e le relative inscrizioni in bilancio saranno disposti con decreti del ministro del tesoro.

CAPO XVI.

Fondo di riserva per le epizoozie

Art. 53.

(Testo unico 1° agosto 1907, n. 636, art. 194).

La metà dei proventi dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabiliti dagli articoli 51 e 193 della legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636, ed iscritti in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero.

Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualità di epizoozie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del tesoro ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

CAPO XVII.

Conto corrente con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Art. 54.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 20 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 2, 4° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a quattro milioni.

La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto, anche sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di quattro milioni.

Il saggio dell'interesse su questo conto corrente sarà rispettivamente di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale, ai termini del precedente art. 24 (1° comma) di questa parte prima del libro II, secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti, ovvero della sezione di credito comunale e provinciale.

CAPO XVIII.

Fondi di garanzia per il credito agli impiegati ed agli operai dello Stato ed al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Art. 55.

(Legge 30 giugno 1908, n. 335, articoli 8, 9, 10, 11; legge 13 luglio 1910, n. 444, articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 9 e legge 7 luglio 1907, numero 429, art. 30, modificato dall'art. 1, n. 30, della legge 25 giugno 1909, n. 372).

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e costituenti, ai termini dell'art. 8 della legge stessa, il fondo di garanzia per le sovvenzioni fatte in base alle cessioni degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato, eccettuata l'Amministrazione delle ferrovie e quelle raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 dell'altra legge 13 luglio 1910, n. 444, e costituenti, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, il fondo di garanzia per le sovvenzioni fatte sulle cessioni degli emolumenti degli operai dipendenti dallo Stato, eccettuata l'Amministrazione delle ferrovie, saranno mensilmente versate nella Cassa dei depositi e prestiti, la quale ne curerà la gestione, tenendo aperti speciali conti correnti col tesoro, che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli impiegati ed operai o ai loro eredi da effettuarsi rispettivamente ai termini degli articoli 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite, con relativi interessi composti, a cura dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare i due fondi di garanzia.

I due conti correnti sono separati e distinti, come separata e distinta è la gestione dei due fondi di garanzia.

Potrà, tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della legge 13 luglio 1910, n. 444, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 56.

(Legge 30 giugno 1908, n. 335, articoli 8, 9, 10, 11; legge 13 luglio 1910, n. 444, articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 30, modificato dall'art. 1, n. 30 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i fondi di garanzia per le sovvenzioni fatte in base alle cessioni degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato e degli emolumenti degli operai dipendenti dall'Amministrazione stessa. I due conti correnti sono aperti a favore della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale è autorizzata a fare i prelevamenti di cui al primo comma dello stesso articolo precedente.

CAPO XIX.

Conto delle somme versate dallo Stato a favore delle provincie di Cuneo, Napoli e Torino per la ritardata attivazione del nuovo catasto

Art. 57.

(Legge 9 luglio 1908, n. 433, art. 1).

Le somme dovute dallo Stato per effetto della ritardata applicazione del nuovo catasto, in confronto alle epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, saranno devolute a favore delle rispettive provincie.

Detratte le somme pagate alla provincia di Cuneo in L. 1.058.365,25, a quella di Napoli in L. 2.800.000 ed a quella di Torino per L. 4.535.000 subito dopo l'approvazione della legge 9 luglio 1908, n. 433, le somme residue che, in definitiva, risulteranno dovute dallo Stato alle anzidette Provincie, saranno ripartite per ciascuna in tante rate annuali non maggiori di L. 1.500.000, che verranno corrisposte a principiare dal 1909.

Le rate annuali di L. 1.500.000 saranno versate alla Cassa depositi e prestiti. Ciascuna delle tre Provincie preleverà annualmente da quelle somme la sovrimposta provinciale dell'anno sui terreni, togliendo o diminuendo la sovrimposta stessa per quei soli Comuni che hanno in eccedenza pagata la imposta fondiaria dal 1° luglio 1902 per la provincia di Napoli, dal 1° luglio 1903 per quella di Torino e dal 1° luglio 1904 per quella di Cuneo; e ciò in proporzione dell'eccedenza o fino ad esaurimento delle rate depositate e dei relativi interessi dovuti alla Cassa di depositi e prestiti sui depositi volontari.

CAPO XX.

Fondi dei tratturi del Tavoliere di Puglia

Art. 58.

(Legge 20 dicembre 1908, n. 746, art. 8).

Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi del Tavoliere di Puglia, disciplinata dalla legge 20 dicembre 1908, n. 746, potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi, a favore dell'azienda medesima, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge predetta.

Qualora il ministero delle finanze, sentita la Commissione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno essere depositati alla Cassa depositi e prestiti e gl'interessi relativi saranno considerati come proventi dell'azienda stessa in conformità dell'art. 7 della citata legge. La consistenza di tali depositi sarà inserita nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Con decreto del ministro delle finanze verrà ordinato, a misura delle occorrenze, il versamento in tesoreria, totale o parziale, dei depositi di cui sopra, da portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio.

CAPO XXI.

Fondi per le pensioni ed i sussidi al personale delle ferrovie dello Stato

Art. 59.

(Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, articoli 1, 2 e 3 e legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 2, 2° comma).

I residui attivi della gestione speciale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, istituita dal 1° gennaio 1909 con la legge 9 luglio 1908, n. 418, per il servizio delle pensioni e dei sussidi liquidati e da liquidare al personale ferroviario, sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, paghe ragguagliate ad anno, assegni e competenze accessorie degli agenti;

b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio e paga degli agenti;

c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;

e) degli introiti per gli aumenti di tasse previste dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;

f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908 i patrimoni della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22, limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;

i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-rete Adriatica, annesso al contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società per le strade ferrate meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la rete di sua proprietà;

l) degli interessi delle somme che, in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-reti adriatica e mediterranea e dell'art. 31 del capitolato d'esercizio della ex-rete sicula, annessi ai contratti approvati con la suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle casse pensioni e di soccorso per le ex-reti medesime;

m) degli interessi delle somme accumulate coi residui attivi di cui al 1° comma di questo articolo.

Art. 60.

(Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, art. 4).

I valori di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), dell'articolo precedente, formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, e sono investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

I valori suindicati sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia di cui al precedente articolo 17 di questa parte prima del libro II.

La Cassa dei depositi e prestiti provvede, secondo le indicazioni date dal Ministero del tesoro, all'impiego dei fondi disponibili ed alla trasformazione di impiego dei valori già investiti.

Art. 61.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553, articoli 1, 2, 5 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 310, art. 5).

Una parte dei capitali di cui ai precedenti articoli 59 e 60, fino al limite massimo di 30 milioni, può essere investita in mutui all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti ferroviari in attività di servizio aventi uno stipendio o salario non superiore a L. 3600 ed in caso di deficienza di domande di ferrovieri in attività di servizio ad uso di ferrovieri pensionati o sussidiati,

oppure, in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, di altre persone, ai termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3,75 per cento.

Ai redditi provenienti dai mutui sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno iscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

CAPO XXII.

Conto corrente per i fondi disponibili in bilancio su quelli iscritti a favore della Università di Messina

—

Art. 62.

(R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, articoli 1, 2 e 3, convalidato in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1909-910 e seguenti si continueranno ad iscrivere per l'Università di Messina, come per le altre Università, le somme concernenti le dotazioni dei gabinetti, le spese di segreteria e di manutenzione dei locali e dei mobili e quelle per gli stipendi e le retribuzioni del personale.

Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi successivi rimarranno disponibili sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a favore della Università di Messina, sia per dotazioni ordinarie e sia per iscrizione nella parte straordinaria del bilancio, nonchè le somme rappresentanti l'ammontare delle economie, che si conseguiranno per le rate degli stipendi, assegni e retribuzioni del personale, perito nella catastrofe del 28 dicembre 1908, saranno versate a titolo di provvisorio impiego alla Cassa depositi e prestiti in costituzione di deposito volontario.

Qualora, dopo il versamento di cui al comma precedente, occorra di provvedere al pagamento di spese per l'Università medesima, oltre gli stanziamenti inscritti nella parte ordinaria del bilancio, il Ministero dell'istruzione autorizzerà i prelevamenti necessari dal detto deposito ed il relativo importo sarà versato nella tesoreria dello Stato, con imputazione al nuovo speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per essere iscritto, mediante decreto del ministro del tesoro, in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dell'istruzione pubblica, a carico del quale potranno disporsi i pagamenti anche in conto residui.

CAPO XXIII.

Azienda speciale del demanio forestale di Stato

—

Art. 63.

(Legge 2 giugno 1910, n. 277, articoli 9, 10, 14, 15 e 35).

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero a favore dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, istituita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, con bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e con contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dalla detta legge e dal regolamento speciale dell'azienda.

Al suddetto conto corrente il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale e comprese le dotazioni di cui all'art. 35 della legge menzionata.

Il Ministero del tesoro verserà nel conto corrente stesso a norma del regolamento di cui sopra:

a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000;

b) il maggior reddito dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente il 2 giugno 1910;

c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

CAPO XXIV.

Quote individuali di pensione spettanti al personale licenziato della Navigazione generale italiana

—

Art. 64.

(Legge 13 giugno 1910, n. 306, articoli 15 e 16).

Le quote individuali dovute dalla Navigazione generale italiana al personale licenziato, ai sensi dell'art. 15 della legge 13 giugno 1910, n. 306, sono provvisoriamente depositate in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti per essere convertite in altrettanti conti individuali di pensione, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale, promosso dal ministro della marina.

CAPO XXV.

Cassa di colonizzazione per l'Agro romano

—

Art. 65.

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 12 e 13).

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

a) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 252 della parte prima, libro II, di questa legge;

b) le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente al 17 luglio 1910, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) i proventi e contributi eventuali.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potrà concedere, coi criteri e colle norme stabilite dal regolamento pel bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano:

a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;

b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;

c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

d) premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associa-

zioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle colture;

g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificamento, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

Art. 66.

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 5, 6, 7).

Saranno anche pagati coi fondi della Cassa di colonizzazione:

a) la differenza tra l'interesse pel 4 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni occorrenti al Ministero di agricoltura, industria e commercio per i mutui destinati alla costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell'Agro romano e quello di favore a carico dei mutuatari;

b) il contributo dello Stato nella somma non eccedente lire 60.000 corrispondente ai tre quinti della metà delle spese d'impianto dell'Istituto zootecnico laziale di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 491;

c) il contributo dello Stato nella somma annua non eccedente L. 36.000 corrispondente ai tre quinti della totalità delle spese di funzionamento dell'Istituto anzidetto.

CAPO XXVI.

Anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro deposito dei titoli

Art. 67.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 19 e 25; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 5 e legge 31 dicembre 1907, n. 804, art. 6 ed art. 5 del relativo allegato *B*).

La Cassa dei depositi e prestiti, sentito il Consiglio permanente di amministrazione, avrà facoltà di chiedere agli Istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti.

Le anticipazioni predette che la Cassa dei depositi e prestiti ha facoltà di chiedere agli Istituti di emissione saranno fatte a saggio non superiore al 3 per cento e saranno esenti dalla tassa speciale sulle anticipazioni di cui all'art. 1 dell'allegato *C* alla legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Le domande di anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti agl'Istituti di emissione dovranno essere autorizzate dal ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà i limiti.

Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti la Banca d'Italia è obbligata fornirle, su domanda del ministro del tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni, anticipazioni contro depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, verso corresponsione di un interesse non eccedente il 3 per cento l'anno.

Il ministro del tesoro, udita la Commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal tesoro dello Stato alla Cassa dei depositi e prestiti fino alla somma di dodici milioni di lire, per far fronte alle domande di prestiti.

TITOLO IV.

Dei prestiti e degli altri impieghi delle somme disponibili

CAPO I.

Degli impieghi in generale

Art. 68.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 16, 22, 23 e 24; legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 16; legge 26 luglio 1888, n. 5588 (serie 3ª), art. 3; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 23; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 25 giugno 1905, n. 261, articoli 1 e 2; legge 23 dicembre 1906, n. 638, articoli 3 e 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 2, (1° comma), 4 (3° comma) e 26; R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, art. 1 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati, con l'assenso del ministro del tesoro:

a) in prestiti ai Comuni, alle Provincie, ai loro Consorzi, ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione ed uso di acqua a scopo industriale ed ai Consorzi per opere idrauliche;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in buoni del tesoro;

d) in conto corrente al tesoro dello Stato;

e) in cartelle di credito fondiario;

f) in cartelle di credito agrario;

g) in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali;

h) in obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

i) in altri modi stabiliti da apposite leggi.

Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell'amministrazione generale, per ordine del ministro del tesoro.

I fondi della Cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto sieno restituite le somme anticipate dal tesoro ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 67.

Art. 69.

(Legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 23).

Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai Consorzi, ai termini della presente legge o in conto corrente col tesoro.

Art. 70.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 1 (1° comma, lettera *c*), e 2° comma) e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima.

Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti:

a) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;

b) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile;

c) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito-lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Società « Dante Alighieri ».

Art. 71.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 26).

Tanto sulle somme somministrate alla Cassa dei depositi e prestiti dal tesoro dello Stato a titolo di anticipazione, quanto per quelle di cui la stessa Cassa fosse creditrice dal medesimo in conto corrente, sarà corrisposta la media dell'interesse stabilito per i buoni del tesoro.

CAPO II.

Dei prestiti a Comuni, Provincie e Consorzi

Sezione I.

Disposizioni generali in materia di prestiti

§ I.

Mutuatarî, oggetto dei prestiti e saggio d'interesse

Art. 72.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 2).

I prestiti possono essere concessi agli enti, di cui alla lettera *a)* del precedente art. 68 di questa parte prima del libro II: *a)* per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca; *b)* per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

Le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi possono ottenere prestiti anche por l'acquisto di stabili per pubblico servizio.

Le domande di mutui a favore di Provincie e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, non possono essere deferite alla Cassa dei depositi e prestiti se non con il previo parere favorevole della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il Ministero dell' interno. Tale divieto cessa con la scadenza del periodo quinquennale di vigilanza della Commissione stessa, il quale decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale.

Art. 73.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro fisserà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo.

§ II.

Concessione dei prestiti

Art. 74.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 4; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 2).

L'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione, rassegna al ministro del tesoro le proposte per la concessione dei prestiti presentate dal direttore generale.

Nelle proposte per la concessione dei prestiti si dovrà principalmente tener conto e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui l'ente mutuatario intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragioni di urgenza, di utilità o di importanza alle domande, e del modo di restituzione.

Il ministro delibera sulle proposte di prestiti e ne promuove la approvazione per decreto Reale.

Dopo l'emanazione del decreto Reale il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede all'effettuazione dei prestiti autorizzati col decreto stesso.

§ III.

Garanzia

Art. 75.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 5).

Le annualità son garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle.

Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che il debito dello Stato sia liquido;

b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;

c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 76.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 6; legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, art. 2 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, articolo 11).

Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale, salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, e insieme con le altre garanzie ammesse dal 2° e 3° comma dell'articolo precedente, non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata al limite legale, anche sul provento del dazio consumo, a condizione:

a) che l'importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio;

b) che per tutto il periodo dell'ammortamento l'esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto;

c) che non ne derivi inasprimento nè di tariffa, nè di numero di voti.

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, a che sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

I Comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.

Art. 77.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 7).

L'ente mutuatario nel deliberare sull'emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali, ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l'intiero pagamento delle delegazioni stesse.

La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni, a meno che l'ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

Art. 78.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 8).

Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, di cui negli articoli precedenti, sono estese le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della

legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

Per i consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici di 3ª categoria le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

Qualora le amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di stanziare nei propri bilanci le annualità per l'estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal prefetto, il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, e, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio.

Art. 79.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 9).

Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti, man mano che giungano le scadenze pei versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e sino alla estinzione delle delegazioni per l'anno rispettivo.

Prima che questa estinzione sia seguita, gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle soprimposte o dalle tasse consorziali, oppure dal dazio consumo.

Art. 80.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 10).

L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate alla estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente della esecuzione del precedente art. 79, e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

Art. 81.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 11).

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

§ IV.

Somministrazione dei prestiti

Art. 82.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 12).

I prestiti per riscatto di debiti e per la esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate sono in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, che emette gli ordinativi in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

§ V.

Modo e periodo d'ammortamento

Art. 83.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 13).

I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, eccettuati quelli per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per i quali il periodo d'ammortamento non può essere superiore ai 35 anni.

Art. 84.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 14).

I prestiti sono di due tipi:

a) ad annualità costante, comprensiva degli interessi e del rimborso;

b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi.

Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica dell'ente mutuatario lo consenta.

Art. 85.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 15).

La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

Art. 86.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 16).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

§ VI.

Trasformazione di prestiti

Art. 87.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 17 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 10).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa concessi a tutto il 1906, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo.

Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della presente legge. La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo d'ammortamento.

La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati Comuni e Provincie, in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno

della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla legge 24 aprile 1898, n. 132, pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge.

Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di Provincie e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 72 di questa parte prima del libro II.

§ VII.

Insequestrabilità ed intransigibilità dei prestiti

Art. 88.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 18).

Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

Sezione II.

Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi

§ I.

Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni

Art. 89.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 55, e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179).

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti.

Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal 1° comma dell'art. 179 della legge comunale e provinciale.

§ II.

Per case popolari od economiche

Art. 90.

(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 18 e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 178).

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate negli articoli 2 e 3 della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 o gli Istituti considerati nell'art. 23 del testo unico predetto o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi.

I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a L. 1500 oppure a L. 300 per ogni membro della famiglia.

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di questo articolo saranno applicate le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'art. 7 e nell'art. 8 del predetto testo unico. Per le costruzioni considerate nel primo capoverso di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro 10 anni dall'11 gennaio 1908, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che sono stabilite dal regolamento sulle case popolari o economiche.

Lo stanziamento non dovrà eccedere L. 50.000 all'anno.

Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinata, nonchè dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 178 della legge comunale e provinciale.

Qualora un Comune, il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia a' sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo.

Art. 91.

(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, articoli 23 e 24).

Sulle annualità che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all'art. 23 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini della sezione I di questo capo II, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualità.

I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquanta anni.

Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrerà lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nello articolo precedente.

Art. 92.

(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 30).

Fa parte della Commissione centrale per le case popolari o eco-

nomiche, di cui all'art. 30 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, un rappresentante della Cassa dei depositi e prestiti.

§ III.

Per edifici scolastici

Scuole elementari, secondarie e normali

Art. 93.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 29 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, all'interesse normale secondo il precedente articolo 73 (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato) ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.

I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento e dell'interesse del 2, 2,50 e 3 per cento, ridotto dal 1° gennaio 1911 al 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75 e 2 per cento, a seconda che il saggio dell'interesse normale di originaria concessione sia stato del 5,50, del 5,25, oppure del 5 per cento.

La Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale di cui sopra.

L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui ad interesse ridotto, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50.000. La somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 94.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 30 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri di edifici, o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni all'interesse normale fissato secondo il precedente art. 73 (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato), ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.

I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento e dell'interesse ridotto fino al 2 per cento per le somme non superiori alle L. 50.000, al 2 e mezzo fino a L. 100.000, e a un interesse non minore del 3 per cento per le somme superiori a L. 100.000. I detti saggi dal 1° gennaio 1911 sono stati rispettivamente diminuiti all'1, 1,50 e 2 per cento.

È applicabile ai mutui di cui nel presente articolo la disposizione del 3° comma del precedente art. 93.

Per i mutui destinati a favore di enti morali i Comuni, che ne ebbero la concessione, rimangono garanti del prestito.

L'onere assunto dallo Stato per le concessioni dei mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo, fatte in ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili, cumulativamente non eccede le L. 80.000, ed è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 95.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 31 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

Le disposizioni del 1°, 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 94, sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali, ai sensi della citata legge, ai Comuni ed alle Provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati.

La somma corrispondente all'onere assunto dallo Stato per la differenza di interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non eccedente in ciascun anno le L. 50.000, è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 96.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 32 e 34; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, ai Comuni del Regno per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali, nel limite massimo di L. 70.000 per ogni mutuo e per ogni edificio, è stabilito in un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, all'interesse normale secondo il precedente art. 73, ridotto dal 1° gennaio 1911 alla misura del 4 per cento.

Il concorso dello Stato, nel pagamento degl'interessi, concesso con decreto del ministro della istruzione pubblica, per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione dei mutui, è stabilito per tutto il periodo stesso in una quota annua costante, corrispondente alla differenza fra il saggio normale dell'interesse di originaria concessione e quello del 2 per cento.

L'onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra, non eccedente L. 50.000 annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il concorso viene dal Ministero dell'istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale lo paga ai Comuni mutuatari.

Qualora gli edifici costruiti, ampliati o restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero dell'istruzione pubblica, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

Art. 97.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 35; legge 26 dicembre 1909, n. 805, art. 7; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, numero 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

Le disposizioni del 1°, 2° e 4° comma del precedente art. 96, sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1909, nn. 805 e 812 e 17 luglio 1910, n. 501, alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, alle palestre ed ai campi di giuochi annessi agli edifici medesimi.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati, ai sensi delle citate leggi, in casi eccezionali ed uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di pubblica istruzione, alle Provincie ed ai Comuni per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.

L'onere a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo, non eccedente L. 25.000 annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 98.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 36 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 27).

I Comuni delle Provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifizi destinati alle scuole elementari, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni seguenti:

a) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere *b*) e *c*) non potrà eccedere la somma di L. 100.000 per ogni Comune;

b) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

c) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sarà ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo per gli altri;

d) i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.

La differenza tra il detto interesse a favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito, che potrà essere consentito sino al limite massimo di 50 anni.

Per le somme rappresentanti il costo degli edifici scolastici, eccedenti le L. 100.000 si applicheranno le disposizioni dei seguenti articoli 101 e 104.

Art. 99.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 37).

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui al precedente art. 98, lettera *a*), sarà iscritta per un decennio, in apposito capitolo, la somma di un milione.

Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi.

La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore, concessi per l'art. 98 ai Comuni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in aumento alla somma di cui al comma 3 dell'art. 96.

Art. 100.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 38 e legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 92).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue L. 530.000 allo scopo anche di estendere le disposizioni dei precedenti articoli 98 e 99 alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

Art. 101.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 24).

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di L. 240.000.000 in 12 anni, a far tempo dal 1° gennaio 1911.

La concessione sarà fatta nella somma di L. 20.000.000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione ai Comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni, quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Art. 102.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 1° e 2° comma).

Il servizio degli interessi delle somme mutuate, a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intiero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i Comuni dovranno garentirne il versamento.

I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 103.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 26 e 98).

Sulla quota di concessione annua di L. 20.000.000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna Provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite di tale quota, la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai Comuni interessati pei provvedimenti di loro competenza.

La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono obbligatori per i Comuni contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile.

Art. 104.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 28).

I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli 98, 100, 101 e 103 saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui di cui agli articoli 98 e 100.

Art. 105.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 67).

Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i Comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti articoli 101 al 104, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai Comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'articolo 101.

Art. 106.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 31).

Le Provincie e i Comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 101, 102 e 104 di questa parte prima del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifizi menzionati in questo articolo non potrà eccedere L. 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

Art. 107.

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 29).

Gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli 101 a 106 si intendono estesi anche a quei Comuni, che al momento dell'attuazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifizi scolastici.

Scuole agrarie

Art. 108.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 39).

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma del precedente art. 93 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal Governo, eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonchè la riduzione dell'interesse di favore.

L'onere dello Stato per tali concessioni non eccede L. 50.000 annue.

Le disposizioni del 1°, 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 94 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 30 giugno 1896, n. 250, per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo, fermo rimanendo che l'onere dello Stato non ecceda le L. 50.000 all'anno ed eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonchè la riduzione dell'interesse di favore.

Art. 109.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 40).

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, le Provincie e i Comuni, nell'interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni prescritte nei precedenti articoli dal 72 all'88.

I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del due per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50.000; del 2,50 per cento per i prestiti non eccedenti le L. 100.000 e del tre per cento per i prestiti eccedenti le L. 100.000.

Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base al precedente art. 108.

Art. 110.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 41).

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale per i prestiti di cui nel precedente articolo.

L'onere assunto dallo Stato per il concorso sopraddetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di L. 50.000 annue, compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio per l'esercizio 1906-907.

Art. 111.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 42).

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base ai precedenti articoli 109 e 110, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti.

Scuole forestali

Art. 112.

(Legge 14 luglio 1912, n. 834, art. 24).

Per provvedere alla costruzione ed all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella legge 14 luglio 1912, n. 834, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto dei precedenti articoli 109, 110 e 111.

L'onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di L. 10.000, e andrà a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.

Scuole professionali

Art. 113.

(Legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 10, 1° comma).

Le disposizioni dei precedenti articoli 109, 110 e 111 sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali, a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell'art. 5 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

§ IV.

Per opere riguardanti la pubblica igiene

Disposizioni generali

Art. 114.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 43).

L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 20 000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3ª), a favore dei Comuni del Regno al disotto di 10,000 abitanti, affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento.

Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico, e la somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50.000.

Art. 115.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 44).

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma del precedente articolo 114 sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, a favore dei Comuni del Regno al disotto di 10.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene.

L'onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti, in ciascun anno, ai termini del presente articolo, non eccede le L. 50.000.

Art. 116.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 45).

Il concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 35 anni, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, ai Comuni del Regno aventi una popolazione non maggiore di 20.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate alla esecuzione delle opere strettamente necessarie.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

I concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio per somma non eccedente le L. 50.000, sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno.

Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma del precedente art. 114.

Art. 117.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 46).

Il primo comma del precedente art. 116 è applicabile al concorso dello Stato assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 1902, n. 566, ai Comuni, anche eccedenti i 20 mila abitanti, ma non oltre i 50 mila, in base al censimento del 1901, i quali intrapresero l'esecuzione di opere riguardanti la provvista d'acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902.

L'onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L. 30.000, il quale fondo è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, congiuntamente all'altro indicato nel 3° comma dell'art. 116.

Art. 118.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 47 e 48).

L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 40.000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 13 luglio 1905, n. 399, a favore dei Comuni del Regno al disotto di 15.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e all'interesse del 3 per cento.

I Comuni devono estinguere i prestiti di cui al precedente comma e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede la somma di L. 50,000.

La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 119.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 49 e 50).

Il concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 50 anni ai sensi delle leggi 13 luglio 1905, n. 399 e 14 luglio 1907, n. 544, ai Comuni del Regno aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, ed ai loro Consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate nell'esecuzione delle opere strettamente necessarie.

I Comuni devono estinguere i debiti contratti per l'esecuzione delle predette opere e pagarne gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento e garantite anche con la sovrimposta provinciale, in caso di insufficienza di quella comunale.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d' interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei Comuni, sarà pagato in rate annue costanti.

L'onere dello Stato per i concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio, non può eccedere la somma di L. 120,000. I relativi stanziamenti sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 120.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 7).

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai Comuni del Regno, al disotto di 25.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei Comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, mutui all'interesse del due per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L. 50.000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

Art. 121.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8).

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.

Art. 122.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 48 (1° e 2° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 9 e 15).

I Comuni dovranno estinguere i prestiti di cui ai precedenti articoli 120 e 121 e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza tra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80.000 per i prestiti indicati nel precedente articolo 120, e di lire 40.000 per i prestiti di cui al successivo articolo 121.

Art. 123.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 49 (3° e 5° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 1, 2 e 15).

Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni del Regno, isolati od uniti in Consorzio, per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923.

La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti.

Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa dei depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

Art. 124.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 2).

Per gli effetti del precedente articolo i Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:

1ª Comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti;
2ª Comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti;
3ª Comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti;
4ª Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

I Comuni con popolazione fra i 50.001 e 100.000 abitanti garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi, al saggio di favore del 2 per cento, e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale.

Per i Comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui al precedente art. 123.

Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni ai Comuni della categorie 2ª, 3ª e 4ª. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.

La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai Comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª, sarà devoluta a preferenza ai Comuni della 4ª, e ai Comuni della 3ª su quelli della 2ª.

L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'art. 123, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal genio civile.

Nella sua relazione al progetto il genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico pel Comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei Consorzi suggeriti dal genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo art. 127.

Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del 2 per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno.

Art. 125.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 3).

I Comuni e i Consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni dei precedenti articoli 123 e 124 potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi tra i Comuni o i Consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei Comuni e Consorzi.

Nel regolamento di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 126.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 5).

L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai Comuni della 2ª, 3ª e 4ª categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme:

Per l'esercizio finanziario	1912-13	L. 358.000,
id.	1913-14	L. 358.000,
id.	1914-15	L. 478.000,
id.	1915-16	L. 478.000,
id.	1916-17	L. 478.000,
id.	1917-18	L. 478.000,
id.	1918-19	L. 478.000,
id.	1919-20	L. 478.000,
id.	1920-21	L. 597.000,
id.	1921-22	L. 597.000,
id.	1922-23	L. 597.000,
id.	1923-24	L. 597.000,

sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 5 972.000.

Per i mutui da concedersi ai Comuni della 1ª categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti,

ai termini dell'art. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del 2 per cento a carico dei Comuni e quello normale, non potrà eccedere L. 22.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, L. 29.500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e L. 36.800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè, sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 368.200.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

Art. 127.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 6 e 16).

Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art. 123, nonchè dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.

Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio.

In caso di rifiuto da parte del Comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

Art. 128.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 10 e 11).

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate negli articoli 120, 121, 123 e 130 della presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risoluta dal prefetto della Provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 129.

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 14).

I beneficî dei precedenti articoli 123 a 128 si intendono applicabili anche:

1° a quei Comuni che hanno già in corso lavori per provvista d'acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;

2° a quei Comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione o facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo;

3° a quei Comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio dell'art. 124 riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione;

4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri Istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti articoli 116 e 119 di questa legge. All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.

Art. 130.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51; testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179 e legge 25 giugno 1911, n. 586, articolo 15).

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli articoli 120, 121 e 123 sarà data la preferenza a quei Comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

Nei casi degli articoli 120, 121 e 124 (2° comma) il limite di cui al 1° comma dell'art. 179 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, sarà del terzo anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.

Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.

Disposizioni speciali

Art. 131.

(Legge 26 luglio 1888, n. 5315 (serie 3ª), articoli 1 e 2).

L'ammortamento del prestito di L. 1.550.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti con la legge 26 luglio 1888, n. 5615, a favore del comune di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche, è stabilito col concorso dello Stato nella proporzione di due settimi della rata annua dovuta per interessi o rimborso del capitale.

La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 132.

(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 26 (3° comma) e 42; legge 9 luglio 1903, n. 445, articoli 41 e 43 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).

Ai Comuni della Calabria, che inizieranno e completeranno entro dieci anni dal 27 giugno 1906 i lavori per la provvista di acqua potabile, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a questo scopo.

Il periodo di ammortamento di tali mutui non potrà mai essere inferiore a 35 anni.

Avranno diritto al sussidio, di cui al primo comma, e limitatamente per le annualità non ancora pagate a tutto il 1906, anche quei Comuni della Calabria che anteriormente al 27 giugno 1906 abbiano contratti mutui per conduttura di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla data stessa.

Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui, di cui al presente articolo, sarà provveduto mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno da fissarsi, per ogni esercizio finanziario, con la legge annuale di bilancio.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione

di quanto sopra, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Alla parte dei mutui previsti nel presente articolo, che rimane a carico dei Comuni, sono applicabili le disposizioni del precedente art. 124. Sono del pari applicabili ai Comuni della Calabria le disposizioni dei precedenti articoli 123 a 129 per tutto quanto essi contengono di maggiore giovamento ai Comuni medesimi.

Art. 133.

(Legge 19 luglio 1906, n. 390, articoli 5 e 8).

L'ammortamento dei mutui di complessive L. 800.000 autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, è stabilito in 50 anni e le relative annualità comprensive degli interessi e degli ammortamenti per metà sono a carico dello Stato, con inscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno, e per metà a carico degli enti mutuatari.

Le opere di cui sopra saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

Ai prestiti di cui al presente articolo sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute nei comma 5° e seguenti del successivo art. 148 di questa legge.

Art. 134.

(Testo unico 10 novembre 1907, n. 844, art. 81 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).

Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa, oppure col pagamento della metà della quota d'ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 132.

Art. 135.

(Legge 2 gennaio 1908, n. 9, articolo unico).

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di L. 2.750.000, all'interesse di favore del 3,50 per cento, estinguibile in 50 anni.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del Comune e quello normale stabilito per i prestiti concéduti dal menzionato Istituto e la relativa somma sarà stanziata nel bilancio del tesoro.

Art. 136.

(Legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 19 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).

Ai Comuni di Basilicata, non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantità insufficiente abbiano iniziato e completato entro il decennio dal 30 luglio 1908 la costruzione di nuove condutture, sarà accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota d'ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.

Eguale sussidio sarà concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.

Il termine per l'ammortamento dei mutui non potrà essere inferiore ai 35 anni.

Alla relativa spesa sarà provveduto con un fondo da inscriversi per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le singole concessioni non potranno però superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.

Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 132.

Art. 137.

(Legge 13 luglio 1911, n. 738, art. 4).

Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato, è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui estinguibili in 30 anni: uno di L. 125.000 all'interesse del 3 per cento da garantirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di L. 225.000 all'interesse normale della Cassa stessa.

La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3 per cento a carico del Comune sarà corrisposta dalla Amministrazione demaniale, la quale provvederà, per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di L. 225.000 mediante un annuo contributo pari all'annualità di ammortamento del prestito.

I due contributi del demanio saranno prelevati dalla quota degli utili ad esso spettanti dell'esercizio delle RR. terme di Montecatini, ai termini della legge 13 luglio 1911, n. 738, e dell'annessa convenzione, e, qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze.

All'uopo sarà iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiare dall'esercizio 1912-913 fino all'estinzione dei mutui.

La somma mutuata sarà pagata al Comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla osta del demanio.

Il progetto della fognatura dovrà riportare la preventiva approvazione del demanio ed i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dal 22 luglio 1911.

In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del Comune nella esecuzione delle opere di fognatura, potrà il demanio sostituirsi al Comune nella esecuzione delle opere medesime, fermo nel Comune l'obbligo della estinzione delle somme impiegate e del contributo negli annui interessi.

Art. 138.

(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 31).

Nei progetti tecnici per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista di acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per l'esecuzione della bonifica.

I Comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti, con le norme stabilite nei precedenti articoli dal 72 all'88, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I Comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà s'intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai Comuni nei quali sia territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto Ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal Comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del Comune.

Saranno determinate nel regolamento esecutivo della legge 13 luglio 1911, n. 774, le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 139.

(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 32).

I Consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più Comuni potranno sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

§ V.

Per opere stradali e per opere nei porti di 4ª classe

—

Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti

—

Art. 140.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 52 e legge 21 luglio 1910, n. 580, art. 17).

I Comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione di un quarto, e, quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti, potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato. Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.

Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche:

a) ai Comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;

b) ai Comuni che procedono all'ultimazione delle strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune;

c) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II e III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi Comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri.

Art. 141.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 53).

I Comuni, i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie, in base alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta.

Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i Comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al presente articolo.

Art. 142.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 54).

Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e il secondo comma dell'art. 141.

Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti articoli 140 e 141, sarà mantenuto in vigore l'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.

Opere nei porti di 4ª classe

—

Art. 143.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 56).

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intiero ammontare della spesa a loro carico, secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati.

Costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i Comuni isolati

—

Art. 144.

(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, articoli 1, 2, 3, 5).

Ai Comuni, eccettuati quelli della Basilicata e della Calabria, che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento, inscritte nel piano regolatore della rispettiva Provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dal 17 gennaio 1910, lo Stato rimborserà una somma corrispondente all'importo del progetto approvato, ivi compresa la quota per lavori imprevisti, salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati.

Tale somma sarà accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori, calcolandola in ragione del decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni e non potrà subire variazioni qualunque abbia a risultare l'effettivo importo della costruzione, la quale avrà luogo sotto l'alta vigilanza dei competenti uffici del genio civile.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1910, n. 5, i modi e i termini di tale rimborso, il quale non potrà mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto.

Nel caso previsto nei precedenti comma, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato.

La somma mutuata verrà rimborsata alla Cassa predetta dallo

Stato nei modi e termini stabiliti dal suddetto decreto del ministro dei lavori pubblici.

Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante l'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per metà a carico dei Comuni e per metà a carico dello Stato, che preleverà le somme occorrenti dal fondo complessivo di L. 39.500.000 di cui all'art. 1 della citata legge 2 gennaio 1910, n. 5.

Art. 145.

(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 7).

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.

Art. 146.

(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 8).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 144 e 145 della presente legge sono applicabili ai Comuni isolati delle Provincie di Basilicata e della Calabria, compresi nella tabella *D* della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nella tabella *C* della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate, per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all'esistente rete stradale, sarà effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato art. 144.

Il contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo stesso art. 144, sarà pagato con i fondi autorizzati in favore della Basilicata e della Calabria per la costruzione delle strade sovraccennate.

§ VI.

Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari

—

Prestiti per sospensione di sovrimposta sui terreni

—

Art. 147.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 57).

Nei compartimenti catastali, nei quali, secondo le norme in essi vigenti, sia già stato riconosciuto in caso d'infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all'abbuono dell'imposta erariale sui terreni, potranno le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell'abbuono dell'imposta erariale.

Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni, i Comuni e le Provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.

Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo catasto a termini però e con le norme dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti.

Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini del presente articolo, se trovansi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione autonoma di credito comunale o provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno successivo a quello del concesso sgravio.

Alle Provincie ed ai Comuni, ai quali in conseguenza dell'esonero o della sospensione della sovrimposta sui terreni, di cui sopra, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa dei depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 72 all'88.

Alluvioni e frane

—

Art. 148.

(Legge 7 luglio 1901, n. 341, articoli 7, 10 (1°, 2°, 3°, 6° e 7° comma), 11 (ultimo comma) e 12, e legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 11).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei Consorzi di Comuni e di Comuni per la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni.

Al pagamento delle annualità di tali prestiti lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 per cento sopra ogni 100 lire di capitale iniziale mutuato.

Questi contributi fanno carico ad una somma annua iscritta, ai termini della citata legge 7 luglio 1901, n. 341, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 20.000 per la durata di 35 anni, e all'altra somma annua di L. 25.000 iscritta, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 311, in aumento alla prima, nel bilancio stesso, anche per 35 anni.

Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue da inscriversi nel bilancio del predetto Ministero, rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per i capitali e per gli accessori.

La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risultano già interamente eseguiti all'atto della domanda, può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del genio civile.

Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato è commisurato alle somme effettivamente anticipate.

L'ammortamento di tali prestiti comincia dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata.

Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione di quanto sopra sono stesi su carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici.

Art. 149.

(Legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 6 e 8 e legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 12).

Sono estese ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente art. 148.

Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 150.000 iscritta, per la du-

rata di 35 anni, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4° comma del precedente art. 148.

Art. 150.

(Legge 8 luglio 1903, n. 311, articoli 7, 9 e 10).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 311, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per la riparazione e ricostruzione di strade, fabbricati ed opere pubbliche provinciali, consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902, è stabilito in un periodo di 35 anni.

Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 170,000 per la durata di 35 anni.

Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell'art. 148 meno i comma 1° e 3°.

Art. 151.

(Legge 3 luglio 1904, n. 313, articoli 7, 8 e 10).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 3 luglio 1904, n. 313, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali, consorziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni.

Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 40,000 iscritta, per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905.

Sono applicabili a tali prestiti le disposizioni dell'art. 148, meno i comma 1° e 3°.

Art. 152.

(Legge 13 luglio 1905, n. 400, articoli 9 e 20 e legge 28 giugno 1906 n. 271, art. 2).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 13 luglio 1905, n. 400, a Provincie, Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale, ed ai Consorzi per opere idrauliche, contemplate dal testo unico approvato con R. decreto 25 giugno 1904, n. 523, per la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche, provinciali, consorziali e comunali, danneggiate dalle alluvioni del 1° semestre 1905, è stabilito in un periodo di 35 anni estensibile, nei casi di comprovata necessità nei modi di legge, fino a 50 anni.

I mutui autorizzati sulla Cassa predetta alle Provincie e ai Comuni, che accordarono la sospensione delle sovrimposte ripartendole in 60 rate eguali bimestrali, ai termini dell'art. 19 della legge 13 luglio 1905, n. 400, sono garantiti da delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese, e, per la differenza, sulle rate delle sovrimposte normali.

Per i mutui di cui al presente articolo è fissato l'interesse del 4 per cento netto. Al pagamento di tali interessi lo Stato contribuisce in ragione di un terzo, al quale intento è inscritta la somma di L. 60,000 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio 1905-906.

Art. 153.

(Legge 29 dicembre 1907, n. 810, articoli 14 e 15).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 35 annualità e nei casi di provata necessità in 50 anni, a favore delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e dei Consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di Comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi.

Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle Provincie, Comuni e Consorzi di Comuni, lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l'importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (parte straordinaria), per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.

Art. 154.

(Legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 14; legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 10 e legge 29 dicembre 1907, n. 810, art. 16).

Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dalla data dell'infortunio.

Per la presentazione e documentazione di tali domande, di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla legge 29 dicembre 1907, n. 810, saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 22 gennaio 1905, n. 116, per l'applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 313, e su di esse sarà sentita la Commissione Reale, con sede in Roma, istituita a termini dell'art. 10 della citata legge 3 luglio 1904 con decreto Reale e composta di cinque membri, i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata legge del 29 dicembre 1907, n. 810.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre, ove ne riconosca il bisogno, modificazioni ed aggiunte al citato regolamento; esse saranno approvate con R. decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.

Alluvioni e frane (disposizioni speciali)

Art. 155.

(Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª, art. 1).

L'ammortamento del prestito di L. 64.500 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Campomaggiore allo scopo di abilitarlo a ricostruire nella nuova area del Comune gli edifizi comunali stati distrutti dalla frana del 10 febbraio 1885, è sottoposto alle condizioni tutte indicate nei 1° e 2° comma dell'art. 162 di questo paragrafo.

Art. 156.

(Legge 7 aprile 1889, n. 6018, serie 3ª, articoli 9 e 11).

L'ammortamento dei prestiti autorizzati fino all'importo di lire 200,000 sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Rosciano, nella provincia di Teramo, ed a favore dei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in quella di Chieti, agli esclusivi scopi di fare le opere necessarie per riparare i danni causati dalla inondazione dell'ottobre 1888, o prevenire danni futuri, è stabilito in 25 anni.

L'interesse di tali prestiti è corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, quanto al 3,50 per cento a carico dei Comuni mutuatari, e quanto al rimanente, fino a raggiungere la misura normale, mediante assegnazione fatta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 157.

(Legge 7 luglio 1901, n. 325, articoli 1, 2 e 3).

L'ammortamento del prestito di L. 44.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Acerenza per abilitarlo ad eseguire le opere di consolidamento della frana accaduta il 14 maggio 1901 e di difesa dell'abitato, è stabilito in 35 anni.

Al pagamento delle relative annualità lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di L. 880 per la durata di 35 anni.

Le opere anzidette dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, approvati dal Consiglio comunale.

Art. 158.

(Legge 7 luglio 1902, n. 301, articoli 1, 2 e 3).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di L. 138.500 al comune di Rossigno e di lire 62.000 al comune di Colliano, in provincia di Salerno, per metterli in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e fino alla concorrenza di lire 15,000 al comune di Aliano, in provincia di Potenza, per metterlo in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato. Queste opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali.

Tali mutui saranno accordati ai tre Comuni per la durata di anni 35.

Al pagamento dell'annualità dei mutui lo Stato contribuirà in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; e, a tale scopo, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la durata di 35 anni, la somma di lire 4310.

Le opere di cui al presente articolo ed al precedente 157, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 159.

(Legge 13 aprile 1911, n. 311, articoli 3, 4, e 28).

Le Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui, estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni di cui ai precedenti articoli dal 72 all'88.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi in ragione del 50 per cento. Il contributo dello Stato sarà inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per l'esecuzione delle opere suddette, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 160.

(Legge 13 aprile 1911, n. 311, articoli 21 e 28).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo al comune di Brisighella (provincia di Ravenna) fino alla concorrenza di lire 200.000 per la costruzione in nuova sede di quella parte dell'abitato denominata « Rione Trebbio » minacciata da movimenti franosi del sottosuolo e per estinzione di un prestito di lire 40.000 già contratto dal Comune per lo stesso scopo con la Cassa di risparmio di Ravenna.

Tale mutuo sarà accordato per la durata di anni 50 e con l'interesse del 4 per cento.

Al pagamento delle annualità comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento, lo Stato contribuirà nella misura del 2 per cento sul capitale iniziale mutuato. La somma all'uopo occorrente sarà inscritta nel bilancio dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1911-912.

Alle opere di cui al presente articolo è applicabile la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 159.

Art. 161.

(Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772), articoli 1, lettera *b*), 5 e 9 e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1 e 2, lettera *a*) e art. 21, 2° comma).

Le disposizioni del precedente articolo 159 si estendono alle Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio (per il solo comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari e Sassari per le opere di difesa degli abitati, per quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e per quelle di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911.

Tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del precedente comma, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione su ciascun atto dello scopo cui serve e con riferimento alla legge 12 luglio 1912, n. 772.

Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Art. 162.

(Legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), art. 8 e legge 6 agosto 1893, n. 473, art. 1, lettera *a*).

L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), a favore delle provincie di Genova e Porto Maurizio e dei Comuni delle medesime, anche nell'interesse delle Opere pie o di altri enti morali, nonchè a favore della provincia di Cuneo e dei Comuni di essa, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifici danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887, è stabilito in un periodo di 25 anni, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di quest'articolo all'interesse del 3,50 per cento, per annualità, di cui le prime cinque a totale carico dello Stato.

Per i rimanenti 20 anni le Provincie ed i Comuni pagano, con la garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte delle annualità corrispondente al 2,74 per cento, rimanendo a carico del bilancio della spesa del Ministero del tesoro la differenza a compimento dell'annualità intera dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti.

I Comuni che, in base alla legge 6 agosto 1893, n. 473, ottennero il prolungamento del periodo di ammortamento del proprio debito dipendente dai prestiti suddetti estingueranno il debito stesso mediante il pagamento di 45 annualità dell'1,731 per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui di quella parte delle 20 annualità poste a loro carico dal 2° comma del presente articolo.

Art. 163.

(Legge 20 febbraio 1899, n. 53, articoli 1 e 4).

L'ammortamento dei prestiti autorizzati dalla legge 20 febbraio 1899, n. 53, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie, ricostruire e riparare i loro edifizi e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898, è stabilito in 35 annualità, nel pagamento delle quali concorre lo Stato in ragione del 2 per cento

A tale scopo per la durata di 35 anni è iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di lire 50,000, devoluta, in concorso agli altri Istituti assuntori di operazioni a favore di privati, alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia e pagamento dei suoi crediti in capitale ed accessori.

Art. 164.

(Legge 18 agosto 1902, n. 356, articoli 5, 8, 9, 10 e legge 28 marzo 1907, n. 133, articolo unico).

L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Salò allo scopo esclusivo di abilitarlo a compiere le espropriazioni nei limiti del piano regolatore di cui all'articolo 4 della legge 18 agosto 1902, n. 356, ed a favore dello stesso comune di Salò o degli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1901, allo scopo esclusivo di abilitarli a riattare le vie, a riparare e ricostruire fabbricati ed opere pubbliche comunali, è stabilito fino a 35 anni.

Al pagamento delle annualità dei prestiti lo Stato contribuisce in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato.

Questi contributi fanno carico ad una somma iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la durata di 35 anni in lire 24.000 ai sensi della legge 18 agosto 1902, n. 356, succitata, ed all'altra somma di lire 6000 autorizzata in aumento alla prima e iscritta come sopra ai sensi della legge 28 marzo 1907, n. 133.

Però nei primi dieci anni il contributo è aumentato fino al 3 per cento e negli ultimi dieci anni diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intero periodo dei 35 anni, ai sensi della stessa legge 18 agosto 1902, non oltrepassi le indicate cifre.

Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui anche in garanzia e pagamento dei crediti degli enti sovventori ai privati e della Cassa dei depositi e prestiti per il capitale e per gli accessori.

A tali prestiti sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 148, eccettuati i primi quattro comma.

Art. 165.

(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 1, 2, 3, 12 e 94; legge 19 luglio 1906, n. 369, articolo unico; R. decreto 29 luglio 1906, n. 403, art. 1 e legge 14 luglio 1907, n. 538, art. 1, 1° comma).

Per i Comuni delle tre Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria le rate 5ª e 6ª dell'anno 1905 e quelle del 1906 d'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese pel terremoto del settembre 1905 in Calabria e non comprese negli sgravi definitivi e negli abbuoni concessi ai contribuenti con imponibile complessivo non superiore a L. 5000, sono ripartite in 48 rate eguali e pagate con quelle a scadere negli anni dal 1907 al 1914.

Le quote di sovrimposte sospese o sgravate, vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, sono ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle a scadere a cominciare dall'anno 1907.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione, purchè ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione.

Le disposizioni del presente articolo, meno l'abbuono ai contribuenti con imponibile non superiore a L. 5000, sono estese ai seguenti Comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto del settembre 1905: Alì, Barcellona, Bauso, Calvaruso, Castroreale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Lipari, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Rometta, Santa Lucia del Mela, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Tripi, Valdina e Venetico.

Art. 166.

(Legge 14 luglio 1907, n. 538, articoli 3 (1° e 3° comma), 4 e 5).

A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i Comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto del settembre 1905 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro.

Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro verserà direttamente la quota stessa agl'Istituti suddetti.

Pel pagamento delle sovrimposte ai Comuni ed alle Provincie, di cui al presente articolo, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciate a garanzia di prestiti concessi a Provincie e Comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'articolo 1287 del Codice civile.

I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti mutuatari abbiano verso il tesoro, in dipendenza del primo comma del presente articolo.

Art. 167.

(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 13, 14 e 26 (ultimo comma); legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 5; regolamento 24 dicembre 1906, n. 679, art. 5; legge 11 luglio 1907, n. 534, art. 1; legge 19 luglio 1907, n. 549, art. 4 e legge 9 luglio 1908, n. 445, articolo 47).

Le Provincie e i Comuni della Calabria, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto del settembre 1905, possono, su domande presentate entro il 6 gennaio 1909, contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.

Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

I ricorsi, i documenti e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del presente articolo e dei precedenti 165 e 166, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Il disposto del precedente comma di quest'articolo si applica anche ai prestiti che le Provincie e i Comuni della Calabria assumano con la Cassa dei depositi e prestiti e con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sia per trasformare debiti contratti da detti enti con la stessa Cassa e con la stessa sezione autonoma, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati a tutto l'anno suddetto.

Art. 168.

(Legge 25 giugno 1908, n. 355, art. 2).

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in provincia di Reggio Calabria, indicati nell'elenco annesso alla legge 25 giugno 1908, n. 355, a cominciare dal 1° gennaio 1908, il maggior carico di sovrimposta sia comunale e sia provinciale, derivante dal minor reddito inscritto nei ruoli di imposta sui fabbricati in dipendenza dei discarichi operati a causa del terremoto, e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, va a carico del tesoro (1).

Art. 169.

(Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 8 (4° e 5° comma); R. decreto 6 ottobre 1909, n. 700, art. 1, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579; legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 74 e Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58).

A carico dello Stato, con iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro, sarà corrisposta alle Provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti, in seguito agli sgravi dipendenti dal terremoto.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento, è concesso l'esonero delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici fino al 31 dicembre 1913 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le L. 5000.

Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle Provincie ed ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

---

(1) Elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907:

Africo.
Agnana.
Anoia.
Antonimina.
Ardore.
Bagaladi.
Bagnara.
Benestare.
Bianco.
Bivongi.
Bova.
Bovalino.
Brancaleone.
Bruzzano.
Calanna.
Camini.
Campo.
Cannitello.
Canolo.
Caraffa.
Cardeto.
Careri.
Caridà.
Casignana.
Cataforio.
Catona.
Cimina.
Cinquefrondi.
Cittanova.
Condofuri.
Delianova.
Feroleto della Chiesa.
Ferruzzano.
Fiumara.
Galatro.
Gallico.
Gallina.
Gerace Marina.
Gerace Superiore.
Giffoni.
Gioja Tauro.
Gioiosa Jonica.
Grotteria.
Jatrinoli.
Laganadi.
Mammola.
Maropati.
Martone.
Melicuccà.
Melito Porto Salvo.
Malochio.
Montebello.
Monasterace.
Motta San Giovanni.
Oppido Mamertino.
Palizzi.
Pazzano.
Placanica.
Pellaro.
Platì.
Podargoni.
Polistena.
Portigliola.
Precacore.
Radicena.
Reggio Calabria.
Riace.
Roccaforte.
Roccella Ionica.
Roghadi.
Rosarno.
Salice.
Sambatello.
Sant'Alessio.
Sant'Eufemia.
San Giorgio Morgeto.
Sant'Ilario al Jonio.
San Lorenzo.
San Luca.
San Pier Fedele.
San Procopio.
San Roberto.
Sant'Agata.
Santa Cristina.
Santo Stefano.
Scido.
Scilla.
Seminara.
Siderno.
Sinopoli.
Staiti.
Stignano.
Stilo.
Terranova.
Tresilico.
Varapodio.
Villa San Giovanni.
Villa San Giuseppe.

Art. 170.

(Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 11, 1° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto il 1908.

Art. 171.

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 39 (1°, 2° e 3° comma) e 40; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 8 (ultimo comma) e legge 6 luglio 1912, n. 801, art. 16, 1° comma).

I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro cinque anni dal 21 luglio 1910, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e lo Stato contribuirà per metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale stabilita a favore dei danneggiati dal terremoto di cui al primo comma di questo articolo.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tali limiti potranno esser contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Contro i decreti Reali che approvano i piani regolatori non è ammesso alcun gravame.

I mutui di cui al presente articolo sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

Art. 172.

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 41).

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 è inscritta la somma di L. 450.000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le L. 450.000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 173.

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 42; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 47 (1°, 2° e 3° comma) e legge 7 marzo 1912, n. 190, articolo unico).

La parte straordinaria del bilancio dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri Comuni di cui al primo comma dell'art. 171.

minciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione oventi straordinari stabiliti con l'art. 2 della legge del 12 gen- 1909, n. 12, e con l'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, i bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse d'introdurre durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti Comuni dal R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, convertito nella legge 7 marzo 1912, n. 190.

Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore o di ampliamento nei Comuni di cui ai due primi comma di quest'articolo.

Art. 174.

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 43 e 55).

Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi, potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I Comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, o che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate in quest'articolo e nei precedenti 171 e 173 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 175.

(Legge 28 luglio 1911, n. 842, articoli 1 (1° comma) e 8 1°, 2° e 3° comma).

I mutui di cui al precedente articolo 171 potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale medesima, all'assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del Comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.

In tal caso il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del Comune, sarà estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al 1923, termine dell'addizionale.

La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei Comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

Art. 176.

(Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 4 (1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma), 5 (2° comma) e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 14).

A carico dello Stato sarà corrisposto alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano, in provincia di Salerno, ed ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo in seguito agli sgravi di cui nella legge predetta. Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Le rate 3ª, 4ª, 5ª e 6ª dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

Le quote di sovrimposte sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in 24 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare ai Comuni di cui al primo comma del presente articolo ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui sopra non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dal precedente articolo 74.

Art. 177.

(Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 5 (1° comma), 6 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 311, art 6).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni di cui al primo comma del precedente articolo 176, ed al comune di Candela, in provincia di Foggia, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la Cassa stessa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

Gli anzidetti Comuni, anche nell'interesse di Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degl'interessi.

Art. 178.

(Legge 21 luglio 1911, n. 841, art. 3).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia ed al comune di Catania fino alla concorrenza di L. 300.000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di una strada dall'abitato di Nicolosi all'Osservatorio astronomico etneo.

La ripartizione tra la provincia ed il comune di Catania degl oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione tra i due enti.

Art. 179.

(R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera *d*), 5, e 9, e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, 2, lettera *b*) e 21, 2° comma).

Le disposizioni del precedente art. 161 si estendono all'Ammini-

strazione provinciale di Catania ed ai Comuni di quella Provincia per le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella anzidetta Provincia, con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte.

Art. 180.

(Legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 9, 10 e 21, 2° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Castiglione di Sicilia un mutuo fino al massimo di L. 20.000 per soddisfare oneri assunti pel mancato provento del taglio del bosco comunale distrutto dalla lava e per far fronte al mancato introito del 1911 dei censi comunali sulle quote di terreni demaniali distrutti dalla lava.

Il mutuo sarà ammortizzabile in cinquanta anni e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento in misura della metà, mediante apposita assegnazione da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Al prestito di cui sopra si estende la disposizione del 2° comma del precedente art. 161.

A carico dello Stato sarà corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovraimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data della eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

§ VII.

Prestiti varî a favore di determinate Provincie e Comuni

Provincie e comuni della Sicilia, della Sardegna e comuni delle isole d'Elba e del Giglio

Art. 181.

(Legge 24 dicembre 1896, n. 551, articoli 1, 5 e 2, 1° comma).

Sono ammortizzabili in 50 anni i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 551, alle provincie ed ai comuni della Sicilia e della Sardegna ed ai comuni delle isole d'Elba e del Giglio per dimettere debiti portanti un interesse non superiore al 4 per cento, o per trasformare, mantenendo fermi i saggi della concessione originaria, i mutui di favore concessi dalla Cassa medesima ad un interesse inferiore al 4 per cento.

Comune di Roma

Art. 182.

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 4).

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di L. 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dai precedenti articoli dal 72 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al Comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche.

È del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a L. 500.000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla presente legge, articoli dal 72 all' 88.

Art. 183.

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 10).

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 5 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dagli articoli dal 7 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare anche ai sensi dell'art. 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

Art. 184.

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13 ed allegato *C*, art. 1).

Il mutuo concesso al comune di Roma, per conto dell'Istitut delle case popolari, ai termini dell'art. 13 della legge 11 luglio 1907. n. 502, per l'anticipazione della somma di L. 3.000.000 assegnata all'Istituto predetto dall'Amministrazione comunale, è estinguibile in dieci annualità di L. 300.000 ognuna, garantite sull' anticipazione dello Stato al Comune, stabilita dall'art. 3 della detta legge.

Art. 185.

(Legge 6 aprile 1908, n. 116, art. 6).

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, alle condizioni di cui al precedente art. 183, un altro prestito di L. 10.000.000 da destinarsi dal Comune a favore dell'Istituto delle case popolari di Roma, alle condizioni e con le garanzie stabilite con decreto Reale.

Art. 186.

(Legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 4 ed annesso allegato *B*).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali di cui al seguente elenco.

Salva l'osservanza delle prescrizioni di questa e di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento esecutivo della legge 15 luglio 1911, n. 755, nel quale sono altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui:

a) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari urbane L. 3.500.000;

b) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari dell'Agro L. 2.000.000;

c) costruzione di nuovi edifizi per le scuole secondarie lire 4.000.000;

d) acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana L. 800.000;

e) opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per le malattie infettive diffusive L. 1.500.000;

f) acquisto di nuovo materiale per il mattatoio L. 400.000;

g) costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili L. 1.200.000;

h) costruzione di mercati L. 4.000.000, ivi compreso L. 2.500.000, facenti parte del mutuo di L. 15 milioni autorizzato col precedente art. 182;

i) costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti L. 1.100.000;

k) costruzione dei collettori delle fogne L. 6.500.000.

Comune di Napoli

Art. 187.

(Legge 7 luglio 1902, n. 318, articoli 1, 2 e 3; legge 5 luglio 1908, n. 351, articoli 1 e 3 e annessa convenzione, art. 4 e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 11).

L'ammortamento delle residue L. 9.142.524,08 al 31 dicembre 1908

del prestito di originarie L. 9.500.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Napoli per l'estinzione di passività fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformità della tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, è stabilito all'interesse del 4 per cento in 50 annualità, con decorrenza dal 1909, di L. 418.609,54 ciascuna garantite:

a) col pagamento diretto da parte del Ministero del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti della somma annua di L. 400.000 da esso dovuta al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164;

b) col rilascio alla Cassa stessa, da parte del Comune, di 50 delegazioni di L. 18.609,54 sulla sovrimposta fondiaria con la decorrenza dal 1° gennaio 1909.

L'annualità di cui alla lettera *a*) è dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed è pagabile il 30 giugno di ogni anno dal 1909 al 1958 inclusivo.

È ammessa compensazione tra le categorie di spese indicate nella suddetta tabella.

Ove dalle liquidazioni definitive risulti una somma totale di debito minore delle L. 9.500.000, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad invertire la somma residua destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1.284.018, contratto dal Comune con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.

L'ammortamento del residuo debito liquidato al 31 dicembre 1908 di L. 47.287.844,76, proveniente dai mutui concessi a tutto il 1900 dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Napoli, meno il prestito 20 giugno 1883 per costruzione di edifici scolastici, è stabilito in 50 annualità decorrende dal 1° gennaio 1909, calcolate al saggio d'interesse del 3,80 per cento.

Il pagamento delle annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio dei prestiti suddetti, concessi con R. decreto 24 dicembre 1908 di L. 47.287.844,76 e L. 9.142.524,08, e dell'altro mutuo di L. 441.000, concesso con R. decreto 6 febbraio stesso anno al 4 per cento, è anticipato dal tesoro a principiare dal 1911 fino al 1920, e l'importo delle annualità medesime, coi relativi interessi composti, a decorrere dal 1921, sarà riscosso dal tesoro in 50 anni al saggio d'interesse corrente.

Le somme occorrenti per le anzidette anticipazioni verranno prelevate dalle disponibilità di cassa e inscritte mediante decreto del ministro del tesoro ad uno speciale capitolo della categoria « Movimento di capitali » nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 188.

(Legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 6; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4; legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, nonchè annessa convenzione, art. 2; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli coll'interesse del 3,50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di L. 15.500.000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni, per provvedere, ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 351, e dell'art. 2 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, alla esecuzione delle opere dichiarate di pubblica utilità, necessarie alla creazione di una zona aperta agli effetti del dazio consumo e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 570.

Pel rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale per i mutui e quello di favore fissato nel presente articolo è autorizzato analogo stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro.

L'approvazione dei progetti nei riguardi tecnici di competenza del genio civile e le attribuzioni che gli spettano per i mutui di cui al presente articolo e per i versamenti di cui al successivo art. 192, sono affidati al funzionario del genio civile aggregato alla sezione speciale in Napoli della direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Art. 189.

(Legge 8 luglio 1904, n 351, articoli 18 (1° comma) e 26; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4 e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 10, 1° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla esecuzione delle opere ed all'impianto completo del servizio pubblico relativo alla derivazione di tutta la forza idraulica ricavabile dalle sorgenti del Volturno situate alla quota di 548 metri sul livello del mare, in territorio di Rocchetta, provincia di Campobasso, allo scopo di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Napoli, ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonchè un altro prestito per la somma occorrente alla esecuzione delle opere dell'impianto idroelettrico sul tratto del Volturno compreso tra il Rivo di Rocchetta ed il Vandrà, concessa dalla legge 5 luglio 1908, n. 351, in sostituzione della derivazione del fiume Tusciano accordata dalla predetta legge 8 luglio 1904.

I prestiti si faranno in più rate da determinarsi a seconda dell'avanzamento dei lavori, con l'interesse del 3,50 per cento, e saranno autorizzati per ciascuna rata in cinquanta anni.

Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'interesse sarà del 2,50 per cento.

Nei primi dieci anni dalla corresponsione di ciascuna rata il Municipio pagherà soltanto l'annualità d'interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quaranta anni pagherà le annualità comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento del capitale.

Le annualità come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda riguardante il servizio pubblico di cui sopra e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

Ai mutui di cui al presente articolo è applicabile il 2° comma dell'art. 188.

Art. 190.

(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, ed annessa convenzione, art. 3; legge 20 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 8 e 12).

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli un altro prestito di complessive L. 14.200.000 alle condizioni più favorevoli fra le normali, per mettere in grado il Comune stesso:

a) di eseguire opere pubbliche urgenti e cioè: completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricature di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie;

b) di estinguere due debiti antichi a gravose condizioni, uno dei quali di circa L. 2.200.000 con la Società di credito immobiliare, succeduta a quella dei mercati e macelli, e l'altro di circa L. 600.000 con la Società dei tramways;

c) di pagare al tesoro le quote di concorso per le opere di risanamento della città, di L. 500,000 per l'anno 1907, di L. 1.000.000 pel 1908 e di L. 1,000,000 pel 1909;

d) di costruire un ospedale per i tubercolotici preventivato in L. 1.200.000.

Tale prestito sarà fatto in più rate e da determinarsi rispettivamente:

1° a seconda dell'approvazione dei progetti e degli appalti, del graduale avanzamento, ultimazione e collaudo delle opere di cui a precedenti comma *a*) e *d*), in base a dichiarazione del prefetto,

inteso l'avviso del funzionario del genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici aggregato alla sezione di cui all'ultimo comma del precedente art 188, al quale funzionario spetta l'approvazione dei progetti tecnici nei riguardi della competenza del genio civile;

2° in corrispondenza dei debiti da estinguere e del pagamento delle quote di concorso di cui ai comma *b*) e *c*).

Art. 191.

(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 ed annessa convenzione, art. 5).

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di L. 5.000.000 per la costruzione di edifici per le scuole elementari.

Art. 192.

(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, ed annessa convenzione, articoli 6, 7 e 8; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8).

Le rate dei mutui concessi al Comune di cui ai precedenti articoli 188 e 190 saranno versate nella sezione di R. tesoreria provinciale di Napoli.

Presso la detta sezione di R. tesoreria verrà aperto apposito conto corrente pel fondo destinato all'esecuzione delle opere, alla estinzione dei debiti ed ai pagamenti delle quote di concorso, di cui ai succitati articoli.

Tale conto corrente sarà tenuto separato e distinto dall'altro speciale per le opere di risanamento, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1885 ed in esso si iscriveranno a debito (dare) le somme provenienti dai mandati della Cassa depositi e prestiti a misura che vengono versate, ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo predetto.

I pagamenti da farsi a carico del fondo speciale, di cui ai precedenti comma di questo articolo, non potranno essere altrimenti eseguiti che per mandati emessi dal sindaco di Napoli, o da chi ne fa le veci, col visto del capo della sezione, di cui all'ultimo comma del precedente art. 188, e corredati di regolari liquidazioni e certificazioni, ove occorrano, vistate dal funzionario del genio civile aggregato alla sezione stessa.

I collaudi di tutte le opere contemplate nei precedenti articoli 188, 190 e 191 saranno eseguiti da una Commissione di tre ingegneri, dei quali uno sarà nominato dal Municipio e due, cioè un commissario ed il presidente, per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Comune di Palermo

Art. 193.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 3; legge 24 dicembre 1896, n. 551, art. 7 (2° comma) e legge 19 maggio 1904, n. 185, art. 8).

L'ammortamento dei prestiti autorizzati per la somma di 30 milioni ai sensi della legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª), modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Palermo in corrispondenza alle opere già fatte e da farsi pel risanamento della città, previa estinzione dei debiti del Comune esistenti al 14 luglio 1887 verso la Cassa medesima, è stabilito in un periodo non eccedente 50 anni coll'interesse del 3,50 per cento all'anno e con la garanzia di delegazioni sulla sovraimposta comunale alla imposta fondiaria.

Per la residua parte di lire 10.500.000 i prestiti di cui sopra sono destinati, ai sensi della legge 19 maggio 1904, n. 185, all'esecuzione delle seguenti opere in sostituzione di quelle rimaste da compiere del piano particolareggiato approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344, di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, ferme restando, per le opere sostituite, le disposizioni dell'art. 2 della legge predetta:

1° costruzione della via Roma dalla stazione centrale alla via Cavour	L. 4.376.180
2° pavimentazione e fognatura delle strade esterne	» 4.323.820
3° costruzione di un nuovo macello	» 800.000
4° concorso per la costruzione d'un nuovo ospedale	» 1.000.000
	L. 10.500.000

Il piano particolareggiato delle predette opere e l'elenco delle opere da rinviare dovranno essere approvati per decreto Reale sopra proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

Le annualità dovute per interessi ed ammortizzazione dei prestiti di cui al presente articolo per quella parte che non può essere compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovraimposta comunale all'imposta fondiaria, saranno garantite con delegazioni che, in luogo e vece del comune di Palermo, rilascerà la provincia di Palermo sulla sovrimposta provinciale.

Comune di Pisa

Art. 194.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª), articoli 1 e 3 e legge 6 giugno 1907, n. 320, articoli 1 e 2).

A termini della legge 6 giugno 1907, n. 320, è stabilito in 50 anni al saggio del 3,50 per cento all'anno l'ammortamento del residuo debito del comune di Pisa verso la Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei mutui che fino alla concorrenza di 20 milioni gli furono concessi in base alla legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª) e dei quali fu già prolungato l'ammortamento in base all'art. 23 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal 1908-909, sarà stanziato il concorso dello Stato nel pagamento degl'interessi dei prestiti trasformati, nella misura dell'1,50 per cento in corrispondenza dell'originaria differenza tra il saggio normale vigente nel 1887 e quello ridotto del 3,50 per cento.

Le annualità dovute per interessi ed ammortizzazione dei prestiti di cui al presente articolo per quella parte che non è compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovrimposta comunale alla imposta fondiaria, sono garantite con delegazioni rilasciate dalla provincia di Pisa sulla sovrimposta provinciale in luogo e vece del comune di Pisa.

Per un periodo di 15 anni, in esecuzione della legge 6 giugno 1907, n. 320, il comune di Pisa sarà sottoposto alla tutela della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, ai sensi delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 19 maggio 1904, n. 185. Il bilancio normale del Comune e le sue variazioni annuali verranno, per l'anzidetto periodo, approvati dalla Commissione Reale, sentita la Cassa dei depositi e prestiti.

Comune di Scansano

Art. 195.

(Legge 20 luglio 1897, n. 321, art. 3).

L'ammortamento dei mutui autorizzati con la legge 20 luglio 1897, n. 321, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Scansano in lire 56.593.25 per trasformare il residuo al 31 dicembre 1896 del prestito 6 novembre 1882 di lire 90.000, e in lire 105.031,79, per dimissione di debiti e per saldare la spesa dell'edificio scolastico e di lavori edilizi, è stabilito in 50 annualità, al saggio del 2,50 per cento con la garanzia di delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

La differenza tra l'interesse a carico del Comune e quello nor-

male dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti è corrisposto dallo Stato con l'assegnazione di lire 3032,88 nel bilancio del Ministero dell'interno a cominciare dall'esercizio 1897-98.

Comune di Comacchio

Art. 196.

(Legge 23 agosto 1900, n. 315, art. 1).

L'ammortamento del mutuo di L. 675.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del comune di Comacchio, è stabilito in 50 annualità al tasso normale.

L'ammortamento del capitale comincierà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due terzi sul bilancio del Comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.

Comune di Torino

Art. 197.

(Legge 18 agosto 1904, n. 521, articoli 1 e 2 ed annessa convenzione, articoli 5 (2° comma), 6 (1°, 4°, 5° e 6° comma) e 7-*bis*).

Sui primi quattro milioni della somma di L. 8.000.000 mutuata dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Torino, giusta la convenzione 14 aprile 1904, approvata con la legge 18 agosto 1904, n. 521, tra l'Amministrazione della guerra ed il municipio di Torino, per cessioni e permute d'immobili, lo Stato contribuirà al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento e con stanziamenti nel bilancio del Ministero della guerra.

La somma di due milioni da anticipare al Ministero della guerra sarà dallo Stato rimborsata al Municipio in dieci rate annuali di 200.000 lire ciascuna, e la prima rata sarà corrisposta dopo un anno computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima rata di anticipazione.

Pei primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento all'anno.

Art. 198.

(Legge 30 giugno 1912, n. 747, art. 3 ed annessa convenzione 23 aprile 1912, art. 11, 2° comma).

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a mutuare al comune di Torino la somma di lire 4 milioni, al saggio del 4 per cento, oltre la somma di lire 2 milioni, già somministratagli, ai sensi dell'art. 16 della precedente convenzione stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581.

Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 35 anni o in altro periodo di tempo, secondo gli accordi che saranno presi all'uopo colla Cassa dei depositi e prestiti.

La somministrazione del nuovo mutuo è subordinata alla dimostrazione da parte del Comune della erogazione della somma di lire 2 milioni già mutuata, e sarà fatta ratealmente a misura che progrediranno i lavori di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari e di quello per la officina governativa delle carte-valori, secondo accordi da prendersi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 199.

(Legge 21 luglio 1911, n. 802, articolo unico).

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti da concedere al comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti, potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 76.

Comune di Ancona

Art. 200.

(Legge 22 giugno 1905, n. 294, art. 3 ed annessa convenzione 20 maggio 1904, articoli 8, 9, 10 e 13).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, giusta la convenzione 20 maggio 1904, tra l'Amministrazione dello Stato ed il municipio di Ancona, approvata con la legge 25 giugno 1905, n. 294, a concedere al comune di Ancona in corrispondenza all'onere massimo dello Stato per la costruzione di un palazzo in quella città ad uso esclusivo degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono, un mutuo di L. 312.000 con ammortamento in 25 anni.

Il Comune riceverà ogni anno dallo Stato l'annualità che il Comune dovrà versare per delegazioni alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo delle L. 312.000.

Finchè non sarà stata liquidata la contabilità finale della spesa, l'ammontare delle annualità da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, verrà ragguagliato a un venticinquesimo della somma di L. 312.000, coi relativi interessi, salvo a determinare l'esatto ammontare delle annualità residuali qualora dalla detta liquidazione la spesa effettivamente sostenuta dal Comune risultasse inferiore a L. 312.000.

Il pagamento della prima annualità avrà luogo quando il palazzo sarà ultimato e collaudato.

Il municipio di Ancona è esonerato dal pagamento di imposte o tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della suddetta convenzione.

Comune di Vicenza

Art. 201.

(Legge 13 luglio 1911, n. 843, articoli 2 e 3).

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui ai precedenti articoli dal 72 all' 88 un mutuo da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del Comune per l'accasermamento delle truppe in quella città, di cui all'art. 5 del compromesso approvato con legge 13 luglio 1911, n. 843.

Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di L. 500.000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti, ecc. », per essere nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. ».

Comuni Silani

Art. 202.

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 1).

Ai 55 Comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Piane-Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Albi, Cicala, Petilia Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di am-

ministrazione, gli interessi del fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876.

Le somme così attribuite sono destinate:

1° al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;

2° alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.

Art. 203.

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 2).

Il riparto degli interessi ai singoli Comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886, omologata con sentenza del tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun Comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite.

Tale reparto risulterà da tabella approvata, entro un mese dalla promulgazione della legge 27 giugno 1912, n. 766, con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai Comuni interessati.

Art. 204.

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 3).

A favore della Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento della quota di ammortamento di cui al precedente articolo 202, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun Comune la direzione generale del demanio.

I Comuni non sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'art. 202 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto.

Art. 205.

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 4).

La quota d'interesse spettante ai Comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella legge 27 giugno 1912, numero 766, sarà dalla direzione generale del demanio conteggiata od impiegata a l'acquisto di rendita intestata a ciascun Comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della detta legge.

Art. 206.

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5).

Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda Silana, potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo Silano dalla direzione generale del demanio alla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Comune di Cosenza

Art. 207.

(Legge 30 giugno 1912, n. 746, art. 4).

Per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Cosenza, di cui nella legge 30 giugno 1912, n. 746, il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo. Esso sarà ammortizzabile in 50 anni e lo Stato contribuirà in ragione del quindici per cento nel pagamento delle annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento.

Provincia di Napoli

Art. 208.

(Legge 27 dicembre 1903, n. 502, articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 1, 2° comma).

È stabilito in 50 anni, in base alla legge 19 luglio 1906, n. 364, mantenuto fermo il beneficio fino al 1912 della riduzione delle annualità di cui al 2° comma del presente articolo, l'ammortamento del prestito autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti per trasformare i seguenti debiti:

a) il residuo del prestito di L. 4.946.697,27 concesso ai sensi della legge 27 dicembre 1903, n. 502, con ammortamento in 50 anni all'interesse del 4,50 per cento, per la trasformazione di altri mutui che la provincia di Napoli aveva verso la Cassa stessa al 31 dicembre 1902;

b) il residuo del prestito di L. 853.000 concesso, come sopra, con ammortamento in 50 anni al saggio ordinario d'interesse, alla Provincia medesima per colmare i disavanzi del bilancio a tutto l'esercizio 1903.

Per gli anni 1903 e successivi nei quali è devoluta nei limiti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290, al fondo per il risanamento della città di Napoli la sovrimposta provinciale sui fabbricati attualmente in proprietà o che per il compimento dell'opera diverranno proprietà della Società per il risanamento, l'annualità complessiva dovuta dalla Provincia alla Cassa dei depositi e prestiti è ridotta in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1903 predetta di L. 100.000 da capitalizzarsi ed estinguersi insieme coi relativi interessi, accrescendo del correlativo importo le successive annualità.

CAPO III.

Anticipazioni al tesoro dello Stato

Sezione I.

Per il pagamento delle pensioni

Art. 209.

(Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 1 e 3 dell'allegato *M*).

La somma anticipata al tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, ai termini dell'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279, fino a tutto l'esercizio 1894-895, aumentata degli interessi accumulati al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-896 e 1896-897, le è rimborsata a cominciare dall'esercizio 1897-898 mediante una annualità fissa di L. 5.000.000 pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interesse del 4 per cento netto.

Sezione II.

Per lavori pubblici urgenti

Art. 210.

(Legge 28 dicembre 1902, n. 547, art. 2 e legge 6 giugno 1907, numero 300, art. 3).

Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito col tesoro in dipendenza dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificato con l'art. 3 della legge 6 giugno 1907, n. 300, concernente l'anticipata esecuzione dei lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato, saranno rimborsate entro otto esercizi a decorrere dal 1907-908.

Sulle somme stesse è corrisposto l'interesse del 4 per cento.

Sugl'interessi non è dovuta l'imposta di ricchezza mobile.

Sezione III.

Per le scuole italiane all'estero

Art. 211.

(Legge 12 febbraio 1903, n. 42, articoli 1 e 2).

Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifizi ad uso delle scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate di ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui di cui sopra dovrà essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi e i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole italiane all'estero non di proprietà dello Stato, siano contenuti nella complessiva somma di L. 125.000.

Sezione IV.

Per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Padova

Art. 212.

(Legge 10 gennaio 1904, n. 26, articoli 1 e 2 (1° e 2° comma) e articolo 3).

La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al tesoro dello Stato la somma di L. 1.100.000 secondo le richieste che le verranno dal ministro del tesoro su proposta di quello dell'istruzione pubblica, nella misura necessaria alla esecuzione dei lavori di cui nella convenzione approvata con l'art. 1 della legge 10 gennaio 1904, n. 26, per l'assetto ed il miglioramento della R. Università di Padova.

Le somme fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti e quelle versate dalla provincia e dal comune di Padova, ai termini della convenzione predetta, per la corresponsione dei loro contributi fissati rispettivamente in L. 250.000 per la Provincia e L. 500.000 per il Comune, verranno imputate ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'entrata.

L'annualità da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione delle somme fornite come sopra e pel pagamento dei relativi interessi, nella ragione del 4,25 per cento, sarà iscritta per un periodo di 40 anni nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica, a cominciare dall'esercizio 1903-904.

Sezione V.

Per la frana di Campomaggiore

Art. 213.

(Legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 58, lett. *c*) e legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 8).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai termini degli articoli 53, lettera *c*), della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 8 dell'altra legge 14 luglio 1907, n. 554, relativi alla frana di Campomaggiore, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad un'annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da iscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25.000 stabilita dall'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Art. 214.

(Legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 1).

La Cassa dei depositi e prestiti oltre l'anticipazione di cui all'articolo precedente è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 554, le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma corrispondente ad una annualità di L. 27.000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da inscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

Sezione VI.

Per lavori e forniture ferroviarie

Art. 215.

(Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10 e legge 19 aprile 1906, n. 127, articoli 1 e 4, 1° comma).

I mutui assunti dal tesoro dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti per la provvista dei fondi occorrenti ai lavori o alle forniture ferroviari, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, all'interesse annuo del 3,75 per cento netto per i primi 5 anni, e del 3,50 per gli anni successivi, sono ammortizzabili in 40 anni.

Le annualità necessarie per l'estinzione e relativi interessi dei mutui sono inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sezione VII.

Per il riscatto del Benadir e per la Somalia italiana

Art. 216.

(Legge 2 luglio 1905, n. 319, art. 7; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 8 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico, ultimo comma).

La somma di L. 2.761.595,96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione ordinaria di L. 3.600.000 occorsa per il riscatto del Benadir, anzichè essere estinta con le residue annualità pagabili dal 1910-911 al 1918-919 secondo la tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 499, sarà corrisposta alla Cassa medesima, a cura del Ministero degli affari esteri, in 35 annualità posticipate di L. 147.958,91 calcolate al saggio d'interesse del 4 per cento, pagabili entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 1911 sino al 1945 incluso.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti dipendente dall'anzidetta anticipazione è rappresentato da un certificato speciale valutabile tra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti del precedente art. 69.

L'annualità predetta sarà inscritta in uno speciale capitolo del bilancio della Somalia italiana e sarà versata alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.

Art. 217.

(Legge 5 aprile 1908, n. 161, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico).

È data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia della Somalia italiana con esenzione di qualsiasi imposta per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente a tre quarti delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle Provincie e dei Comuni; ed agli effetti del servizio del prestito avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Le annualità comprensive d'interesse e di una quota di capitale dei mutui da concedere saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di L. 3.600.000 contratto pel riscatto della Colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.

Sezione VIII.

Per il bonificamento dell'Agro romano

Art. 218.

(Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, art. 27 e legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 3 e 4, 4° comma).

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 13 del testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della legge 13 dicembre 1903, n. 474, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di 50 annualità comprendenti la quota di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio farà uso dei fondi di cui al presente articolo anche per la espropriazione per pubblica utilità del terreno occorrente a chiunque otterrà dal Ministero stesso di costituire centri di colonizzazioni o borgate rurali nell'Agro romano, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 491, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione.

Art. 219.

(Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, articoli 28 e 29).

A termini degli articoli 28 e 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ai proprietari ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 17 del citato testo unico, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4692, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333 compresa la costruzione dei fabbricati rurali, possono essere concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio mutui di favore con l'interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei 45 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

La somma occorrente per questi mutui è somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2.000.000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esige sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse ed il tasso di favore viene pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo di cui all'art. 31 del predetto testo unico.

Art. 220.

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 5, 2°, 3° e 4° comma).

Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 491, sono estese le disposizioni del precedente articolo 219 e le altre del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari sarà pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui al precedente art. 65 su decreto del ministro d'agricoltura.

Art. 221.

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16).

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

Sezione IX.

Per l'Istituto « Vittorio Emanuele III » di credito agrario nelle Calabrie

Art. 222.

(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 45 (comma 1° e 2°), 46 (1° comma) e 47 (1° e 3° comma).

Alla formazione del capitale di ciascuna delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito agrario nelle Calabrie, intitolato Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » ed avente carattere di ente morale autonomo, verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale su i terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Il 30 per cento del tributo fondiario sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal presente articolo.

Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, nelle Provincie calabresi il fondo destinato alle anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Sezione X.

Per il credito agrario in undici Provincie dell'Italia meridionale

Art. 223.

(Legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma), 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 1 (1° e 2° comma), 5, 8 e 13).

Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario, istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, che ammonta a L. 10 017.298,93, somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905, è amministrato, sino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla Cassa di risparmio del

Banco di Napoli, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie indicate e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario di esercizio contemplate dalla legge sopraindicata. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli si varrà dei Consorzi ed Istituti contemplati nell'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. La Cassa stessa può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.

Tale somma di L. 10.017.298,93 sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nella Provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato all'estinzione delle anticipazioni ed al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal precedente comma di questo articolo.

Per le Provincie nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà inscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Sezione XI.

Per il credito agrario nelle Provincie siciliane

—

Art. 224.

(Legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma) e 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 3 (1° e 2° comma), 5, 7 (1° e 2° comma), 8 e 13).

Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario instituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle Provincie siciliane, e che ammonta a L. 3.809.467,29, somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta sui ruoli pel 1905, è amministrato, fino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla sezione per l'esercizio del credito agrario del Banco di Sicilia, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie siciliane e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario contemplate dalla legge sopraindicata. Il Banco di Sicilia potrà impiegare giusta l'articolo 7 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, i fondi suddetti in operazioni di credito agrario per mezzo degl'Istituti indicati nel regolamento esecutivo delle predetta legge e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. Il Banco di Sicilia può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.

Tale somma di L. 3.809.467,29, sarà su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, alla sezione del credito agrario del Banco di Sicilia, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.

Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni dei due ultimi comma del precedente art. 223.

Sezione XII.

Per il credito agrario nella Sardegna

—

Art. 225.

(Legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 6 (1° e 2° comma), art. 7 (1° e 3° comma); legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, art. 1 (1° e 2° comma), art. 2, n. 3 e legge 2 febbraio 1911, n. 70, art. 13).

Una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905 per le provincie di Cagliari e di Sassari è assegnata alle Casse ademprivili istituite nelle Provincie stesse, costituite in ente morale autonomo ed incaricate, ai termini della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico), di tener luogo e compiere gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata da la Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni di cui ai due ultimi comma del precedente articolo 223.

Sezione XIII.

Per la Repubblica di San Marino

—

Art. 226.

(Legge 29 luglio 1906, n. 446, artico unico, ed annessa convenzione art. 2).

Il mutuo di L. 200.000, fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Repubblica di San Marino all'interesse annuo del 4 per cento netto, è ammortizzabile in 50 annualità di L. 9310,04.

Tali annualità vengono alle rispettive scadenze versate dalla Repubblica di San Marino al tesoro italiano, il quale le riscuote a entrate del bilancio, e provvede, con apposito stanziamento nel bilancio della spesa, a corrisponderle alla Cassa dei depositi e prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al tesoro italiano, per la corresponsione delle annualità di cui sopra, e fino a concorrenza del loro ammontare, la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde attualmente a termini degli articoli 39 e 40 dalla convenzione 28 giugno 1897, o avesse a corrispondere in seguito, e in quanto potesse occorrere, anche la garanzia della propria imposta fondiaria.

Sezione XIV.

Per la zona monumentale di Roma

—

Art. 227.

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 21 (1° e 2° comma) e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 5 (1° e 3° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6.000.000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma.

La spesa per l'annualità di estinzione della anticipazione suddetta fissata in L. 300.000 comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, già posta per L. 200.000 a carico dello Stato e per lire 100.000 a carico del comune di Roma, è, in virtù dell'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755, assunta per intero dallo Stato e iscritta nel bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione e pagata a rate semestrali anticipate.

Sezione XV.

Per assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana

—

Art. 228.

(Legge 14 luglio 1907, n. 537, articoli 3 e 5 e legge 4 giugno 1911 n. 486, articoli 1 e 7).

Le somme che occorressero in ogni esercizio, oltre lo stanziamento di L. 6.000.000 di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 1911, n. 486 per l'esecuzione della detta legge concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana, verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti e portate in aumento a quelle già anticipate dalla Cassa stessa in virtù dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 537.

Le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'entrata, ed inscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Allorquando tutti i veterani inscritti avranno conseguito il massimo assegno di L. 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio di L. 6.000.000, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

Sezione XVI.

Per gli ospedali riuniti di Roma

—

Art. 229.

(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 1).

Il mutuo di L. 11.400.000, che la Cassa dei depositi e prestiti è stata autorizzata dalla legge 18 giugno 1908, n. 286, a somministrare al tesoro dello Stato per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alla conversione e l alla unificazione dei debiti nonchè alle necessità di Cassa, è estinguibile in 50 anni.

Al pagamento degl'interessi del detto mutuo contribuirà annualmente lo Stato, nella misura di un ottavo della quota d'interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e l'intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'Istituto assuntore.

Art. 230.

(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2).

La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirla all'Istituto medesimo, la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospedali che siano riconosciuti necessari dai Ministeri dell'interno e del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Ciascuno di tali mutui sarà estinguibile entro il periodo di 50 anni.

Per i detti mutui, e solo nel caso di comprovata insufficienza di mezzi per l'Istituto, debitamente riconosciuta dai Ministeri dell'interno e del tesoro, il contributo dello Stato può essere aumentato fino alla concorrenza della somma, da determinarsi annualmente con la legge di bilancio, occorrente pel pagamento delle annualità di estinzione dei mutui stessi, comprensive degl'interessi e della quota di ammortamento.

Art. 231.

(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 3).

Le annualità per la estinzione dei mutui autorizzati con i due precedenti articoli 229 e 230, saranno pagate dal tesoro alla Cassa di depositi e prestiti, portandole in diminuzione degli assegni o dei contributi da corrispondersi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta l'art. 1 della legge 31 maggio 1900, numero 211, e gli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.

Sezione XVII.

Per gli edifici ad uso di sede delle Regie ambasciate di Pietroburgo e di Costantinopoli

—

Art. 232.

(Legge 7 luglio 1910, n. 402, articoli 1, 2 e 4).

Per il rimborso dell'anticipazione di L. 3.800.000 fatta, in esecuzione della legge 7 luglio 1910, n. 402, per provvedere all'acquisto, adattamento e arredamento di due palazzi ad uso di sede delle Regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli, dalla Cassa dei depositi e prestiti, all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabile in 10 annualità, sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro, alla categoria « Movimento di capitali », per 10 esercizi consecutivi a cominciare da quello 1911-912, la somma di lire 468.505,59, da pagarsi alla Cassa stessa il 15 di luglio di ognuno dei suddetti esercizi finanziari.

Sezione XVIII.

Per il completamento del palazzo destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio

—

Art. 233.

(Legge 17 luglio 1910, n. 548, articoli 1, 2, 3).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni, fino al limite della somma di L. 1.600.000, al Ministero di agricoltura, industria e commercio in corrispondenza alla maggiore assegnazione per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero stesso.

L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annualità eguali, comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gli interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.

Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata; una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio sul capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.

Sezione XIX.

Per la Camera agrumaria di Messina

—

Art. 234.

(Legge 17 luglio 1910, n. 492, art. 9, 1°, 2° e 3° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria di Messina alle condizioni normali e nei limiti della somma di due milioni di lire conferitale dal tesoro dello Stato, per gli scopi di cui all'art. 8 della legge 17 luglio 1910, n. 492 in dieci assegnazioni annuali di L. 200.000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-914.

La gestione della detta somma è affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta sono determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.

Sezione XX.

Per acquisti e lavori riguardanti l'Amministrazione dei telefoni

Art. 235.

(Legge 27 aprile 1911, n. 389, articoli 1 e 2 e legge 6 luglio 1911, n. 677, articoli 1 e 2).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato le somme di L. 2.050.000 e L. 3.210.000 per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, ai termini delle leggi 27 aprile 1911, n. 389, e 6 luglio 1911, n. 677.

Le anzidette somme verranno imputate a speciali capitoli corrispondenti a quelli iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1910-911.

Le anticipazioni di cui al primo comma di questo articolo sono estinguibili in 15 annualità uguali posticipate di rispettive lire 184.379,26 e L. 288.710,93 ciascuna, comprendenti capitale e interessi al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926.

Le somme occorrenti per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità saranno inscritte, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.

Art. 236.

(Legge 21 luglio 1911, n. 773, articoli 1 e 2).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 773, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 3.700 000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1911-912.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla anzidetta legge.

L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di L. 332.782,07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le quindici annualità e gli anzidetti interessi, sarà inscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.

Art. 237.

(Legge 30 giugno 1912, n. 729, articoli 1 e 2).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 30 giugno 1912, n. 729, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 4.000.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913.

Sarà pure inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dall'anzidetta legge.

L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità posticipate di L. 359.764,40 ciascuna, comprendenti capitale e interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913 sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-915 sarà inscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualità posticipate.

Sezione XXI.

Per la R. stazione di granicoltura di Rieti

Art. 238.

(Legge 8 giugno 1911, n. 550, articoli 3 e 4, 1° comma e legge 6 luglio 1912, n. 803, articolo unico).

Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione completa del medesimo in servizio della R. stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 155.000.

Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di L. 155.000, della quota di ammortamento in 35 anni, nonchè alle spese d'impianto e di funzionamento di altri campi sperimentali, sarà aumentato di L. 31.200 il capitolo 128 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1910-911 e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Sezione XXII.

Per il riscatto delle indennità cinesi

Art. 239.

(Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 9).

Il tesoro dello Stato è autorizzato a rendersi cessionario dell'indennità dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformità del protocollo di pace firmato a Pechino il 7 settembre 1901.

Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sarà determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennità cedute, il quale potrà essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio d'interesse stabilito per i mutui della Cassa stessa e l'ammortamento di esso avrà una durata corrispondente a quella delle indennità predette, salva la facoltà al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa.

Nel decreto di approvazione della cessione della quota d'indennità assegnata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sarà determinata la somma che questa dovrà destinare, con norme da stabilirsi, ad erigere ospedali o infermerie nelle località estere più frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo.

La direzione generale del tesoro pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote d'indennità cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sarà ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonchè la ripartizione delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici.

Le annualità delle indennità cedute verranno iscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la Legazione, mentre l'annualità dovuta

alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non più tardi del 25 giugno di ciascun anno.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente farà la Cassa depositi e prestiti, e l'altro destinato pel pagamento del valore attuale delle indennità cedute.

Sezione XXIII.

Per la ferrovia eritrea da Asmara a Cheren

Art. 240.

(Legge 6 luglio 1911, n. 763, articolo unico).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 12.540.000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile.

La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del ministro del tesoro.

Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sarà inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gl'interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea.

Sezione XXIV.

Per la costruzione degli edifici ad uso dei Ministeri e della Facoltà medica della R. Università di Roma

Art. 241.

(Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 1, 2 lettera *c*) e 3 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1).

Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 18 luglio 1911, n. 336 e 26 maggio 1912, n. 506, per la costruzione degli edifici da destinarsi a sede:

1° del Ministero dell'interno;
2° del Ministero della pubblica istruzione;
3° del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
4° del Ministero della marina, con attigua caserma pel distaccamento del corpo R. equipaggi;
5° della Corte dei conti (Ministero del tesoro);
6° del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze);
7° della Facoltà medica della R. Università di Roma,

verranno concesse alle migliori condizioni generali, che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sarà iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento.

Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso pel quale fu eretto, e, ad ogni modo, non più tardi di 6 anni dall'inizio delle opere, verrà liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiare dal 1° gennaio dell'anno successivo, verrà trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualità fisse al saggio anzidetto.

L'importo di ogni annualità dovrà essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovrà l'edificio costruito servire.

Art. 242.

(Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 5 (3° comma) e 6 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1).

Ove dovesse farsi ricorso alle anticipazioni di cui all'articolo precedente le corrispondenti somme saranno con decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri interessati, versate dalla Cassa depositi e prestiti nella tesoreria centrale del Regno ed inscritte in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, distintamente per ogni edificio, e, contemporaneamente, verranno assegnate in dotazione a speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per essere erogate nelle costruzioni autorizzate dal precedente articolo.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati nell'articolo precedente che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione di nuovi edifici di cui ai numeri 1 a 6 del precedente articolo, e che non saranno più ritenuti necessari per uso o servizi governativi.

Le somme che saranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal Comune per la costruzione e per la sistemazione stradale nelle zone del piano regolatore approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per essere iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Qualora alla spesa di costruzione degli edifici di cui all'articolo precedente si provveda con anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui è cenno nell'ultimo comma del precedente articolo, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa predetta a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.

Sezione XXV.

Per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello Stato nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e provvedimenti a favore dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi

Art. 243.

(Legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 1 (2° comma) e art. 5).

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonchè per quella delle case per l'abitazione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra, e di case economiche in Messina, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge 28 luglio 1911, n. 842, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di L. 10.000.000 all'interesse normale stabilito dal ministro del tesoro per i mutui a Comuni, Provincie e Consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate,

mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro, sui fondi dell'addizionale il cui termine stabilito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni con l'art. 1 della citata legge 28 luglio 1911, n. 842.

Sezione XXVI.

Per la concessione italiana in Tientsin

Art. 244.

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 1).

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un valore capitale non superiore a L. 400.000, destinate a provvedere ad urgenti lavori di bonifica di parte delle aree fabbricabili ed al compimento di lavori stradali e di fognatura nella concessione italiana in Tientsin (Cina).

Dette anticipazioni saranno concesse all'interesso del 4 0[0 annuo e rimborsabili in 30 annualità a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate nel corso dell'anno sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Art. 245.

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 2).

Le somme delle anticipazioni di cui al precedente articolo 244, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria « movimento di capitali » e in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dal precedente art. 244.

Art. 246.

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 3).

Le somme che annualmente la concessione italiana di Tientsin sarà tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 244, ed i relativi interessi, saranno inscritte al bilancio dell'entrata nella categoria « movimento di capitali » ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziate nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria « movimento di capitali » per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità di ammortamento.

Art. 247.

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 4).

I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della concessione italiana in Tientsin, che si verificheranno nel periodo di ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito e l'annualità di ammortamento verrà analogamente ridotta.

Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri conformemente a quanto è indicato al precedente art. 246 per le annualità di ammortamento.

Art. 248.

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 5).

Sino a completa estinzione del debito, le somme rappresentanti le annualità comprensive delle quote di ammortamento e di interessi costituiranno la prima assegnazione da farsi in ciascun anno nel bilancio passivo della concessione italiana in Tientsin.

CAPO IV.

Anticipazioni agli altri enti

Sezione I.

Alla nuova Opera pia del Monte di pietà di Roma

Art. 249.

(Legge 28 giugno 1874, n. 2054 (serie 2ª), articoli 1, 4 e 7).

La dotazione della nuova Opera pia del Monte di pietà di Roma, formata in base alla legge 28 giugno 1874, n. 2054 (serie 2ª), dal valore di perizia del palazzo in cui ha sede e dalla somma di lire 3.500.000 anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti, viene a questa rimborsata dal Monte di pietà corrispondendole oltre l'interesse del 3 per cento la quota di ammortamento dell'uno per cento all'anno.

Sezione II.

Anticipazioni all'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati dello Stato in Roma

Art. 250.

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 14 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 9).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire all'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX del regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 502, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

La stessa Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di cui al precedente comma per una somma complessiva di 10 milioni di lire mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso d'abitazione degl'impiegati dello Stato in Roma. I mutui saranno dati in aggiunta a quelli concessi come al precedente comma in due rate di cinque milioni di lire ciascuna, e alle condizioni, nei termini e con le garanzie di cui al comma stesso. La prima rata, quando sia dimostrato d'avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni di cui al primo comma, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti Ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo statuto dell'Istituto è approvato con decreto Reale.

TITOLO V.

Rendiconti e profitti netti annuali, fondo di riserva

Art. 251.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 29 e 30).

La Cassa dei depositi e prestiti terrà una contabilità generale formata dalla riunione delle contabilità speciali.

Sarà determinato nel regolamento il modo nel quale si dovranno presentare i rendiconti annuali delle operazioni.

Art. 252.

(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 27 e 29; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1° dell'allegato *D*; legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 5 e legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 12).

I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato, per un decimo in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima e pel rimanente decimo alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano istituita in sezione speciale, avente gestione autonoma, presso la stessa Cassa dei depositi e prestiti, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 253.

(Legge 11 giugno 1898, n. 461, art. 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 17 marzo 1907, n. 74, art. 2; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 30 maggio 1909, n. 280, articolo unico e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 4).

La Cassa dei depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva, di cui all'articolo precedente, degli interessi del fondo stesso e di un decimo degli utili netti della propria gestione annuale.

Il fondo di riserva è investito in titoli del consolidato italiano ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato nonchè in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali.

Una parte del fondo di riserva, sino alla concorrenza di quattro milioni, è destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione in Roma dell'edificio per la sede della Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile; e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa predetta, le aziende annessevi e gli Istituti di previdenza, con deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.

Parte seconda.

Della sezione autonoma di credito comunale e provinciale

TITOLO I.

Istituzione, concessione di prestiti ed emissioni di cartelle

Art. 1.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 19 e legge 18 giugno 1911, n. 513, art. 2).

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa dei depositi e prestiti con la legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a far prestiti mediante emissione di cartelle agli enti indicati nella lettera *a*) dell'art. 68 della parte prima, libro II, della presente legge, per riscatto di debiti contratti dagli enti stessi in qualsiasi epoca e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della sezione autonoma di credito, spettano al direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

(Legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 5).

La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi d'importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri Istituti di credito.

La facoltà è data e regolata di volta in volta, mediante decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti.

Art. 3.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 20 e legge 13 luglio 1911, n. 755, art. 2, 4° comma).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a quattro milioni.

La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto, anche sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di quattro milioni.

Il saggio dell'interesse su questo conto corrente sarà, rispettivamente, di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale, ai termini dell'art. 24 (1° comma) della parte prima di questo libro II, secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti, ovvero della sezione di credito comunale e provinciale.

Art. 4.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 21 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 4).

L'utile netto derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale, prelevatone l'importo dell'imposta di ricchezza mobile, ai termini di legge, è per intero devoluto alla formazione di un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva saranno impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garentiti dallo Stato.

Art. 5.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 22 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

La sezione di credito comunale e provinciale è assistita dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed è posta sotto la sorveglianza della Commissione parlamentare per essa istituita.

Ogni anno insieme al bilancio della spesa il ministro del tesoro presenterà la situazione finanziaria della sezione alla fine dell'anno solare precedente.

Art. 6.

(Legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 9).

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà di concerto col comune di Napoli, o surrogandosi al medesimo, procedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale 3,75 per cento, di cui al R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, estinguibile in 70 anni, alla conversione del prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), non ostante qualunque legge o patto in contrario.

Il momento in cui potrà aver luogo l'operazione da parte della Cassa dei depositi e prestiti, verrà stabilito con decreto Reale, avente forza di legge, col quale si daranno anche le disposizioni occorrenti per l'emissione dei nuovi titoli, il loro collocamento o la loro sostituzione alle vecchie obbligazioni, nonchè per la garanzia mediante delegazioni sul dazio consumo.

Ferma rimanendo la garanzia dello Stato stabilita con l'art. 1 della citata legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente articolo, per quanto riguarda l'operazione di conversione delle obbligazioni del prestito unificato di Napoli, saranno stesi in carta libera.

TITOLO II.

Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle

Art. 7.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 23; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1; legge 24 dicembre 1896, n. 551, allegato *A*, art. 3; legge 27 giugno 1897, n. 227, art. 3, lettera *b*) e legge 24 aprile 1898, n. 132, art. 8).

I prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provin-

ciale deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono approvati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro.

A tali prestiti si estendono le disposizioni degli articoli 72 (ultimo comma), 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86 e 88 della parte prima di questo libro II della presente legge.

I prestiti stessi sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni. Le annualità calcolate ad un interesse eguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate, a titolo di compenso per spese di amministrazione, di centesimi 15, qualora si tratti di prestiti ad annualità costante, e di centesimi 10, qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente, per ogni 100 lire di capitale che rimane a mutuo.

Per i prestiti in cartelle concessi in base alla legge 24 dicembre 1896, n. 551, i mutuatari corrispondono una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato, mentre per quelli concessi in base alle leggi del 27 giugno 1897, n. 227 e 24 aprile 1898, n. 132, la provvigione è di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo.

Art. 8.

(Legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; R. decreto 11 luglio 1904, numero 337, art. 2 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 1, 1° e 2° comma).

L'ammortamento del prestito autorizzato con emissione di un titolo speciale, di cui ai successivi articoli 17, 18 e 19, sulla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a favore del comune di Roma in lire 152,582,000 per la conversione, con decorrenza dal 1° ottobre 1904, del residuo del mutuo in obbligazioni 4 per cento contratto dal Comune stesso in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482, è stabilito in 60 annualità costanti, senza carico d'imposta, comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse annuo del 3,75 per cento aumentato soltanto della provvigione nella misura fissata dal penultimo comma del precedente articolo 7.

La spesa necessaria pel pagamento degl'interessi, dell'ammortamento ed accessori del prestito suddetto è assunta a carico dello Stato per L. 5,400,000 a cominciare dal 1911, e per la rimanente somma fino a raggiungere l'intero suo ammontare di L. 6,505,287,68, a misura che il Comune assumerà i mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali, indicati nell'articolo 186 della parte prima, libro II, di questa legge.

Dall'esercizio finanziario 1911-912, e sino alla totale estinzione del prestito, è istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero del tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualità assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

Le annualità che rimarranno a carico del Comune saranno corrisposte in sei rate eguali, una per ciascuno dei mesi da gennaio a giugno di ogni anno, tenuto calcolo del relativo sconto, e saranno garantite sui proventi del dazio consumo. Finchè la gestione del dazio consumo del Comune sarà tenuta dal Governo, questo verserà direttamente le rate dovute alla sezione autonoma di credito entro ciascuno dei detti mesi.

Quando la gestione del dazio ritornerà al Comune, questo sarà tenuto a rilasciare le delegazioni sul provento del dazio consumo.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente articolo sono stesi su carta libera.

TITOLO III.

Delle cartelle di credito comunale e provinciale

CAPO I.

Cartelle ordinarie 4 per cento

Art. 9.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 19 (1° comma) e 24)

Le cartelle fruttanti il 4 per cento netto ed esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, sono del valore nominale di lire 200, vengono emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi e sono ammortizzabili per sorteggio semestrale in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle sono pagati esclusivamente nel Regno dalle pubbliche Casse a semestri posticipati, scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno, unitamente al capitale dovuto pei titoli sorteggiati.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi, i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari, oppure raggruppare 5, 20 e 25 cartelle.

La sezione di credito, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare all'atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza ai prestiti fatti.

Art. 10.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26)

Alle cartelle della sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti pei titoli del debito pubblico dello Stato, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Saranno stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè le operazioni che potranno farsi sulle cartelle tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle.

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai, gl'Istituti di emissione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gl'Istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 145 del Codice di commercio.

Art. 11.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 27).

I prestiti accordati dalla sezione di credito comunale e provinciale dovranno servire all'uso per cui furono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse, ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

Art. 12.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 28).

In attesa dell'allestimento delle cartelle, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Art. 13.

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 25 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 5).

Il Governo del Re, quando crederà giunto il momento opportuno per riscattare al valore nominale le cartelle emesse al 4 per cento netto, mediante cartelle a ragione d'interesse minore, potrà autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale a effettuare il riscatto mediante cartelle 3.75 per cento del tipo e dei tagli di cui al seguente capo II di questo titolo, e con le norme ivi sancite, e a ridurre la provvigione dovuta pei prestiti ad an-

nualità costante alla misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo.

L'interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle riscattate sarà ragguagliato alla ragione d'interesse delle cartelle nuove.

CAPO II.

Cartelle ordinarie 3,75 per cento

Art. 14.

(Regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47; legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 9 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 5).

Le cartelle ordinarie del valore nominale di lire 1000 ciascuna, fruttanti l'interesse 3,75 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, ed emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi, sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui.

Il sorteggio avrà luogo in ottobre di ogni anno ed il rimborso alla pari dal 1° gennaio successivo. Gl'interessi saranno pagati dalle pubbliche casse a semestri posticipati scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno.

Le cartelle saranno rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5 e 10 cartelle ed il sorteggio annuale avrà luogo nelle debite proporzioni per ciascuna delle tre serie di titoli.

In luogo dei titoli al portatore potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli.

Art. 15.

(Regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47, art. 2; legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 9; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 5).

Le cartelle ordinarie 3.75 per cento non potranno essere assoggettate, prima del 1920, a riscatto per conversione in altri titoli a minore interesse.

Ciascuna delle tre serie dei titoli rappresentativi delle cartelle stesse avrà una numerazione propria. A ciascun titolo saranno unite 40 cedole pel pagamento, a semestri maturati, degl'interessi.

Quando le cedole saranno esaurite, la sezione autonoma avrà facoltà di rinnovare il titolo o aggiungere al modesimo un nuovo foglio di cedole.

I titoli saranno staccati da matrici e le matrici conservate dalla sezione di credito, rilegate in volume.

I titoli saranno firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse e della sezione autonoma di credito e dal direttore della ragioneria, o da chi per essi, e dal rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 16.

(Regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47, art. 3; legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 9; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 5).

Non è ammessa la riunione e la divisione dei titoli al portatore rappresentativi delle cartelle ordinarie 3,75 per cento. Possono però essere, senza limitazione di quantità e di serie, sostituiti nella circolazione da certificati nominativi.

I certificati nominativi possono, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi ad altre persone o Società o enti giuridici, e sostituirsi coi titoli al portatore che rappresentano, a richiesta dei titolari ed altri aventi ragioni.

Ai titoli delle cartelle sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 (ultimo comma), 10, 11 e 12 di questa parte seconda del libro II della presente legge.

CAPO III.

Cartelle speciali 3,75 per cento

Art. 17.

(Legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; Regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, articoli 1, 2 e 10 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 2, 1° comma).

Le cartelle speciali emesse per il valore nominale di L. 152.582.000 pel prestito di cui all'art. 8 di questa parte seconda del libro II, con decorrenza dal 1° ottobre 1904, e del valore nominale ciascuna di L. 500, fruttano l'interesse del 3,75 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, e sono ammortizzabili in 60 anni mediante sorteggio annuale in perfetta coincidenza col piano di ammortamento del prestito.

Il sorteggio avrà luogo in febbraio di ogni anno, a cominciare dal 1905 ed il rimborso alla pari dal 1° aprile successivo. Gli interessi saranno pagati dalle pubbliche Casse a semestri posticipati scadenti il 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno. I pagamenti nel Regno saranno fatti in valuta avente corso legale.

Il pagamento all'estero in oro è limitato ai titoli soltanto che, trovandosi all'estero in proprietà di stranieri, risultarono avere sostituito le vecchie obbligazioni 4 0|0 del comune di Roma, esistenti fuori d'Italia all'atto della sostituzione.

A tal uopo sui detti titoli fu applicato uno speciale bollo.

Le spese di provvigione e quelle eventuali di cambio occorrenti per il servizio di questi titoli all'estero sono rimborsate alla sezione autonoma di credito dal comune di Roma e dallo Stato, ai sensi del precitato art. 8.

Le cartelle speciali sono rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5, 20 e 40 cartelle speciali, e il sorteggio annuale per il rimborso avrà luogo nelle debite proporzioni per ciascuna delle quattro serie di titoli.

In luogo dei titoli potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato dei titoli stessi.

Art. 18.

(Legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e Regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 3).

I titoli rappresentativi delle cartelle speciali sono ripartiti nelle quattro serie corrispondenti al diverso importo capitale, e ciascuna serie ha una numerazione propria. A ciascun titolo sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi; quella scadente il 1° aprile in lire 9 e centesimi 37, e quella scadente il 1° ottobre in lire 9 e centesimi 38. Quando le cedole siano esaurite, la sezione autonoma ha facoltà di rinnovare il titolo o aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

I titoli delle cartelle speciali sono staccati da matrici, e le matrici conservate dalla sezione autonoma rilegate in volume.

I titoli sono firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse e della sezione autonoma di credito, dal direttore capo della ragioneria, o da chi per essi, e dal rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 19.

(Legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 articoli 4 e 5 (2° comma) e legge 30 maggio 1907, n. 376 (testo unico), art. 12, n. 5).

Non è ammessa la riunione e la divisione dei titoli al portatore rappresentativi delle cartelle speciali. Possono però essere, senza limitazione di quantità e di serie, sostituiti nella circolazione da certificati nominativi.

I certificati nominativi si emettono al nome di una sola persona,

società, stabilimento od ente morale legalmente costituito, a favore dell'eredità o degli aventi diritto alla successione e di più eredi indivisi od anche al nome di più minori o di più amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione.

L'intestazione del certificato nominativo deve contenere il nome, cognome, il nome del padre e domicilio della persona titolare. Se trattisi di donne, dovrà esservi la indicazione se siano nubili, maritate o vedove, e, in questi due ultimi casi, il nome e cognome del marito; se trattisi di minori, interdetti o inabilitati, l'intestazione dovrà contenere il nome, cognome del tutore, curatore o amministratore o altro legittimo rappresentante del titolare.

I certificati nominativi possono, sempreché se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di società, stabilimento, ecc., e sostituirsi coi titoli al portatore che rappresentano, a richiesta dei titolari od altri aventi ragione.

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, le società di assicurazione agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio, gli Istituti d'emissione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e le istituzioni pubbliche di beneficenza, sono autorizzati a far uso delle cartelle speciali per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Libro III.

Degli Istituti di previdenza

—

Parte prima.

Testo unico delle leggi riguardanti il Monte pensioni degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato

—

TITOLO I.

Costituzione del Monte pensioni e contributi

—

Art. 1.

(Art. 1, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Il Monte pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, ed esteso dal 1° gennaio 1889 agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª); dal 1° gennaio 1895, per la legge 16 settembre 1894, n. 421, agli insegnanti elementari dei RR. educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione; dal 27 gennaio 1890, colla legge 30 gennaio 1902, n. 23, agli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e dal 1° gennaio 1903, colla legge 19 febbraio 1903, n. 53, ai direttori dei predetti RR. educatorî femminili, è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare o di possedere.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione del Monte spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

(Art. 41, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97 e articoli 1 e 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza vigila anche la gestione del Monte pensioni. Spetta alla medesima l'approvazione del rendiconto consuntivo del Monte pensioni, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 2, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il patrimonio del Monte pensioni è formato:

a) dal contributo degl'insegnanti in servizio e pensionati;

b) dai contributi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dagl'interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 4.

(Art. 3, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Le attività del Monte sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degl'insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati, o dei loro aventi diritto e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degl'insegnanti;

2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva tecnica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degl'insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 5.

(Art. 4, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, all'interno, o all'estero, e degli asili infantili, nonchè i direttori e gli insegnanti elementari dei Regi educatorî femminili, per venire ammessi al Monte pensioni, hanno l'obbligo di presentare alla direzione generale degli Istituti di previdenza il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio. Sono esenti da tale obbligo le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria, approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Le maestre degli asili infantili assunte in regolare servizio posteriormente a tale epoca, potranno essere ammesse all'Istituto anche se mancanti del titolo di abilitazione, purchè se ne provvedano entro un triennio dall'attuazione della presente legge.

Gli insegnanti assunti in servizio senza titolo di abilitazione anteriormente all'andata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sono considerati regolarmente iscritti al Monte quando dimostrino di essere stati nominati con deliberazioni consiliari, approvate dal Consiglio scolastico provinciale.

Art. 6.

(Art. 5, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della direzione generale

degli Istituti di previdenza, rappresentante il Monte pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle Provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 7.

(Art. 6, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti, delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 8.

(Art. 7, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

I contributi annui dovuti dagli insegnanti in attività di servizio e dagli enti indicati nella lettera *b*) dell'art. 3 sono determinati in complesso, nella misura di 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, e cioè, di 5 centesimi a carico degli insegnanti e di 6 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.

Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, i contributi annui devono essere commisurati sull'ammontare degli stipendi effettivi, compresi gli aumenti sessennali, corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri.

Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia, siano costituiti in ente morale o mantenuti dai Comuni, e pei RR. educatorî femminili, i contributi annui devono essere commisurati sugli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni in natura, quando lo ammontare complessivo non sia inferiore a L. 500. Quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.

Art. 9.

(Art. 8, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Per le scuole tenute da enti morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di 11 centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.

Per le scuole e gli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero le norme per la riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 10.

(Art. 9, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97 e art. 5, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Sono soggetti al Monte pensioni gli asili d'infanzia costituiti in ente morale, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella di 5 mila lire, indicata nell'art. 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270.

Detti asili sono esonerati da ogni contributo quando si valgono di insegnanti già iscritti al Monte pensioni.

Hanno facoltà di assoggettarvisi quelli che non raggiungono la rendita di cui sopra.

Gli insegnanti negli asili d'infanzia, costituiti in ente morale e non iscritti al Monte, potranno far parte dell'Istituto pagando un contributo pari ad 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, calcolati nei modi indicati nell'art. 8.

Art. 11.

(Art. 10, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

È data facoltà all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di L. 6 annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 0[0 del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, riservando il residuo 2 0[0 del saggio medesimo per le relative spese di amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 12.

(Art. 11, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Ogni anno, nel mese di settembre, gli uffici provinciali scolastici compileranno per ciascuna Provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sottomaestri, comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla tesoreria dello Stato per la riscossione, e le somme così raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Cassa dei depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante il Monte pensioni, la quale ne curerà l'investimento in impiego fruttifero.

I contributi, nella misura complessiva dell'11 per cento, con la eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nella tesoreria dello Stato nel mese di maggio di ogni anno, dall'ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.

Sono soggetti al pagamento del contributo complessivo dell'11 per cento gli enti che concorrono al pagamento degli stipendi, durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.

Art. 13.

(Art. 12, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico del Comune l'interesse, al saggio legale, dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Se l'esattoria è sprovvista del titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute al Monte, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato

l'interesse di mora nella misura del 4 0[0 dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 14.

(Art. 13, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Tutti i contributi a carico degli asili, dei RR. educatori femminili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'art. 12, e dovranno essere versati dai Comuni dove gli asili e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori determinati nell'articolo precedente.

I Comuni avranno, in ogni caso, diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e, se non soggetti al Monte, dell'intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti, l'amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al Comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte-pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte un'indennità per una sola volta, corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati, tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei RR. educatori e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai Comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai Comuni medesimi il diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli enti, i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 15.

(Art. 14, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa è compreso fra L. 301 e L. 600, rilasciano la ritenuta dell'1 0[0, e del 2 0[0, se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a L. 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'1 0[0 potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del 2 0[0 potranno essere inferiori a L. 600, depurate dalla ritenuta dell'1 0[0.

Art. 16.

(Art. 15, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Ciascun Consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della Provincia iscritto al Monte, sarà presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicata, nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

Ogni insegnante inscritto sarà munito, a cura dell'Amministrazione del Monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove ed orfani

Art. 17.

(Art. 16, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97 e art. 7, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Hanno diritto alla pensione gli insegnanti dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatori femminili.

Hanno pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, gli insegnanti che siano resi assolutamente inabili per ferite o altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Agli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili, anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari o negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte-pensioni.

Art. 18.

(Art. 17, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

La pensione normale sarà liquidata sugli stipendi goduti dall'insegnante, sui quali venne corrisposto il contributo in base alla tabella *A* unita alla presente legge e secondo le norme in essa indicate.

La pensione non potrà superare la media del migliore triennio di stipendii goduti dall'insegnante e calcolati nel modo indicato nell'art. 8.

Tuttavia la pensione non potrà essere inferiore a L. 400 se esso ha raggiunto i 30 anni di servizio o i 60 di età, a L. 350 se il servizio prestato è compreso fra i 28 e i 30 anni, a L. 300 se il servizio prestato è inferiore a 28 anni.

Art. 19.

(Art. 18, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

La pensione privilegiata, di cui nel secondo comma dell'art. 17, sarà pari ai due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

Art. 20.

(Art. 19, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 hanno diritto ad una indennità, per una sola volta, nella misura di due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi nei modi indicati nella tabella *B* unita alla presente legge:

a) quando siano divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per infermità;

b) quando siano licenziati per inettitudine pedagogica;

c) quando siano nominati professori nelle scuole medie definite nell'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 21.

(Art 20 testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della in-

dennità è quello durante il quale gli insegnanti che lo hanno prestato con nomina regolare avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, i quali per tale causa interrompono la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi.

Nessuna assegnazione di pensione o d'indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati negli articoli 17, primo capoverso, 27 e 33, primo capoverso. Per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità, secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione della età degli insegnanti.

Art. 22.

(Art. 21, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al Monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto al Monte-pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero della pubblica istruzione che toglierà i fondi necessari dal capitolo del proprio bilancio passivo attualmente intitolato: « Rimborso del valore capitale dall'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra.

Art. 23.

(Art. 22, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Degli anni di esercizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 20, si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al Monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non iscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima classe.

Art. 24.

(Art. 23, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

La vedova del maestro iscritto al Monte-pensioni, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di seperazione di corpo per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne, ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore ai 10 ed inferiore ai 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova l'indennità è devoluta agli orfani.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte secondo le disposizioni stabilite nell'art. 20.

La indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento fra la vedova e i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo di aver prestato servizio per un numero di anni superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel terzo comma del presente articolo, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 25.

(Art. 24, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio o in pensione, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole minorenne, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o spettò al marito, riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Se la pensione è inferiore a 250 lire annue verrà in ogni caso elevata a questa somma.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione fra la vedova e i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 26.

(Art. 25, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte, avrà diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 27.

(Art. 26, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

La vedova in concorso con la prole minorenne, o in mancanza della vedova, gli orfani minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate al 1° capoverso dell'art. 17, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari a due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 28.

(Art. 27, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione si perde:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 29.

(Art. 28, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, può essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 30.

(Art. 29, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata alla interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 31.

(Art. 30, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o pensione, se al coniuge ed alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 32.

(Art. 31, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

A richiesta del titolare del conto individuale, di cui all'art. 11, o della vedova o degli orfani minorenni aventi diritto a pensione, e al momento che la conseguono, il capitale costituito nei modi indicati nello stesso articolo, potrà essere trasformato, rispettivamente, in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al ventunesimo anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta, di cui all'art. 15.

TITOLO III.

Disposizioni generali

Art. 33.

(Art. 32, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97 e art. 12, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

La presente legge, salvo le disposizioni sottoindicate, non è obbligatoria per quei Comuni, dove, già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.

Tale cumulo è ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualità specificate nel comma precedente.

La pensione o la indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nella prima parte del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati ed i Comuni non obbligati al contributo o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Avrà però facoltà di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato, sia ai Comuni che allo Stato, nella qualità di sottomaestro, incaricato, supplente, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.

Nel caso dell'applicazione dei precedenti comma terzo, quarto o quinto, il rimborso all'ente liquidatore da parte degli interessati, sarà fatto nei modi indicati dalle leggi e dai regolamenti sul Monte-pensioni degli insegnanti elementari; negli altri casi il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente al Monte, il quale si rivarrà sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

Rimangono salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti dall'impiegato, alla sua vedova ed agli orfani dai regolamenti e dalle concessione degli enti presso i quali ha prestato servizio, nonchè le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero dagli enti, presso i quali hanno prestato o prestano servizio.

I maestri e i direttori in servizio presso Comuni dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di cumulare, agli effetti della indennità o della pensione, il servizio compiuto in altri Comuni parimente non soggetti al Monte e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al primo capoverso del presente articolo secondo le norme del R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Art. 34.

(Art. 33, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla direzione generale degli Istituti di previdenza.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte-pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 35.

(Art. 34, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla direzione generale degli Istituti di previdenza ed ai Comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 33.

Art. 36.

(Art. 35, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Finchè non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione, il Monte-pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pen-

sione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 37.

(Art. 36, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; articoli 2, 3 e 7 legge 7 luglio 1902, n. 276 e articoli 2, 3 e 6 legge 30 giugno 1908, n. 335).

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità non possono cedersi, nè essere sequestrate, se non nei casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 38.

(Art. 37, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 39

(Art. 38, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte, od in una scuola elementare dei RR. educatori femminili, potrà continuare a godere della pensione, e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 40.

(Art. 39, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono avere diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 41.

(Art. 40, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 42.

(Art. 41, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della direzione generale di detti Istituti, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei compartecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o dei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascuno Istituto di previdenza; gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'Istituto, nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente di Istituti di previdenza, in numero non superiore a quattro.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali e transitorie

Art. 43.

(Art. 42, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare d'una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859, e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 44.

(Articoli 14, 15, 16 e 87, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Fino all'emanazione dei decreti Reali di cui all'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i contributi per le scuole pubbliche elementari, stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente testo unico, saranno a carico dei Comuni, ed il relativo versamento sarà effettuato dagli esattori, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità determinate nell'art. 13.

Avvenuto, in seguito alla emanazione dei predetti decreti Reali, il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico, si terrà conto, per la riscossione dei contributi, delle disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 della sopra citata legge.

Art. 45.

(Art. 43, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro continuerà ad essere iscritta, per un quarto decennio, a partire dal 1° luglio 1912, in un capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari », l'annua somma di L. 300.000 (trecentomila) stabilita già per tre decenni dal 1° gennaio 1879, colle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858 e 19 febbraio 1903, n. 53.

Art. 46.

(Art. 44, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'in-

fanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei Regi educatori femminili ed i direttori negli educatori stessi, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo dell'11 0[0 per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 47.

(Art. 45, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il servizio militare, di cui al secondo comma dell'art. 21, sarà calcolato utile anche se prestato anteriormente all'andata in vigore della legge 5 luglio 1903, n. 374, ma sempre dopo il 1° gennaio 1879, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo complessivo dell'11 0[0 per il periodo di tempo passato sotto le armi, coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio, ma dovranno essere compiuti prima di conseguire la pensione o l'indennità.

Art. 48.

(Art. 46, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il servizio militare prestato per obbligo di leva, anteriormente al 1° gennaio 1879, da quei maestri che abbiano dovuto interrompere il loro ufficio scolastico, sarà pure calcolato utile, purchè gli insegnanti stessi si assoggettino al pagamento del contributo personale sullo stipendio contemplato al seguente art. 57, per quel periodo di tempo passato sotto le armi, coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito in dieci annualità.

Art. 49.

(Art. 29, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

La pensione e le indennità agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e in giardini d'infanzia all'estero, è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degl'impiegati civili nel Regno, ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.

Per coloro i quali abbiano anteriormente prestato un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno mantenuti dai Comuni e siano iscritti al Monte delle pensioni dei maestri elementari o ai Monti di pensioni comunali, sono utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità anche gli anni di servizio prestati nelle scuole o nei giardini d'infanzia mantenuti dai Comuni.

La pensione o l'indennità sono liquidate in tal caso ai termini della legge sul Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugl'impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni e lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Art. 50.

(Art. 45, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

A favore dei maestri elementari regolarmente inscritti al Monte pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1° gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;

2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempreché durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole comunali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sarà sostenuta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 51.

(Art. 46, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Nel termine di un anno dalla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, previe informazioni delle deputazioni scolastiche e sentito il parere di una speciale Commissione di 5 membri nominati dal ministro degli affari esteri, potranno essere collocati a riposo, qualunque sia la loro età, quei maestri di scuole elementari o infantili, i quali si trovino in tali condizioni morali, fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei loro doveri di insegnanti.

Ai maestri che saranno collocati a riposo per effetto di questa disposizione, e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata, secondo le norme dell'art. 49 del presente testo unico, come se avessero prestato 25 anni di servizio.

Art. 52.

(Art. 47, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: spese delle scuole all'estero) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Art. 53.

(Art. 49, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Le maestre degli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero sfornite di titoli didattici assunte in servizio prima del concorso del 1895, e conservate in ufficio per benemerenze speciali, saranno inscritte al Monte pensioni, a termini dell'art. 5 del presente testo unico, con decorrenza dalla loro nomina e con le norme dell'ultimo comma dell'art. 50.

Art. 54.

(Art. 1, legge 21 luglio 1910, n. 579 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Gli inscritti al Monte pensioni, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

Questa disposizione si applica pure agli insegnanti considerati nel precedente art. 33.

Art. 55.

(Art. 1, legge 21 luglio 1910, n. 579).

La differenza tra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza del precedente art. 54 e quelli che spetterebbero in base alle disposizioni del testo unico 2 luglio 1903, n. 430, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 56.

(Art. 47, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Le assegnazioni e le liquidazioni delle pensioni, incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gli insegnanti nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, col 1° gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei RR. educatori femminili, comincerauno col 1° gennaio 1913, per i direttori degli educatori stessi.

Art. 57.

(Art. 48, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, lo stipendio goduto al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 8.

Art. 58.

(Art. 49, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

A partire dalla data di attuazione della presente legge:

a) per gli insegnanti già pensionati colla riduzione del dodicesimo o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione è abolita tale riduzione e la somma risultante è aumentata del 10 0[0;

b) agli insegnanti già pensionati, o pei quali fosse in corso la liquidazione della pensione, e non soggetti alla riduzione del dodicesimo, la pensione sarà aumentata del 15 0[0;

c) alle vedove ed agli orfani degli insegnanti già pensionati o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, verrà, senza distinzione alcuna, concesso lo stesso aumento del 15 0[0, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

d) ai già pensionati, insegnanti, vedove ed orfani, e a quelli pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, saranno applicate le nuove disposizioni contenute negli articoli 18, 25, 28 e seguenti fino al 32 compreso.

Per effetto degli aumenti fissati nel presente articolo, le pensioni degli insegnanti non dovranno in nessun caso sorpassare la media dell'ultimo triennio di stipendio da essi goduto; e le pensioni delle vedove e degli orfani non potranno sorpassare la metà della pensione che spettò o sarebbe spettata al rispettivo marito e padre.

Le pensioni già liquidate o in corso di liquidazione che superassero il detto limite, rimangono invariate.

In ogni caso la pensione spettante alle vedove o agli orfani non può essere inferiore a L. 250, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 25.

Art. 59.

(Art. 51, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'articolo 4 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti iscritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, reggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 60.

(Art. 52, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 374, avranno effetto dal 1° gennaio 1909.

Art. 61.

(Art. 53, testo unico 31 gennaio 1909, n. 97).

Il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 635.

Tabella **A**.

PENSIONI DA LIQUIDARSI agli insegnanti inscritti al Monte pensioni per ogni lira di stipendio

Saggio d'interesse del 3,50 % ed eliminazione complessiva della classe magistrale (1895-904), durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e dei pensionati dello Stato (1882-92), durante il pagamento della pensione

Norme per l'applicazione della tabella **A**.

La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1° se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intiera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo;

2° se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Gli stipendi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407, si considerano goduti per intiero rispettivamente dal 1° novembre 1886 e dal 1° luglio 1904.

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.0047	0.0048	0.0048	0.0048	0.0049	0.0049	0.0050	0.0050
2		0.0098	0.0099	0.0100	0.0101	0.0102	0.0103	0.0104
3			0.0153	0.0155	0.0157	0.0159	0.0160	0.0162
4				0.0213	0.0216	0.0219	0.0222	0.0224
5					0.0278	0.0283	0.0287	0.0290
6						0.0350	0.0356	0.0360
7							0.0429	0.0435
8								0.0514
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
26	27	28	29	30	31	32	33	
0.0051	0.0051	0.0052	0.0052	0.0053	0.0053	0.0054	0.0055	1
0.0105	0.0106	0.0107	0.0108	0.0109	0.0110	0.0111	0.0112	2
0.0163	0.0164	0.0166	0.0167	0.0168	0.0170	0.0172	0.0173	3
0.0226	0.0227	0.0229	0.0230	0.0232	0.0234	0.0236	0.0238	4
0.0292	0.0294	0.0296	0.0298	0.0300	0.0302	0.0305	0.0307	5
0.0364	0.0366	0.0369	0.0371	0.0373	0.0375	0.0378	0.0380	6
0.0440	0.0443	0.0446	0.0449	0.0451	0.0453	0.0456	0.0459	7
0.0520	0.0525	0.0529	0.0532	0.0534	0.0537	0.0539	0.0542	8
0.0605	0.0612	0.0617	0.0621	0.0624	0.0626	0.0629	0.0631	9
	0.0704	0.0711	0.0716	0.0719	0.0722	0.0725	0.0727	10
		0.0810	0.0816	0.0821	0.0825	0.0827	0.0830	11
			0.0923	0.0929	0.0934	0.0937	0.0940	12
				0.1043	0.1049	0.1054	0.1057	13
					0.1172	0.1178	0.1182	14
						0.1309	0.1315	15
							0.1455	16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25

Tabella A-II.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	34	35	36	37	38	39	40	41
1	0.0055	0.0056	0.0057	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061
2	0.0114	0.0115	0.0116	0.0118	0.0120	0.0121	0.0123	0.0125
3	0.0175	0.0177	0.0179	0.0182	0.0184	0.0187	0.0190	0.0193
4	0.0241	0.0243	0.0246	0.0249	0.0252	0.0256	0.0259	0.0263
5	0.0310	0.0313	0.0316	0.0320	0.0324	0.0328	0.0333	0.0338
6	0.0383	0.0387	0.0391	0.0395	0.0400	0.0405	0.0410	0.0416
7	0.0462	0.0466	0.0470	0.0474	0.0480	0.0486	0.0492	0.0499
8	0.0545	0.0549	0.0554	0.0559	0.0565	0.0571	0.0578	0.0586
9	0.0635	0.0639	0.0643	0.0648	0.0654	0.0661	0.0669	0.0678
10	0.0730	0.0734	0.0738	0.0744	0.0750	0.0757	0.0766	0.0775
11	0.0833	0.0836	0.0840	0.0846	0.0852	0.0859	0.0868	0.0878
12	0.0942	0.0945	0.0949	0.0954	0.0960	0.0968	0.0977	0.0987
13	0.1060	0.1063	0.1066	0.1070	0.1076	0.1084	0.1092	0.1103
14	0.1185	0.1188	0.1191	0.1195	0.1200	0.1207	0.1216	0.1226
15	0.1319	0.1322	0.1325	0.1329	0.1333	0.1340	0.1348	0.1358
16	0.1461	0.1465	0.1468	0.1472	0.1476	0.1481	0.1489	0.1499
17	0.1611	0.1616	0.1620	0.1624	0.1628	0.1633	0.1640	0.1649
18		0.1776	0.1782	0.1787	0.1791	0.1796	0.1802	0.1811
19			0.1953	0.1959	0.1965	0.1970	0.1976	0.1983
20				0.2142	0.2149	0.2155	0.2161	0.2169
21					0.2344	0.2351	0.2358	0.2366
22						0.2559	0.2568	0.2577
23							0.2790	0.2800
24								0.3036
25								

Tabella A-II.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
42	43	44	45	46	47	48	49	
0.0062	0.0063	0.0064	0.0066	0.0067	0.0068	0.0070	0.0071	1
0.0127	0.0130	0.0132	0.0134	0.0137	0.0140	0.0143	0.0146	2
0.0196	0.0199	0.0203	0.0207	0.0211	0.0215	0.0219	0.0224	3
0.0268	0.0272	0.0277	0.0282	0.0288	0.0293	0.0300	0.0306	4
0.0343	0.0349	0.0355	0.0361	0.0368	0.0376	0.0384	0.0392	5
0.0423	0.0429	0.0437	0.0445	0.0453	0.0462	0.0472	0.0483	6
0.0506	0.0514	0.0523	0.0532	0.0542	0.0553	0.0564	0.0577	7
0.0594	0.0603	0.0613	0.0624	0.0635	0.0648	0.0661	0.0676	8
0.0687	0.0697	0.0708	0.0720	0.0733	0.0747	0.0763	0.0780	9
0.0785	0.0796	0.0808	0.0822	0.0836	0.0852	0.0870	0.0888	10
0.0889	0.0901	0.0914	0.0929	0.0945	0.0962	0.0982	0.1003	11
0.0998	0.1011	0.1026	0.1042	0.1059	0.1078	0.1100	0.1123	12
0.1115	0.1128	0.1144	0.1161	0.1179	0.1200	0.1224	0.1249	13
0.1239	0.1253	0.1269	0.1287	0.1307	0.1329	0.1354	0.1382	14
0.1370	0.1385	0.1401	0.1420	0.1441	0.1465	0.1492	0.1522	15
0.1511	0.1525	0.1542	0.1562	0.1584	0.1609	0.1638	0.1670	16
0.1661	0.1675	0.1692	0.1712	0.1735	0.1761	0.1792	0.1826	17
0.1821	0.1835	0.1852	0.1872	0.1895	0.1923	0.1955	0.1991	18
0.1993	0.2006	0.2023	0.2043	0.2066	0.2095	0.2128	0.2165	19
0.2178	0.2190	0.2205	0.2225	0.2249	0.2277	0.2311	0.2351	20
0.2375	0.2387	0.2401	0.2420	0.2444	0.2472	0.2507	0.2547	21
0.2586	0.2597	0.2611	0.2629	0.2652	0.2681	0.2716	0.2757	22
0.2810	0.2822	0.2836	0.2854	0.2875	0.2903	0.2939	0.2980	23
0.3049	0.3061	0.3076	0.3094	0.3115	0.3142	0.3177	0.3219	24
0.3301	0.3316	0.3332	0.3350	0.3371	0.3398	0.3433	0.3475	25

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	50	51	52	53	54	55	56	57
1	0.0073	0.0075	0.0077	0.0078	0.0081	0.0083	0.0085	0.0087
2	0.0150	0.0153	0.0157	0.0161	0.0165	0.0170	0.0175	0.0180
3	0.0230	0.0235	0.0241	0.0248	0.0254	0.0261	0.0269	0.0277
4	0.0314	0.0322	0.0330	0.0338	0.0348	0.0358	0.0368	0.0380
5	0.0402	0.0412	0.0422	0.0434	0.0446	0.0459	0.0473	0.0488
6	0.0494	0.0506	0.0520	0.0534	0.0549	0.0565	0.0582	0.0601
7	0.0591	0.0606	0.0621	0.0639	0.0657	0.0677	0.0698	0.0720
8	0.0692	0.0709	0.0728	0.0748	0.0770	0.0793	0.0818	0.0845
9	0.0798	0.0818	0.0840	0.0863	0.0888	0.0916	0.0945	0.0976
10	0.0909	0.0932	0.0957	0.0984	0.1012	0.1044	0.1077	0.1114
11	0.1026	0.1052	0.1080	0.1110	0.1142	0.1178	0.1216	0.1258
12	0.1149	0.1177	0.1208	0.1242	0.1279	0.1319	0.1362	0.1409
13	0.1278	0.1309	0.1343	0.1381	0.1421	0.1466	0.1514	0.1567
14	0.1413	0.1448	0.1485	0.1526	0.1571	0.1620	0.1674	0.1732
15	0.1556	0.1593	0.1634	0.1679	0.1728	0.1782	0.1841	0.1906
16	0.1706	0.1746	0.1791	0.1840	0.1893	0.1952	0.2017	0.2088
17	0.1865	0.1908	0.1956	0.2009	0.2067	0.2131	0.2201	0.2279
18	0.2052	0.2078	0.2130	0.2186	0.2249	0.2319	0.2395	0.2479
19	0.2209	0.2258	0.2313	0.2373	0.2441	0.2516	0.2598	0.2689
20	0.2396	0.2448	0.2506	0.2571	0.2643	0.2723	0.2812	0.2910
21	0.2595	0.2649	0.2711	0.2779	0.2856	0.2942	0.3037	0.3142
22	0.2806	0.2863	0.2927	0.3000	0.3081	0.3173	0.3274	0.3387
23	0.3031	0.3090	0.3157	0.3233	0.3319	0.3416	0.3524	0.3644
24	0.3271	0.3331	0.3401	0.3481	0.3571	0.3674	0.3788	0.3916
25	0.3527	0.3589	0.3661	0.3744	0.3839	0.3946	0.4067	0.4202

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
58	59	60	61	62	63	64	65	
0.0090	0.0093	0.0096	0.0099	0.0102	0.0106	0.0110	0.0114	1
0.0185	0.0191	0.0197	0.0204	0.0211	0.0219	0.0227	0.0235	2
0.0286	0.0295	0.0305	0.0316	0.0327	0.0339	0.0352	0.0366	3
0.0392	0.0405	0.0419	0.0434	0.0449	0.0467	0.0485	0.0505	4
0.0504	0.0521	0.0539	0.0558	0.0579	0.0602	0.0626	0.0653	5
0.0621	0.0643	0.0666	0.0690	0.0717	0.0746	0.0777	0.0810	6
0.0745	0.0771	0.0799	0.0829	0.0862	0.0897	0.0935	0.0977	7
0.0874	0.0906	0.0939	0.0976	0.1015	0.1058	0.1104	0.1154	8
0.1011	0.1047	0.1087	0.1130	0.1176	0.1227	0.1281	0.1341	9
0.1153	0.1196	0.1242	0.1292	0.1346	0.1405	0.1468	0.1538	10
0.1303	0.1352	0.1405	0.1462	0.1524	0.1592	0.1666	0.1746	11
0.1460	0.1515	0.1575	0.1641	0.1711	0.1789	0.1873	0.1966	12
0.1624	0.1687	0.1754	0.1828	0.1908	0.1996	0.2091	0.2196	13
0.1796	0.1866	0.1942	0.2024	0.2114	0.2213	0.2320	0.2439	14
0.1977	0.2054	0.2138	0.2230	0.2330	0.2440	0.2561	0.2694	15
0.2166	0.2251	0.2344	0.2445	0.2556	0.2679	0.2813	0.2961	16
0.2364	0.2457	0.2559	0.2671	0.2793	0.2929	0.3077	0.3241	17
0.2571	0.2673	0.2785	0.2908	0.3042	0.3191	0.3354	0.3535	18
0.2789	0.2900	0.3022	0.3155	0.3302	0.3465	0.3644	0.3843	19
0.3018	0.3138	0.3270	0.3415	0.3575	0.3753	0.3948	0.4165	20
0.3259	0.3388	0.3530	0.3688	0.3861	0.4054	0.4267	0.4504	21
0.3512	0.3651	0.3804	0.3973	0.4161	0.4369	0.4600	0.4858	22
0.3778	0.3927	0.4091	0.4274	0.4476	0.4701	0.4950	0.5229	23
0.4058	0.4217	0.4393	0.4589	0.4806	0.5048	0.5317	0.5617	24
0.4354	0.4523	0.4711	0.4921	0.5153	0.5413	0.5702	0.6025	25

Tabella A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	66	67	68	69	70	71	72	73
1	0.0118	0.0122	0.0127	0.0133	0.0138	0.0145	0.0151	0.0158
2	0.0245	0.0255	0.0265	0.0277	0.0289	0.0303	0.0317	0.0332
3	0.0381	0.0397	0.0414	0.0433	0.0453	0.0475	0.0499	0.0524
4	0.0526	0.0549	0.0574	0.0601	0.0631	0.0663	0.0697	0.0734
5	0.0681	0.0712	0.0745	0.0782	0.0822	0.0866	0.0913	0.0964
6	0.0846	0.0885	0.0928	0.0976	0.1028	0.1085	0.1146	0.1213
7	0.1022	0.1071	0.1124	0.1183	0.1249	0.1320	0.1398	0.1483
8	0.1208	0.1267	0.1332	0.1405	0.1485	0.1573	0.1669	0.1774
9	0.1406	0.1476	0.1554	0.1641	0.1737	0.1843	0.1959	0.2086
10	0.1614	0.1697	0.1789	0.1891	0.2005	0.2131	0.2270	0.2422
11	0.1835	0.1931	0.2038	0.2157	0.2290	0.2438	0.2601	0.2781
12	0.2067	0.2178	0.2301	0.2439	0.2593	0.2764	0.2954	0.3164
13	0.2312	0.2438	0.2579	0.2737	0.2913	0.3110	0.3329	0.3571
14	0.2569	0.2712	0.2872	0.3051	0.3252	0.3477	0.3727	0.4005
15	0.2840	0.3001	0.3180	0.3382	0.3610	0.3864	0.4148	0.4465
16	0.3124	0.3304	0.3505	0.3732	0.3987	0.4274	0.4594	0.4952
17	0.3423	0.3623	0.3846	0.4099	0.4385	0.4705	0.5064	0.5466
18	0.3735	0.3957	0.4205	0.4485	0.4803	0.5160	0.5561	0.6010
19	0.4063	0.4307	0.4581	0.4891	0.5243	0.5638	0.6083	0.6584
20	0.4407	0.4675	0.4976	0.5317	0.5704	0.6141	0.6633	0.7188
21	0.4767	0.5060	0.5389	0.5764	0.6189	0.6669	0.7211	0.7823
22	0.5144	0.5463	0.5823	0.6232	0.6697	0.7223	0.7818	0.8491
23	0.5539	0.5886	0.6276	0.6722	0.7230	0.7804	0.8456	0.9193
24	0.5953	0.6328	0.6752	0.7235	0.7788	0.8414	0.9124	0.9929
25	0.6387	0.6792	0.7250	0.7774	0.8372	0.9052	0.9824	1.0702

Tabella A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
74	75	76	77	78	79	80	
0.0165	0.0173	0.0182	0.0191	0.0201	0.0212	0.0224	1
0.0349	0.0366	0.0386	0.0407	0.0430	0.0456	0.0484	2
0.0551	0.0581	0.0614	0.0650	0.0690	0.0734	0.0782	3
0.0775	0.0818	0.0867	0.0922	0.0981	0.1048	0.1123	4
0.1019	0.1080	0.1147	0.1223	0.1306	0.1401	0.1508	5
0.1286	0.1366	0.1455	0.1556	0.1667	0.1795	0.1940	6
0.1576	0.1678	0.1793	0.1922	0.2067	0.2233	0.2423	7
0.1890	0.2018	0.2161	0.2324	0.2506	0.2716	0.2959	8
0.2228	0.2385	0.2561	0.2762	0.2987	0.3249	0.3551	9
0.2592	0.2781	0.2994	0.3238	0.3513	0.3832	0.4204	10
0.2982	0.3207	0.3462	0.3753	0.4084	0.4469	0.4918	11
0.3400	0.3663	0.3964	0.4309	0.4702	0.5161	0.5698	12
0.3845	0.4152	0.4502	0.4906	0.5368	0.5910	0.6546	13
0.4320	0.4674	0.5078	0.5547	0.6084	0.6717	0.7463	14
0.4824	0.5229	0.5693	0.6232	0.6852	0.7585	0.8451	15
0.5359	0.5819	0.6348	0.6964	0.7674	0.8516	0.9515	16
0.5926	0.6445	0.7044	0.7742	0.8551	0.9512	1.0654	17
0.6524	0.7108	0.7782	0.8570	0.9485	1.0575	1.1875	18
0.7157	0.7809	0.8564	0.9448	1.0478	1.1707	1.3177	19
0.7824	0.8549	0.9391	1.0379	1.1531	1.2910	1.4563	20
0.8527	0.9330	1.0264	1.1362	1.2646	1.4186	1.6037	21
0.9266	1.0152	1.1185	1.2401	1.3825	1.5537	1.7599	22
1.0043	1.1018	1.2155	1.3496	1.5071	1.6966	1.9255	23
1.0859	1.1927	1.3175	1.4649	1.6384	1.8476	2.1005	24
1.1716	1.2882	1.4248	1.5863	1.7767	2.0067	2.2854	25

Tabella A-V.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	50	51	52	53	54	55	56	57
26	0.3801	0.3864	0.3938	0.4024	0.4123	0.4235	0.4362	0.4505
27	0.4095	0.4159	0.4234	0.4323	0.4425	0.4543	0.4676	0.4826
28	0.4410	0.4474	0.4551	0.4642	0.4748	0.4870	0.5009	0.5167
29	0.4747	0.4812	0.4891	0.4984	0.5092	0.5219	0.5[illegible]63	0.5529
30	0.5106	0.5175	0.5255	0.5350	0.5461	0.5592	0.5742	0.5914
31	0.5489	0.5561	0.5645	0.5742	0.5856	0.5991	0.6146	0.6325
32	0.5896	0.5973	0.6061	0.6162	0.6280	0.6418	0.6578	0.6764
33	0.6327	0.6410	0.6503	0.6610	0.6733	0.6876	0.70[illegible]2	0.7234
34		0.6872	0.6974	0.7088	0.7217	0.7367	0.7538	0.7737
35			0.7472	0.7594	0.7733	0.7890	0.8070	0.8277
36				0.8131	0.8280	0.8448	0.86[illegible]8	0.8854
37					0.8859	0.9040	0.9242	0.9471
38						0.9[illegible]67	0.9883	1.0127
39							1.0563	1.0824
40								1.15[illegible]2

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
	43	44	45	46	47	48	49	
26	0.3585	0.3603	0.3622	0.3645	0.3672	0.3707	0.3749	26
27		0.3890	0.3912	0.3936	0.3965	0.4000	0.4042	27
28			0.4219	0.4245	0.4273	0.4313	0.4356	28
29				0.4573	0.4607	0.4646	0.4691	29
30					0.4957	0.5000	0.5048	30
31						0.5375	0.5428	31
32							0.5829	32

Tabella A-V.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
58	59	60	61	62	63	64	65	
0.4666	0.4846	0.5046	0.5270	0.5518	0.5796	0.6106	0.6453	26
0.4996	0.5187	0.5400	0.5637	0.5902	0.6200	0.6531	0.6903	27
0.5346	0.5547	0.5773	0.6025	0.6307	0.6624	0.6977	0.7375	28
0.5717	0.5929	0.6167	0.6435	0.6734	0.7071	0.7447	0.7871	29
0.6111	0.6334	0.6585	0.6867	0.7184	0.7542	0.7942	0.8394	30
0.6530	0.6764	0.7028	0.7326	0.7661	0.8040	0.8464	0.8944	31
0.6978	0.7222	0.7499	0.7812	0.8166	0.8566	0.9016	0.9525	32
0.7456	0.7711	0.8000	0.8329	0.8701	0.9123	0.9599	1.0138	33
0.7968	0.8233	0.8535	0.8879	0.9270	0.9714	1.0216	1.0786	34
0.8516	0.8791	0.9106	0.9466	0.9875	1.0342	1.0871	1.1473	35
0.9104	0.9390	0.9717	1.0093	1.0521	1.1011	1.1567	1.2201	36
0.9732	1.0031	1.0372	1.0761	1.1211	1.1724	1.2307	1.2974	37
1.0404	1.0718	1.1074	1.1483	1.1949	1.2456	1.3098	1.3798	38
1.1119	1.1451	1.1826	1.2253	1.2740	1.3301	1.3942	1.4677	39
1.1878	1.2231	1.2628	1.3078	1.3539	1.4175	1.4845	1.5615	40
1.26[illegible]1	1.3059	1.3482	1.3958	1.4496	1.5112	1.5813	1.6619	41
	1.3937	1.4389	1.4896	1.5465	1.6114	1.6851	1.7696	42
		1.5349	1.5891	1.6497	1.7184	1.7961	1.8849	43
			1.6945	1.7592	1.8324	1.9146	2.0084	44
				1.8753	1.9533	2.0409	2.1402	45
					2.0815	2.1749	2.2805	46
						2.3168	2.4295	47
							2.5873	48
								49
								50

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	66	67	68	69	70	31	72	73
26	0.6843	0.7278	0.7773	0.8338	0.8985	0.9720	1.0558	1.1511
27	0.7320	0 7789	0.8320	0.8929	0.9626	1.0421	1.1326	1.2359
28	0.7822	0.8324	0.8894	0.9548	1.0299	1.1155	1.2133	1.3247
29	0.8349	0.8886	0.9496	1.0198	1.1004	1.1924	1.2976	1.4179
30	0.8903	0.9476	1.0129	1.0880	1.1743	1.2730	1.3860	1.5154
31	0.9486	1.0097	1.0793	1.1595	1.2519	1.3576	1.4787	1.6176
32	1.0101	1.0750	1.1492	1.2347	1.3333	1.4463	1.5760	1.7247
33	1.0749	1.1439	1.2228	1.3133	1.4189	1.5395	1.6780	1 8370
34	1.1433	1.2164	1.3002	1.3971	1.5089	1.6374	1.7851	1.9549
35	1.2156	1.2931	1.3319	1.4847	1.6036	1.7403	1.8976	2.0787
36	1.2922	1.3741	1.4682	1.5772	1.7034	1.8486	2.0160	2.2088
37	1.3735	1.4600	1.5594	1.6748	1.8086	1.9627	2.1405	2.3456
38	1.4599	1.5510	1.6560	1.7781	1.9197	2.0831	2.2717	2.4895
39	1.5517	1.6478	1.7585	1.8874	2.0372	2.2102	2.4101	2.6411
40	1.6498	1.7507	1.8674	2.0034	2.1616	2.3445	2.5562	2.8010
41	1.7546	1.8606	1.9833	2.1266	2.2936	2.4868	2.7107	2.9699
42	1.8666	1.9779	2.1070	2.2577	2.4338	2.6378	2.8743	3.1484
43	1.9868	2.1035	2.2391	2.3977	2.5830	2.7982	3.0479	3.3375
44	2.1155	2.2381	2.3804	2.5472	2.7423	2.9688	3.2323	3.5381
45	2.2533	2.3824	2.5319	2.7071	2.9124	3.1511	3.4285	3.7512
46	2.4004	2.5367	2.6942	2.8786	3.0944	3.3456	3.6380	3.9779
47	2.5571	2.7015	2.8680	3.0623	3.2895	3.5538	3.8617	4.2200
48	2.7234	2.8770	3.0535	3.2590	3.4986	3.7769	4.1011	4.4785
49	2.8995	3.0633	3.2510	3.4689	3.7224	4.0161	4.3576	4.7552
50		3.2606	3.4607	3.6924	3.9613	4.2720	4.6326	5.0516

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
74	75	76	77	78	79	80	
1.2615	1.3885	1.5374	1.7139	1.9223	2.1743	2.4803	26
1.3556	1.4936	1.6556	1.8479	2.0752	2.3507	2.6857	27
1.4543	1.6039	1.7796	1.9885	2.2359	2.5361	2.9017	28
1.5576	1.7193	1.9096	2.1360	2.4046	2.7308	3.1287	29
1.6659	1.8402	2.0458	2.2907	2.5814	2.9352	3.3673	30
1.7794	1.9670	2.1883	2.4527	2.7668	3.1495	3.6176	31
1.8983	2.0998	2.3379	2.6222	2.9611	3.3742	3.8801	32
2.0229	2.2389	2.4945	2.8001	3.1644	3.6096	4.1553	33
2.1536	2.3847	2.6585	2.9863	3.3778	3.8559	4.4437	34
2.2907	2.5377	2.8305	3.1815	3.6010	4.1145	4.7454	35
2.4347	2.6982	3.0109	3.3861	3.8351	4.3851	5.0621	36
2.5860	2.8667	3.2002	3.6007	4.0804	4.6687	5.3936	37
2.7451	3.0438	3.3990	3.8258	4.3377	4.9660	5.7409	38
2.9126	3.2301	3.6078	4.0623	4.6077	5.2778	6.1051	39
3.0890	3.4260	3.8274	4.3107	4.8912	5.6050	6.4870	40
3.2750	3.6324	4.0585	4.5719	5.1890	5.9485	6.8878	41
3.4714	3.8501	4.3019	4.8468	5.5023	6.3095	7.3086	42
3.6791	4 0800	4.5587	5.1364	5.8319	6.6891	7.7507	43
3.8991	4.3231	4.8298	5.4418	6.1791	7.0885	8.2157	44
4.1324	4.5805	5.1165	5.7648	6.5454	7.5093	8.7049	45
4.3803	4.8536	5.4200	6.1053	6.9321	7.9531	9.2204	46
4.6441	5.1438	5.7421	6.4664	7.3409	8.4218	9.7640	47
4.9257	5.4524	6.0843	6.8495	7.7739	8.9172	10.33[illegible]0	48
5.2265	5.7821	6.4483	7.2565	8.2333	9.4420	10.9149	49
5.5483	6.1340	6.8371	7.6895	8.7214	9.9986	11.5876	50

Tabella **A**-VII.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	3.6828	3.9298	4.2156	4.5453	4.9269	5.3694	5.8932	6.5106	7.2521	8.1580	9.2406	10.5901	12.2694	51
52		4.1811	4.4857	4.8362	5.2410	5.7095	6.2628	6.9143	7.6963	8.6457	9.7951	11.2193	12.9939	52
53			4.7717	5.1451	5.5755	6.0726	6.6585	7.3469	8.1723	9.1740	10.3871	11.8913	13.7646	53
54				5.4722	5.9307	6.4591	7.0808	7.8100	8.6825	9.7403	11.0206	12.6087	14.5877	54
55					6.3068	6.8696	7.5305	8.3043	9.2285	10.3472	11.6996	13.3764	15.4664	55
56						7.3042	8.0080	8.8305	9.8115	10.9967	12.4273	14.1993	16.4068	56
57							8.5136	9.3894	10.4321	11.6901	13.2062	15.0812	17.4146	57
58								9.9811	11.0911	12.4284	14.0377	16.0250	18.4949	58
59									11.7890	13.2123	14.9229	17.0326	19.6510	59
60										14.0424	15.8629	18.1054	20.8852	60
61											16.8583	19.2446	22.1992	61
62												20.4508	23.5945	62
63													25.0720	63

Tabella **B**.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella *A*.

Saggio d'interesse 3.50 0/0.

Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato (1882-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
36	16.27	51	12.33	66	7.92
37	16.04	52	12.04	67	7.63
38	15.80	53	11.75	68	7.35
39	15.56	54	11.45	69	7.07
40	15.31	55	11.16	70	6.80
41	15.06	56	10.86	71	6.53
42	14.80	57	10.57	72	6.26
43	14.54	58	10.27	73	6.00
44	14.28	59	9.97	74	5.75
45	14.01	60	9.67	75	5.50
46	13.74	61	9.38	76	5.25
47	13.46	62	9.08	77	5.02
48	13.18	63	8.79	78	4.78
49	12.90	64	8.49	79	4.56
50	12.62	65	8.20	80 e più	4.34

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A*, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio) per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'insegnante alla data del collocamento a riposo o della morte.

PARTE SECONDA.

Testo unico delle disposizioni di legge sul « Fondo unico per la educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti » relative alla gestione attribuita alla direzione generale degli Istituti di previdenza, coordinate alle leggi 13 luglio 1910, n. 431 e 18 giugno 1911, n. 543.

Art 1.

(Art. 29, legge 8 luglio 1904, n. 407; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti per conto della direzione generale degli Istituti di previdenza la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto, maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 391.

Art. 2.

(Art. 1, legge 5 luglio 1908, n. 391; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

In applicazione dell'articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, è costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo, composto:

di un presidente;

di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;

di un rappresentante la direzione generale degli Istituti di previdenza;

di tre rappresentanti la classe magistrale, designati dalla classe medesima.

Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il direttore del Convitto nazionale « Principe di Napoli », il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto « Regina Margherita », ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi Istituti.

Il presidente è nominato con decreto reale promosso dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio direttivo dura in ufficio 3 anni.

I membri che scadono sono rieleggibili.

Art. 3.

(Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 391; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, costituito dai proventi della giornata di stipendio e dagli altri contributi dei maestri elementari; dalle attività dei convitti di Assisi e Anagni; dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 391; dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

Tali somme sono versate alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza, che gestisce il « Fondo unico », e formano il fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti. Le eventuali eccedenze di bilancio dell'Istituto nazionale costituiscono il fondo di riserva.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, la quale assume gratuitamente la gestione dei fondi dell'Istituto nazionale, provvederà al migliore impiego dei fondi stessi da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto potrà disporre del fondo di riserva per le eccezionali necessità riconosciute dal Consiglio direttivo con due terzi dei voti.

Art. 4.

(Art. 14, legge 5 luglio 1908, n. 391).

Le quetanze o ricevute per stipendi, rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, dovranno essere munite, oltrechè del bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque, rappresentato da una marca speciale.

I proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

Per la riscossione di tale entrate si osserveranno le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, modificato con regio decreto 13 giugno 1912, n. 990.

Art. 5.

(Art. 15, legge 5 luglio 1908, n. 391).

La riscossione dell'ammontare delle giornate di stipendio è fatta con le norme e le condizioni di cui al testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato col regio decreto stesso approvante il presente testo unico, estensibili per questa parte anche ai comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Però le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.

PARTE TERZA

Testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza, contributi, conti individuali.

Art. 1.

(Art. 1, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 1 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita sotto la denominazione: *Cassa pensioni a favore dei medici condotti*, con legge 14 luglio 1898, n. 335, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sanitari con legge 25 febbraio 1904, n. 57 provvede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente instituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie ed elle istituzioni pubbliche di beneficenza che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, nonchè ai medici in servizio dello Stato che non abbiamo altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 2.

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato, alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello in cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 2, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 2 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni dalle provincie dello Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

L'iscrizione stessa e facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonchè pei medici alla dipendenza di istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

Art. 4.

(Art. 3, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 4 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo dei medici condotti e degli altri sanitari;

b) dal contributo dei comuni e degli istituti di beneficenza, nonchè delle provincie e dello Stato, per i medici condotti ed altri sanitari al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1;

c) dalle ritenute sulle pensioni;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi, indicati nei precedenti capoversi.

Art. 5.

(Art. 4, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 4 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

Art 6.

(Art. 5, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 5 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; art. 5, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Il contributo a carico degli enti di cui all'articolo 1, nonchè degli istituti di beneficenza, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella di 5 mila lire, indicata nell'articolo 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legamente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 del presente testo unico.

Detti istituti di beneficenza sono esonerati da ogni contributo quando si valgano di medici già inscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Quando trattasi di sanitari dipendenti da istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel primo comma è pagato dall istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'articolo 3; in caso contrario è pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa.

Art. 7.

(Art. 6, legge 14 luglio 1898, n. 335).

Nel caso di servizi prestati da un medico condotto od altro sanitario simultaneamente presso due o più comuni o altri enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in consorzio, il contributo stabilito nell'articolo 5 verrà ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai comuni od enti stessi.

Art. 8.

(Art. 7, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 7 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente, legge saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'articolo 6 pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all articolo 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all' Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella Sezione di regia tesoreria una volta all'anno nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla Sezione di regia tesoreria per la riscossione.

Art. 9.

(Art 8, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 8 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di giugno, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore o il ricevitore dal predetto obbligo.

In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposi-

zioni dell'articolo 81 del testo unico approvato con regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione, per mezzo dell' Intedenza di finanza,

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè l'esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 10.

(Art. 9, legge 14 luglio 1898, n. 335; e prima parte dell'art. 1, legge 2 dicembro 1909, n. 774.)

Tutti i contributi a carico degli istituti di beneficenza e dei rispettivi sanitari saranno compresi dagli uffici provinciali sanitari negli elenchi di cui nell'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni e dalle provincie, dove gli istituti si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermo gli obblighi e le responsabilità degli esattori e dei ricevitori provinciali, in quell'articolo determinati.

I comuni e le provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli istituti della intera somma pagata. Gli istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi sugli stipendi dei propri sanitari del contributo a questi spettante, e se non iscritti-alla Cassa, dell' intero contributo.

Art. 11.

(Art. 10, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 10 art. 1, legge 2 dicembre 1904, n. 744, art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 11 giugno 1911, n. 543).

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli istituti di beneficenza con reddito inferiore alle lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell' istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata, il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dovrà dichiarare decatuti l' istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa di previdenza,

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo articolo 19, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'istituto di beneficienza.

Nel caso, invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

Art. 12.

(Art. 11, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 11 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

I medici condotti ed altri sanitari, che godranno una pensione a carico della Cassa di previdenza, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori

La ritenuta del 2 e 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

Art. 13.

(Art. 12, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 12 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n, 744; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione Generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa per le pensioni dei sanitari, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa di previdenza, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Art. 14.

(Art. 2, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Per ogni medico condotto od altro sanitario inscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

1° i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

2° la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

3° la quota parte del fondo degli utili di cui al successivo articolo 16;

4° gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

Gli interessi delle quote versate nel corso dell' anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio di investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

Art. 15.

(Art. 3, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 96 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione:

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accrediteranno: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni,

Art. 16.

(Art. 4, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli asse-

gni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

I sopravanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 del precedente articolo 14, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità ai sanitari e alle loro vedove ed orfani.

Art. 17.

(Art. 13, legge 14 luglio 1898, n. 335).

Acquistano il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione di cui all'articolo 20:

a) i medici condotti ed altri sanitari, di cui all'articolo 3, che hanno prestato un servizio valutabile in 25 o più anni;

b) i medici condotti ed altri sanitari che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 18.

(Art. 14, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 14, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'articolo 21, i sanitari che abbiano prestato un servizio valutabile non minore di 10, nè maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto o per condanna, o per passaggio al servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

Art. 19.

(Art. 15, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 15, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 20.

(Art. 16, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 16, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 15, primo comma, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

La pensione da corrispondersi ai sanitari che abbiano prestato un servizio, valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni mediante i coefficienti della tabella *A*, purchè essa non riesca inferiore a quella risultante dall'applicazione della tabella *B*, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera *b* dell'articolo 17, la pensione del sanitario non potrà essere inferiore a lire 1300, se esso abbia cessato con 30 o più anni di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera *b* dell'articolo 17 verrà liquidata una pensione minima di lire 900; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 21.

(Art. 17, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 17, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 15, primo comma, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

L'indennità, di cui è parola nell'articolo 18, consiste in una somma per una volta, ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

In ambedue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica ottenuto, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 22.

(Art. 8, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari inscritti.

Art. 23.

(Art. 9, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

La vedova del sanitario inscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne, ad una indennità, se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 21.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni

quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 24.

(Art. 10, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 21 anni e sei mesi di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole minorenne, una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 25.

(Art. 11, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari inscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

Art. 26.

(Art. 12, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

La vedova in concorso con la prole minorenne, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera *b)* dell'articolo 17, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre, ai sensi del 3° comma dell'articolo 20.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 27.

(Art. 21, legge 14 luglio 1898, n. 335; art. 2, 3, 7, legge 7 luglio 1902, n. 276; art. 2, 3, 6, legge 30 giugno 1908, n. 335).

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del sanitario.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi od essere sequestrate eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 28.

(Art. 22, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 22, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 29.

(Art. 6, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere reiscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

Art. 30.

(Art. 7, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonché i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 31.

(Art. 13, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 32.

(Art. 24, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 24, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risulati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 33.

(Art. 25, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dalla Cassa di previdenza e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

(Art. 26, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 2 legge 13 luglio 1910, n. 431).

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del

Consiglio di amministrazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, alle provincie, ai comuni ed agli istituti di beneficenza.

Art. 35.

(Art. 27, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Finchè non siano definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la Cassa pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per il sanitario al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo divenute definitive le liquidazioni corrispondenti.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

(Art. 28, legge 14 luglio 1898, n. 335 : e n. 28 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della legge 2 dicembre 1909 n. 744 hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'articolo 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 37.

(Art. 5, legge 2 dicembre 1909, n. 744 e art. 15, primo comma, della legge 11 dicembre 1910, n. 855).

Per i sanitari inscritti alla Cassa di previdenza dal 1° gennaio 1899 in poi saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi prestati utili alla pensione, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

Art. 38.

(Art. 30, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 30 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

Se presso tali istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'articolo 6 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'articolo 3.

Art. 39.

(Art. 31, legge 14 luglio 1898, n. 335).

Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità il servizio prestato prima della iscrizione alla Cassa presso i comuni, le provincie e gli istituti di beneficenza dove esistono regolamenti speciali per le pensioni alla data della istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione.

La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati, in ragione dei servizi prestati dal sanitario agli effetti della pensione ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie sugli istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 40.

(Art. 32, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 32, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 14 legge 11 dicembre 1910, n 855).

Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta pei casi di cui gli articoli 17, lettera *b*, 26 e 39.

Art. 41.

(Art. 36, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 36, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431).

I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa di previdenza, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno continuare ad essere inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo il Consiglio d'amministrazione lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 21.

Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo il contributo di cui all'articolo 6 dovrà, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Art. 42.

(Art. 14, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facoltà, non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, è concesso il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrano ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.

A tale effetto, come premio di riscatto, il sanitario deve assoggettarsi al pagamento, entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, con le quote mutue e gli interessi composti.

Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, e si avvalgano della fa-

coltà concessa con la prima parte del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione risultante dalla chiusura del conto individuale non potrà mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella *B*, in base all'età del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purchè in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

Art. 43.

(Art. 15, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

Le riduzioni delle pensioni dei medici condotti, di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono soppresse agli effetti del disposto degli articoli 1 (numeri 16 e 17) e 5 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1910 in un capitolo speciale: « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » l'annua somma di lire 250,000, per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima da quanto è disposto nel comma precedente.

Art. 44.

(Art. 2 e 3. legge 21 luglio 1910, n. 579).

Gli inscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

La differenza fra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza della presente disposizione e quelli normali sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 45.

(Art. 14, legge 2 dicembre 1909, n. 744).

Le disposizioni della legge 2 dicembre 1909, n. 744, comprese nel presente testo unico, hanno effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1910, n. 579.

Il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle soppresse categorie, di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con reali decreti 22 agosto 1904, n. 481, e 19 luglio 1906, n. 466.

Tabella A.

Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato 1885-1894).

Saggio d'interesse del 3,50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≦ 21	0.0564	36	0.0655	51	0.0845	66	0.1345
22	0.0568	37	0.0663	52	0.0864	67	0.1401
23	0.0573	38	0.0672	53	0.0885	68	0.1460
24	0.0578	39	0.0681	54	0.0907	69	0.1524
25	0.0582	40	0.0691	55	0.0931	70	0.1592
26	0.0588	41	0.0701	56	0.0957	71	0.1665
27	0.0593	42	0.0712	57	0.0984	72	0.1745
28	0.0599	43	0.0723	58	0.1014	73	0.1831
29	0.0604	44	0.0736	59	0.1045	74	0.1923
30	0.0611	45	0.0749	60	0.1079	75	0.2022
31	0.0617	46	0.0763	61	0.1116	76	0.2127
32	0.0624	47	0.0778	62	0.1156	77	0.2239
33	0.0631	48	0.0793	63	0.1198	78	0.2358
34	0.0639	49	0.0810	64	0.1244	79	0.2485
35	0.0647	50	0.0827	65	0.1293	≧ 80	0.2620

Tabella B.

Pensioni da liquidarsi a favore dei sanitari inscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati civili e militari (1885-94), a 200 lire di contributo ed al saggio d'interesse del 3,50 0[0.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	1
2	»	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	2
3	»	»	37	38	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	42	3
4	»	»	»	51	52	52	53	53	54	54	54	55	56	56	57	4
5	»	»	»	»	67	67	68	68	69	69	70	71	71	72	73	5
6	»	»	»	»	»	83	83	84	85	85	86	87	88	89	90	6
7	»	»	»	»	»	»	100	101	102	102	103	104	105	106	107	7
8	»	»	»	»	»	»	»	119	119	120	121	122	123	125	126	8
9	»	»	»	»	»	»	»	»	138	139	140	141	143	144	145	9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	159	160	162	163	164	166	10
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182	183	184	186	187	11
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	205	207	208	210	12
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231	232	234	13
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	258	260	14
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	287	15
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	1
2	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	2
3	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	3
4	58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	72	73	4
5	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	86	88	90	92	94	5
6	91	92	93	94	95	97	98	100	102	104	106	108	110	113	115	6
7	108	110	111	113	114	116	118	120	122	124	127	129	132	135	138	7
8	127	129	130	132	134	136	138	140	143	145	148	152	155	158	162	8
9	147	149	150	152	154	157	159	162	165	168	171	175	179	183	187	9
10	168	169	171	174	176	178	181	184	187	191	195	199	204	208	213	10
11	189	191	194	196	198	201	204	208	212	216	220	225	230	235	241	11
12	212	214	217	219	222	225	229	233	237	241	246	251	257	263	269	12
13	237	239	241	244	247	251	254	258	263	268	274	279	286	292	300	13
14	262	265	267	270	274	277	281	286	291	296	302	309	316	323	331	14
15	289	292	295	298	301	305	309	314	320	326	333	340	347	355	364	15
16	318	320	323	327	330	335	339	344	350	357	364	372	380	389	399	16
17	»	350	354	357	361	366	371	376	383	390	397	406	415	425	435	17
18	»	»	386	389	394	398	404	410	416	424	432	441	451	462	473	18
19	»	»	»	424	428	433	438	445	452	460	469	479	489	501	513	19
20	»	»	»	»	464	469	475	482	490	498	508	518	529	542	555	20
21	»	»	»	»	»	508	514	521	529	538	548	559	571	585	599	21
22	»	»	»	»	»	»	555	562	571	580	591	603	616	630	645	22
23	»	»	»	»	»	»	»	606	615	625	636	649	662	677	694	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	661	672	684	697	712	727	745	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	722	734	748	764	780	799	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	788	802	818	836	855	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	859	876	895	915	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937	956	978	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.022	1.045	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.115	30

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	25	26	27	1
2	36	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	49	51	53	55	2
3	55	56	57	59	61	62	64	66	68	71	73	76	79	83	86	3
4	75	77	79	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	4
5	96	98	101	104	107	110	113	117	121	125	130	135	141	147	154	5
6	118	121	124	128	132	136	140	144	149	155	161	168	175	183	191	6
7	142	145	149	153	158	163	168	173	179	186	194	202	211	220	231	7
8	166	170	175	180	185	191	197	204	211	219	228	238	248	260	272	8
9	192	197	202	208	214	221	228	236	244	254	264	276	288	302	317	9
10	219	224	231	237	245	252	261	270	279	290	303	316	330	346	363	10
11	247	253	261	268	276	285	295	305	316	329	343	358	375	393	413	11
12	276	284	292	301	310	320	331	342	355	369	385	403	422	443	465	12
13	307	316	325	334	345	356	368	381	396	412	430	450	471	495	520	13
14	340	349	359	370	382	394	408	423	439	457	477	499	523	550	578	14
15	374	384	395	407	420	434	449	466	484	504	526	551	578	607	640	15
16	409	421	433	446	461	476	493	511	531	553	578	605	635	668	704	16
17	446	459	472	487	503	520	538	558	580	605	632	662	696	732	772	17
18	486	499	514	530	547	566	586	608	632	659	689	722	759	799	843	18
19	526	541	557	575	593	614	636	660	686	716	749	785	825	869	918	19
20	569	585	603	622	642	664	688	714	743	775	811	851	895	943	996	20
21	614	632	650	671	693	717	743	771	803	838	877	920	968	1.021	1.079	21
22	662	680	700	722	746	772	800	831	865	903	946	993	1.045	1.102	1.165	22
23	711	731	753	777	802	830	860	894	930	972	1.018	1.069	1.125	1.188	1.256	23
24	764	785	808	833	861	891	923	959	999	1.043	1.093	1.148	1.210	1.277	1.351	24
25	819	841	866	893	922	954	989	1.028	1.071	1.119	1.172	1.232	1.298	1.370	1.451	25
26	877	900	927	956	987	1.021	1.059	1.100	1.146	1.197	1.255	1.319	1.390	1.468	1.555	26
27	938	963	991	1.021	1.055	1.091	1.131	1.176	1.225	1.280	1.342	1.410	1.487	1.571	1.664	27
28	1.002	1.029	1.058	1.091	1.126	1.165	1.208	1.255	1.307	1.366	1.433	1.506	1.588	1.679	1.779	28
29	1.070	1.098	1.129	1.164	1.201	1.243	1.288	1.338	1.394	1.457	1.528	1.607	1.695	1.792	1.899	29
30	1.141	1.171	1.204	1.241	1.280	1.324	1.372	1.426	1.485	1.552	1.628	1.712	1.806	1.910	2.025	30

Segue Tabella **B.**

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	≥ 80	
1	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	45	48	50	53	57	1
2	58	60	63	66	70	73	77	81	86	91	96	102	108	115	122	2
3	90	94	99	104	109	115	121	128	135	144	152	162	173	185	198	3
4	124	130	137	144	152	160	169	179	190	20[illegible]	215	230	246	264	284	4
5	161	169	177	187	198	209	222	235	250	267	285	305	327	353	381	5
6	200	210	221	233	247	262	278	296	316	337	361	388	418	452	490	6
7	242	254	268	283	300	319	339	362	387	415	445	480	518	562	613	7
8	286	301	317	336	357	380	405	433	464	498	537	580	628	684	748	8
9	333	351	370	393	417	445	475	509	547	589	636	689	749	818	898	9
10	382	403	426	453	482	514	551	591	637	687	744	808	881	965	1.063	10
11	435	459	486	516	550	589	631	679	732	792	860	937	1.024	1.125	1.243	11
12	490	518	549	584	623	667	717	772	835	905	984	1.075	1.179	1.299	1.441	12
13	549	580	616	656	701	751	808	872	944	1.025	1.118	1.224	1.346	1.488	1.655	13
14	610	646	686	731	782	840	905	978	1.061	1.154	1.26[illegible]	1.384	1.525	1.691	1.887	14
15	675	715	760	811	869	934	1.007	1.090	1.185	1.291	1.413	1.555	1.717	1.909	2.137	15
16	744	789	839	896	960	1.033	1.116	1.209	1.316	1.437	1.576	1.737	1.923	2.143	2.405	16
17	816	866	921	985	1.057	1.138	1.231	1.336	1.456	1.592	1.749	1.931	2.143	2.393	2.693	17
18	892	947	1.009	1.079	1.159	1.249	1.352	1.469	1.604	1.756	1.933	2.138	2.377	2.660	3.000	18
19	972	1.032	1.100	1.178	1.266	1.366	1.480	1.610	1.760	1.930	2.128	2.358	2.626	2.945	—	19
20	1.055	1.122	1.196	1.282	1.379	1.490	1.616	1.759	1.925	2.114	2.334	2.591	2.891	3.000	—	20
21	1.143	1.216	1.298	1.391	1.498	1.619	1.758	1.916	2.099	2.308	2.552	2.837	3.000	—	—	21
22	1.236	1.315	1.404	1.506	1.623	1.756	1.908	2.082	2.283	2.513	2.782	3.000	—	—	—	22
23	1.333	1.419	1.516	1.627	1.755	1.900	2.066	2.256	2.477	2.730	3.000	—	—	—	—	23
24	1.434	1.527	1.633	1.754	1.893	2.051	2.233	2.440	2.681	2.958	—	—	—	—	—	24
25	1.541	1.642	1.756	1.888	2.038	2.210	2.407	2.633	2.896	3.000	—	—	—	—	—	25
26	1.652	1.761	1.885	2.027	2.190	2.377	2.591	2.836	3.000	—	—	—	—	—	—	26
27	1.769	1.887	2.020	2.174	2.350	2.552	2.784	3.000	—	—	—	—	—	—	—	27
28	1.891	2.018	2.162	2.328	2.518	2.735	2.986	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29	2.020	2.156	2.310	2.489	2.693	2.928	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30	2.154	2.300	2.466	2.657	2.877	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30

Segue Tabella **B.**

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio																				Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
31	1.217	1.248	1.283	1.322	1.364	1.410	1.461	1.518	1.581	1.652	1.733	1.822	1.923	2.033	2.157	2.295	2.451	2.629	2.834	3.000	31
32	»	1.330	1.366	1.407	1.452	1.501	1.554	1.614	1.682	1.757	1.843	1.938	2.045	2.163	2.295	2.442	2.609	2.800	3.000	—	32
33	»	»	1.455	1.497	1.544	1.596	1.653	1.716	1.787	1.868	1.958	2.060	2.174	2.299	2.439	2.597	2.775	2.979	—	—	33
34	»	»	»	1.593	1.642	1.697	1.757	1.824	1.899	1.984	2.080	2.188	2.308	2.442	2.591	2.759	2.949	3.000	—	—	34
35	»	»	»	»	1.746	1.803	1.866	1.937	2.016	2.106	2.208	2.322	2.450	2.592	2.750	2.929	3.000	—	—	—	35
36	»	»	»	»	»	1.915	1.982	2.056	2.140	2.235	2.343	2.463	2.599	2.750	2.918	3.000	—	—	—	—	36
37	»	»	»	»	»	»	2.104	2.182	2.271	2.371	2.485	2.612	2.756	2.915	3.000	—	—	—	—	—	37
38	»	»	»	»	»	»	»	2.316	2.409	2.515	2.634	2.769	2.921	3.000	—	—	—	—	—	—	33
39	»	»	»	»	»	»	»	»	2.554	2.666	2.792	2.935	3.000	—	—	—	—	—	—	—	39
40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.826	2.959	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41

PARTE QUARTA.

Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 1.

(Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 302; art. 1, regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16; art. 9 e 10, legge 14 luglio 1907, n. 543; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Dal 1° gennaio 1903 è istituita una Cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualità, per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

È considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Art. 2.

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari, il quale rendiconto, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 302; art. 2, regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16; e art. 17, legge 14 luglio 1907, n. 543).

Il contributo ordinario alla Cassa di previdenza, da parte degli impiegati tecnici indicati nell'articolo 1, è costituito dalle ritenute del 6 per cento operate e da operarsi sulle loro retribuzioni, con riserva però dei diritti dello Stato sulle ritenute per i debiti dei tecnici aggiunti catastali riguardo ai lavori da essi eseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 235 del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e dell'articolo 137 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76. La contabilità relativa sarà tenuta dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

Il contributo dello Stato a favore della Cassa è stabilito nella misura del 6 per cento della retribuzione mensile liquidata a ciascuno degli impiegati inscritti alla Cassa medesima.

L'ammontare di tale contributo sarà prelevato dai fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Le norme per il funzionamento della Cassa di previdenza sono stabilite con apposito regolamento, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione tecnica permanente degli Istituti di previdenza. Il regolamento stesso determina i casi di decadenza del personale che vi è inscritto dalla compartecipazione al contributo dello Stato e ad ogni altro provento eventuale e dipendente dalla mutualità.

Art. 5.

(Art. 2, 3 e 7, legge 7 luglio 1902, n. 276; e art. 2, 3 e 6, legge 30 giugno 1908, n. 335).

Le indennità liquidate dalla Cassa di previdenza non possono essere cedute, nè pignorate o sequestrate se non nei casi stabiliti dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 6.

(Art. 1 2, e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579).

Gli inscritti alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti degli assegni privilegiati.

La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

PARTE QUINTA

Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

(Articoli 1 e 40 legge 6 marzo 1904, n. 88; 1, 2, 6 e 7 legge 19 maggio 1907, n. 270; art. 1 legge 13 luglio 1910 n. 431, e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

Dal 1° gennaio 1904 è istituita una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico.

Agli impiegati delle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni stesse, nonchè agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza e alle istituzioni stesse, sono estese, col 1° gennaio 1908, le disposizioni relative alla Cassa di previdenza predetta.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Il presente testo unico di legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

Art. 2.

(Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei comuni, delle provincie e delle opere pie, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 2 legge 6 marzo 1904, n. 88, art. 3 e 5 legge 19 maggio 1907, n. 270).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gl'impiegati dei comuni, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio 1904, nonchè per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza entrati per la prima volta in servizio dal 1° gennaio 1908 in poi, con uno stipendio annuo eguale o superiore a lire 300, anche se corrisposto da più comuni o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4, 5 e 7.

L'iscrizione è facoltativa per gl'impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più comuni o da più istitu-

zioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di lire 300. Questi ultimi però iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volonteriamente assunto tale onere.

Art. 4.

(Art. 3 legge 6 marzo 1904, n. 88 e art. 1 e 2 legge 19 maggio 1907, n. 270).

L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei comuni, presso i quali al 1° gennaio 1904 erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, finchè tali regolamenti non siano abrogati.

Tale disposizione è estesa agli impiegati di nuova nomina delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, presso le quali al 1° gennaio 1908 erano in vogore detti regolamenti.

Gli enti hanno facoltà d'inscrivere alla cassa i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agl'impiegati.

Il regolamento determinerà le norme e le condizioni di tali iscrizioni.

Art. 5.

(Art. 3, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere nè il contributo annuale di cui all'art. 11, nè quello straordinario stabilito dall'art. 43.

Gl'impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 6.

(Art. 4, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del capoverso del precedente art. 3, la iscrizione alla Cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

Art. 7.

(Art. 5, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

Art. 8.

(Art. 2, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270; art. 1, n. 5, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208).

L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile, salvo per le istituzioni pubbliche di beneficenza i casi in cui l'ente perda il carattere di istituzione di beneficenza o la sua rendita netta sia ridotta inferiore alle lire cinquemila.

Nel primo caso gl'impiegati cessano di essere iscritti alla Cassa ed hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

Nel secondo caso gl'impiegati stessi possono rimanere iscritti alla Cassa mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

Art. 9.

(Art. 4, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

b) dai contributi ordinari e straordinari degli enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai depositi volontari;

e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati sotto le lettere precedenti.

Art. 10.

(Art. 5, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del 6 per cento sui relativi stipendi e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Nei casi di aumento di stipendio, l'impiegato è assoggettato ad una ritenuta straordinaria in ragione del 25 per cento sull'aumento stesso.

La riscossione di questa ritenuta straordinaria si effettua in rate uguali nei primi dodici mesi.

Art. 11.

(Art. 6, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270).

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo, di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato prescritto dall'art. 10.

Art. 12.

(Art. 7, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 2, legge 19 maggio 1907, n. 270).

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più comuni o più istituzioni pubbliche di beneficenza, il contributo ordinario stabilito dagli articoli 10 e 11, nonchè i contributi straordinari di cui agli articoli 41, 42 e 43, tanto per gli impiegati che per gli enti, è ripartito in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 13.

(Art. 8, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi a parte nei singoli conti individuali.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è consegnato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. Tali depositi non possono mai eccedere per ogni anno il quarto dello stipendio; solo in caso di riammissione in servizio l'impiegato ha la facoltà di versare alla Cassa, come deposito volontario, il capitale precedentemente riscosso a titolo d'indennità, allo scopo di cumulare, agli effetti della pensione, i due periodi di servizio.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione.

Il capitale, formato coi depositi volontari fatti da altri, è liquidato a favore dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi orfani all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene tasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione quando non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 14.

(Art. 9, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 8, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208).

Le Prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla giunta provinciale amministrativa per i comuni e per le amministrazioni provinciali e dalla Commissione provinciale di beneficenza e di assistenza pubblica per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa; come pure mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi, si provvede al versamento dei depositi volontari.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e i ruoli suppletivi sono rimessi alla R. Tesoreria provinciale per la riscossione.

Contro i risultati dell'elenco è ammesso il ricorso in via gerarchica entro trenta giorni tanto per gli enti quanto per gl'impiegati. Il termine decorre per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'amministrazione relativa.

I contributi e le ritenute, nella misura complessiva stabilita dal presente testo unico, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degl'impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella Tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco principale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

(Art. 10, legge 6 marzo 1904, n. 88, art. 6, legge 19 maggio 1907, n. 270, e art 11, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208).

Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale, od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della istituzione stessa, la cui riscossione sia ad esso affidata.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse al saggio legale della data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale e la tesoreria speciale dell'istituzione di beneficenza sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere speciale, non avendo in riscossione rendite dell'ente libere da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non hanno l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche agli esattori comunali nominati anteriormente al 1° gennaio 1904 e, ai ricevitori provinciali ed ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza nominati anteriormente al 1° gennaio 1908.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale, oppure di rimanere inscritti alla Cassa pagando oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso da mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 16.

(Art. 11, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'1 per cento e del 2 per cento le quote superiori a lire 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto dell'1 per cento possono discendere sotto le lire 300.

Art. 17.

(Art. 12, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa di previdenza, riscuote le entrate previste nell'articolo 9 per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza, conformemente a quanto si pratica per gli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 18.

(Art. 13, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Per ciascun iscritto viene istituito un conto individuale formato dal 10 per cento sugli stipendi, annualmente capitalizzato al saggio medio di investimento dei capitali della Cassa di previdenza, di previdenza, in misura però non superiore al 3.50 per cento.

I depositi volontari, indicati dall'articolo 13, sono capitalizzati annualmente al saggio medio anzidetto, anche se superiore al 3.50 per cento.

Il fondo di riversibilità viene formato mediante il 2 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

Art. 19.

(Art. 14, legge 6 marzo 1904, n. 88).

La mutualità viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.

Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese d'amministrazione, le eccedenze che si verifichino per interessi superiori al 3 50 per cento nell'impiego dei capitali; per conferimento d'indennità o di pensione, il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degl'impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonchè le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'articolo 10, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e, in generale da quelle somme che non debbono essere accreditate nè ai conti individuali, nè al fondo di riversibilità.

Art. 20.

(Art. 15, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'articolo 29, è ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio decorrente dal 1° gennaio 1904 e successivamente di anno in anno nel fondo di invalidità e nella riserva di garanzia.

Art. 21.

(Art. 16, legge 6 marzo 1904, n. 88).

La quota del fondo d'invalidità spettante all'impiegato che si trovi nelle condizioni previste all'articolo 26 è assegnata in aumento del capitale accumulato nel conto individuale, e il capitale complessivo è trasformato in assegno vitalizio.

Art. 22.

(Art. 17, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo d'invalidità e le norme per la distribuzione del fondo d'invalidità a favore degl'iscritti, saranno stabilite su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 40, con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, d'acco do col Ministro dell'interno.

Le eventuali eccedenze del fondo d'invalidità restano acquisite al fondo stesso.

Art. 23.

(Art. 18, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo nel fondo delle pensioni.

Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani, ai sensi dell'articolo 29.

TITOLO II.

Pensioni e indennità.

Art. 24.

(Art. 19, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato:

a) che abbia compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che, dopo 25 anni di servizio, sia divenuto per imfermità inabile a continuarlo o a riassumerlo;

c) che, dopo 25 anni di servizio, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

Art. 25.

(Art. 20, legge 6 marzo 1904, n. 88).

La pensione è liquidata trasformando in assegno vitalizio il capitale accreditato nel conto individuale dell'impiegato alla data del suo collocamento a riposo, aumentato eventualmente della quota parte del fondo di invalidità, nonchè del capitale costituito dai depositi volontari fatti da altri a favore dell'impiegato. e, a richiesta dell'interessato, del capitale costituito mediante i depositi volontari personali.

La trasformazione si eseguisce in base ad apposita tabella proposta dalla Commissione tecnica, al termine del primo decennio e da approvarsi con regio decreto nei modi stabiliti dall'articolo 22.

La pensione stessa , astrazione fatta dall'aumento per la consione in assegno vitalizio dei depositi volontari, non può mai eccedere i nove decimi della media degli stipendi goduti dall'impiegato durante gli ultimi tre anni di servizio.

Se la pensione annuale risulta minore di lire 180, l'impiegato ha facoltà di chiedere, che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente.

Art. 26.

(Art. 21, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il capitale corrispondente alla pensione liquidata a favore dell'impiegato collocato a riposo in base al disposto delle lettere *b* e *c* dell'articolo 24, purchè la dispenza non sia avvenuta per ragioni disciplinari, prima di essere trasformato in assegno vitalizio, è aumentato di una quota del fondo d'invalidità nei modi stabiliti dall'articolo 22.

Questa disposizione è pure applicabile all'impiegato che, contando almeno 65 anni di d'età e 25 di servizio, si trovi anche nelle condizioni d'invalidità.

Art. 27.

(Art. 22, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Ha diritto ad una indennità per una sola volta:

a) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per ferite riportate o per imfermità contratte, a cagione delle sue funzioni;

b) l'impiegato che avendo servito più di 10 anni e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il sevizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera precedente;

c) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

L'indennità dovuta all'impiegato, di cui alla lettera *a*, è uguale all'intero capitale accreditato nel suo conto individuale; quella spettante all'impiegato, di cui alla lettera *b*, è uguale ai due terzi del capitale stesso, e quella dovuta all'impiegato di cui alla lettera *c*, è uguale ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia servito più di 10 anni, e alla metà in caso contrario

Art. 28.

(Art. 23. legge 6 marzo 1904, n. 88).

L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale e con le norme determinate nel regolamento.

La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.

Art. 29.

(Art. 24, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza difinitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa, o, in sua mancanza. agli orfani minorenni una indennità od una pensione per l'avvenuta morte del marito, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un'anno prima della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente. Le normi sono le seguenti:

a) se l'impiegato e morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio un'indennità nella misura della metà del capitale accumulato nel conto individuale, a' sensi della prima parte dell'articolo 13;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente ai due terzi del capitale accreditato nel o individuale;

c) se l'impiegato è morto per una delle cause di cui alla lettera *a* dell'articolo 27, avendo meno di 25 anni di servizio, un'indennità costituita dall'intero capitale accumulato nel conto individuale; avendo 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente al capitale anzidetto.

Alla vedova del pensionato, la quale si trovi nelle condizioni di acui alla prima parte del presente articolo, e, in mancanza di essa, agli orfani minorenni, viene liquidata una pensione nella misura dei due quinti di quella goduta dal marito o dal padre. Al capitale corrispondente provvede il fondo di riversibilità eventualmente integrato dal fondo degli utili.

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore, e per le orfane anche durante la minore età quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali l'indennità o la pensione si deve dividere tra la vedova e i figli quando questi per qualsiasi legittimo motitivo non abitassero con essa.

La trasformazione in pensione dei capitali di cui alle precedenti lettere *b* e *c*, è fatta secondo le norme da stabilirsi col regolamento e in base alle tabelle che verranno proposte dalla Commissione tecnica alla fine del primo decennio di vita dell'Istituto, e approvate nei modi stabiliti dall'articolo 22.

Se la pensione della vedova e degli orfani risulti inferiore a lire 100, viene pagato in una sola volta il capitale corrispondente.

Art. 30.

(Art. 25, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare dell'impiegato comunale, assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1904, e dell'impiegato delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1908, e quello al quale corrisponde il pagamento dei contributi eseguito da qualsiasi ente.

È pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presti senza diritto a pensione dello Stato posteriormente alle date anzidette, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente, per il tempo della permanenza sotto le armi.

Agli effetti del raggiungimento del diritto a collocamento a riposo, ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio.

Nessun conferimento di assegno di riposo potrà esser fatto all'impiegato che non abbia contribuito alla Cassa almeno per 10 anni, nè alle vedove e orfani, eccezione fatta per i casi indicati alle lettere *a* e *c* dell'articolo 27 e dell'articolo 34.

Nella determinazione degli anni di età e di servizio utile pel conseguimento della pensione, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intiero, in caso diverso non è calcolato.

Art. 31.

(Art. 26, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità, e il godimento della pensione già conseguita si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 32.

(Art. 27, legge 6 marzo 1904, n. 88).

L'esercizio del diritto a conseguire o a godere la pensione, o a conseguire l'indennità, rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 33.

(Art. 28, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione o del diritto a conseguire l'indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquida la pensione o l'indennità a cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione già conseguita, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 34.

(Art. 29, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali al 1° gennaio 1904, per i comuni, e al 1° gennaio 1908, per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno d'indennità o di pensione per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini del presente testo unico di legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti con regolamento speciale per le pensioni in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 35.

(Art. 30, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al Prefetto, il quale le trasmette alla Amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dalla Amministrazione predetta, e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione, del quale fa parte il Direttore generale degli Istituti di previdenza.

Gl'impiegati, le loro vedove e i loro orfani se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art 36.

(Art. 31, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti

e degli Istituti di previdenza gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Amministrazione della Cassa di previdenza.

Art. 37.

(Art. 32, legge 6 marzo 1904, n. 88; legge 7 luglio 1912, n. 276; e legge 30 giugno 1908, n. 335).

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio,

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 38.

(Art. 33, legge 6 marzo 1904, n. 88).

La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi all'assegno vitalizio definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 39.

(Art. 34, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1, legge 13 luglio 1910 n. 431).

L'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza raccoglie annualmente le osservazioni statistiche sugl'impiegati in servizio, sui pensionati e sulle famiglie rispettive ed eseguisce ogni 5 anni il bilancio tecnico del fondo d'invalidità, nonché di quelli della riversibilità e delle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza.

Art. 40.

(Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, numero 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 513).

Una Commissione tecnica per gl'Istituti di previdenza, composta almeno di due rappresentanti ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti di previdenza, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate col presente testo unico di legge, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degl'inscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone ai Ministri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della medesima. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipenodono le classi degl'iscritti e due degli iscritti medesimi scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e danno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di pubblico ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

Art. 41.

(Art. 36, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 2, legge 29 giugno 1905, n. 333; art. 4, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208 e art. 13, legge 11 dicembre 1910, n. 855).

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio, non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1904 o al 1° gennaio 1908, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto dell'articolo 3, purché esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato col 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dai segretari ed altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-1913.

I contributi personali non pagati dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-1917.

Per gli impiegati comunali che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1904 e per quelli alla dipendenza di comuni, presso i quali a quella data erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni che non abbiano potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della loro assunzione in servizio presso comuni sprovvisti dei regolamenti predetti. Da questa data decorre il decennio pel pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, o di comuni, presso i quali alla data anzidetta erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, che non abbiano potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stesso, questo scadrà dopo due anni dalla data della loro assunzione in servizio presso enti sprovvisti dei regolamenti predetti. Da questa data decorre il decennio pel pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 42.

(Art. 37, legge 6 marzo 1904, n. 88, e art. 6 e 7, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208).

L'impiegato comunale che s'inscriverà alla Cassa nel primo quindicennio della promulgazione della legge 6 marzo 1904, n. 88, e l'impiegato delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che si inscriverà entro il primo quindicennio dal 1° gennaio 1908 saranno assoggettati al contributo straordinario del 2 per cento sullo stipendio per dieci anni consecutivi.

Per l'impiegato che si valga della facoltà concessa con l'articolo percedente, detto contributo straordinario è elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.

È invece dovuto nella misura del 12 per cento per il riscatto dei servizi prestati presso istituzioni pubbliche di beneficenza che, pur non avendo regolamenti speciali per le pensioni, non corrispondono i contributi propri per tutti i posti iscrivibili alla Cassa.

L'importo complessivo dei contributi straordinari 6 oppure 12 per cento può anche essere versato alla Cassa ratealmente nei primi dieci anni a partire dal 1° gennaio 1904 per gl'impiegati comunali, e dal 1° gennaio 1908 per quelli delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il contributo 6 per cento nella misura di 5 sesti è accreditato al-

l'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente è accreditato al fondo di riversibilità.

Il contributo 12 per cento invece è accreditato per 5 dodicesimi nel conto individuale, per un dodicesimo nel fondo di riversibilità ed i rimanenti 6 dodicesimi nel fondo dei riscatti.

Art. 43.

(Art. 38, legge 6 marzo 1904, n. 88).

Per il riconoscimento di cui all'articolo 41 gli enti corrispondono alla Cassa con le stesse norme stabilite per il contributo ordinario, durante i primi quindici anni dal 1° gennaio 1904 per i comuni e dal 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, un contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi corrispondenti alle date medesime ai posti stabiliti per legge o per organico.

Tale contributo è separatamente capitalizzato nel fondo dei riscatti, per essere distribuito alla fine del primo decennio e successivamente di anno in anno sino al quindicesimo, nei singoli conti individuali a favore degl'impiegati che si valgono della facoltà concessa dall'articolo 41. La distribuzione è fatta proporzionatamente alle somme accumulate nei conti stessi coi cinque sesti del contributo straordinario personale di cui all'articolo precedente, e in misura che non ecceda tali somme.

Nel fondo dei riscatti è anche versato il contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi degl'impiegati che non si valgano della facoltà concessa dall'articolo 41, non che di quelli che entreranno in servizio dopo il 1° gennaio 1904 (o dopo il 1° gennaio 1908, e di coloro che hanno compiuto il versamento relativo al periodo di riscatto prima della scadenza del decennio.

Esaurito il periodo di funzionamento del fondo dei riscatti, le somme in esso eventualmente rimaste, come pure le entrate annuali di cui al comma precedente, saranno versate nel fondo di riversibilità.

Art. 44.

(Art. 39, legge 6 marzo 1904, n. 88).

I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incomincieranno col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, e col 1° gennaio 1918 per gl'impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Per gl'impiegati che si saranno valsi della facoltà concessa dall'articolo 41, oltre il periodo di servizio non superiore ai quindici anni prestato anteriormente al 1° gennaio 1904 ovvero al 1° gennaio 1908, e reso utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione.

Detto servizio anteriore oltre a quello riscattato sarà pure ritenuto utile per la pensione, se prestato presso enti, che al 1° gennaio 1904, per i comuni, o al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, avevano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, purché per tale periodo non abbiano conseguito pensione o indennità dagli enti medesimi.

Art. 45.

(Art. 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579)

Gli inscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

Gli assegni conferiti in dipendenza del precedente comma saranno corrisposti a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

PARTE SESTA.

Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

(Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

È istituita una *Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.*

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

È considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Art. 2

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

L'inscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari entrati o che entreranno in servizio dopo la promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754; è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, che ne hanno fatto domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.

Art. 4.

(Art. 3, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201).

Le attività della Cassa sono costituite:

a) dal contributo annuo degl'inscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennità eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;

b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari, di cui al precedente alinea *a)*;

c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa, quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti dall'articolo 26;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

Art. 5.

(Art. 4, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 17 legge 19 marzo 1911, n. 201; e art. 1, 8 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

A partire dal 1° luglio 1912 i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

a) dai cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori od avvocati, in conformità degli articoli 248, 269, 275 e 280 della tariffa civile di cui alla legge 19 marzo 1911, n. 201, e dell'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 675, per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili;

b) dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

In caso di mancato versamento, dopo la diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle funzioni.

I pretori ed i rappresentanti del Pubblico Ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi ed i versamenti anzidetti.

I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea *b)* e *c)* dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per le spese di giustizia.

Art. 6.

(Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 4.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

Art. 7.

(Art, 6, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza, che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato, come è prescritto all'articolo 5.

Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione, comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'articolo 24.

Nel regolamento sono precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve essere ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza, fatta eccezione per i primi due anni d'istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali, che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati, a conto individuale, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal primo dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

Art. 8.

(Art. 7, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono già impegnati nei conti individuali, e vi sarà pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

Art. 9.

(Art. 8, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi già pensionati di cui all'articolo 11.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

TITOLO II.

Pensioni e inedennità dirette — Capitali agli eredi.

Art. 10.

(Art. 9, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Hanno diritto ad essere collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda, o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o più anni di servizio.

Art. 11.

(Art. 10, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art 5 e 9 legge 2 luglio 1912, n. 675).

Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare, e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3,50 per cento del capitale stesso.

Alla morte del pensionato, l'amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

L'interesse del 3,50 per cento, sopra indicato, con decreto reale promosso dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 25, potrà essere ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza scendesse al disotto del 3,50 per cento.

Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando dalla tabella annessa alla legge 12 dicembre 1907, n. 754, e riportata nel presente testo unico.

Quest'ultima disposizione ha effetto dal 1° luglio 1912.

Art. 12.

(Art. 11, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.

In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

Colla tabella annessa alla presente legge, l'amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, il quale, applicando la liquidazione di cui all'articolo 11, procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'articolo 11.

La differenza fra il capitale individuale calcolato, e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'articolo 11, gli sarà applicata questa liquidazione.

Art. 13.

(Art. 12, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'articolo 11 non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, ai pensionati che, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14, convertissero tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

Art. 14.

(Art. 13, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui gli articoli 11 e 12, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovrà inoltrarne domanda all'amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda.

Art. 15.

(Art 14, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto, colle norme di successione stabilite dal codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

Art. 16.

(Art. 15, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Hanno diritto ad una indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all'articolo 12, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

1° per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

2° per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 12. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

3° per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

Art. 17.

(Art. 16, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Gli eredi legittimi o legatari, a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di risquotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.

Art. 18.

(Art. 17, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

L'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennità pari a *quattro* volte i proventi del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevata dal fondo di riserva.

Art. 19.

(Art. 4 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Qualora i capitali, di cui ai precedenti articoli 15, 17 e 18, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi del precedente articolo 7.

La presente disposizione ha vigore dal 1° luglio 1912.

Art. 20.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Le pensioni, le indennità ed i capitali, di cui agli articoli precedenti saranno liquidati dall'amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.

Art. 21.

(Art. 19, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche alla amministrazione della Cassa di previdenza.

Art. 22.

(Art. 20, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa medesima.

Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo fra-

zionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 23.

(Art. 21, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 431).

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possono spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio;

Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali dovuti agli ufficiali giudiziari, ai loro eredi o legatari, ai termini della presente legge, non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali stessi verso lo Stato, in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e non mai rispettivamente oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

(Art. 22, legge 12 dicembre 1907, n. 754, art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9 legge 2 luglio 1912, n. 675).

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'articolo 7.

Art. 25.

(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, costituita come è stabilito dall'articolo 40 del presente testo unico, Libro III Parte quinta, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al Ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Art. 26.

(Art. 24, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Gli ufficiali giudiziari che si saranno valsi della facoltà loro concessa giusta il precedente articolo 3, di inscriversi alla Cassa di previdenza, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale è aperto dal giorno stesso della loro iscrizione.

Art. 27.

Art. 25, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative, il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla iscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

Il numero degli anni, pel quale viene concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'iscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato è del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa.

L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dallo Stato versato alla fine d'ogni anno alla Cassa di previdenza, la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari iscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

Art. 28

(Art. 6, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente all'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo, sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 29.

(Art. 26, legge 12 dicembre 1907, n. 754)

L'amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ufficiali giudiziari ammessi al riscatto, inscrive in una sola volta a loro credito i nove decimi del totale dei premi che furono loro assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3,50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che lo Stato paga a rate successive.

Gli assegnamenti speciali inscritti in una sola volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

Art. 30.

(Art. 27, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Agli ufficiali giudiziari, già in esercizio al 12 dicembre 1907, che si saranno valsi della facoltà loro accordata dall'art. 3, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od alla indennità che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

Art. 31.

(Art. 2 e 9, legge 2 luglio 1912, n 675).

Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore al 1° luglio 1912, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

Il periodo di servizio prestato dall'istituzione della Cassa al 1° luglio 1912, senza pagamento del corrispondente contributo personale è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

Art. 32.

(Art. 28, legge 12 dicembre 1907, n. 754).

A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza è

fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 7 e 8, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

Art. 33.

(Art. 29, legge 12 dicembre 1907, n. 754 e art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201).

Non è portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'art. 177 della tariffa penale.

Rimane ferma la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente però al primo decennio dal 1° gennaio 1908, data di istituzione della Cassa.

Art. 34.

(Articoli 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579).

Gli inscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti o ai loro eredi, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 35.

(Articoli 3 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facoltà di cui al precedente art. 3 nel termine stabilito, è nuovamente concessa la facoltà d'iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dal 1° luglio 1912, o dalla loro riassunzione in servizio, se non vi si trovano alla data di promulgazione della legge 2 luglio 1912, n. 675.

Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima del 1° luglio 1912, abbiano già fatta domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda.

Tabella.

Ammontare della pensione annua, pagabile a rate mensili posticipate, corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionando. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894.

Saggio d'interesse del 3,50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	45	0.07647	60	0.10766	75	0.19861
31	0.06966	46	0.07740	61	0.11125	76	0.20886
32	0.07005	47	0.07850	62	0.11508	77	0.21970
33	0.07046	48	0.07978	63	0.11918	78	0.23120
34	0.07087	49	0.08121	64	0.12356	79	0.24342
35	0.07129	50	0.08279	65	0.12821	80	0.25659
36	0.07179	51	0.08452	66	0.13315	81	0.27093
37	0.07231	52	0.08640	67	0.13841	82	0.28661
38	0.07284	53	0.08843	68	0.14404	83	0.30389
39	0.07335	54	0.09062	69	0.15008	84	0.32307
40	0.07381	55	0.09298	70	0.15665	85	0.34457
41	0.07423	56	0.09552	71	0.16377	86	0.36878
42	0.07465	57	0.09824	72	0.17152	87	0.39635
43	0.07512	58	0.10116	73	0.17992	88	0.42812
44	0.07572	59	0.10430	74	0.18897	89	0.46579

Nota.

1° Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario al giorno della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2° Se al pensionando è assegnato come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato, già ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e all'ufficiale giudiziario oltre a questa pensione viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitale rimasta riservata valutata al saggio del 3.50 per cento.

3° Se, dopo compiuta la liquidazione, l'ufficiale giudiziario vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione, a cui rinunzia, per il coefficiente dalla tabella che corrisponde all'età raggiunta dall'ufficiale giudiziario al momento in cui ha luogo la conversione ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato al quale già dispone.

4°. Se dopo compiuta la liquidazione, l'ufficiale giudiziario vuol convertire una parte del capitale libero in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinunzia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta che, in nessuno dei quattro precedenti casi, l'importo complessivo annuale, che si ottiene addizionando la pensione vitalizia con l'interesse al 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale dei provventi percepiti dall'ufficiale giudiziario nei suoi ultimi tre anni di servizio.

PARTE SETTIMA

Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

(Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910 n. 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

È instituita una *Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.*

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

È considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Art. 2.

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

L'inscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli impiegati degli archivi notarili entrati o che entreranno in servizio dopo la promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 755; è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, che ne hanno fatta domanda entro un anno dal giorno che andò in vigore la legge stessa.

Non possono, però, essere iscritti alla Cassa gl'impiegati che hanno diritto a pensione.

Art. 4.

(Art. 3, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Le attività della cassa sono costituite:

a) dal reddito del capitale di fondazione di lire 1,500,000 prelevate dai sopravanzi degli archivi notarili, esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti;

b) della metà delle multe ed ammende inflitte ai notari per contravvenzione alla legge notarile;

c) dal contributo annuo degl'impiegati, inscritti alla Cassa, nella misura del 4 per cento dello stipendio;

d) dal contributo ordinario annuo degli archivi nella misura del 4 per cento del totale degli stipendi degl'impiegati inscritti alla Cassa;

e) dal contributo straordinario degli archivi versato alla Cassa a titolo di premio di riscatto, come è stabilito all'articolo 28 della presente legge;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagl'interessi composti dai capitali formati colle entrate precedenti.

Art. 5.

(Art. 4. legge 12 dicembre 1907, n. 755).

I contributi personali di cui all'alinea *c)* dell'articolo precedente saranno prelevati dagli stipendi degl'impiegati colle norme che saranno precisate dal regolamento.

I contributi ordinari e straordinari di cui agli alinea *d)* ed *e)* dell'articolo precedente saranno prelevati dal sopravanzo annuo complessivo degli archivi notarili depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

(Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

La cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 4.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengono alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

Art. 7.

(Art. 6, legge 12 dicembre 1907, n. 775; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Per ciascun impiegato inscritto alla Cassa di previdenza, che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono ogni anno accreditati i nove decimi dei contributi pagati dall'impiegato stesso e dagli archivi come è prescritto agli alinea *c)* e *d)* dell'articolo 4, oltre al 5. 4 per cento dello stipendio, prelevandolo dal complesso del reddito, e delle multe ed ammende di cui agli alinea *a)* e *b)* dello stesso articolo 4.

Ad ogni conto individuale viene annualmente accreditato la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'articolo 25.

Nel regolamento sono precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza, fatta eccezione per i primi due anni d'istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il reparto dei capitali individuali, che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi, fra i rimanenti impiegati, a conto individuale, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

Art. 8.

(Art. 7, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

Al fondo di riserva saranno accreditati: 1° il decimo dei contributi personali e di quelli corrisposti dagli archivi notarili di cui agli alinea *c)* e *d)* dell'art. 4; 2° l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente; 3° la rimanenza annua del reddito e delle multe di cui agli alinea *a)* e *b)* dello stesso art. 4 che risultano dopo aver corrisposto il 5.4 per cento degli stipendi ai conti individuali come è detto all'articolo precedente; 4° tutti gli altri proventi, sia ordinari sia strordinari, che pervengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

Art. 9.

(Art. 8, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi, già pensionati di cui all'art. 11.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali, alle quali non provvedano direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

TITOLO II.

Pensioni e idennità dirette - Capitali agli eredi.

Art. 10.

(Art. 9, legge 12 dicembre 1907, n. 755, e art. 5 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Hanno diritto a liquidare una pensione vitalizia gli impiegati degli archivi notarili iscritti alla Cassa, collocati a riposo in seguito a loro domanda, o per qualsiasi altro motivo, quando hanno raggiunto i 25 anni di servizio.

Art. 11.

(Art. 10 legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'amministrazione della cassa procederà nel modo seguente:

Dal capitale costituito nel conto individuale dell'impiegato, il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva; il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto colla pensione l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.

Alla morte del pensionato l'amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 26, potrà essere ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza, scendesse al disotto del 3.50 per cento.

Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando dalla tabella annessa alla legge 12 dicembre 1907, n. 755, e riportata nel presente testo unico.

Quest'ultima disposizione ha effetto dal 1° luglio 1912.

Art. 12.

(Art. 11, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'impiegato inscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

colla tabella annessa alla presente legge, l'amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, il quale, applicando la liquidazione di cui all'articolo 11, procurerebbe all'impiegato pensionando un reddito annuo, fra pensione e interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dello stipendio del suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'articolo 11.

La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'impiegato sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

Qualora all'impiegato considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'articolo 11, gli sarà applicata questa liquidazione.

Art. 13.

(Art. 12, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Qualunque sia la causa per cui l'impiegato degli archivi è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'articolo 11, non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media degli stipendi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14, convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

Art. 14.

(Art. 13, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Agli impiegati pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli articoli 11 e 12, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale l'impiegato interessato dovrà inoltrarne domanda all'amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda, se l'impiegato è tuttora vivente.

Art. 15.

(Art. 14, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Alla morte del pensionato, il capitale riservato intestato al pensionato stesso sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto colle norme di successione stabilite dal codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

Art. 16.

(Art. 15, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Hanno diritto ad un'indennità per una sola volta gl'impiegati inscritti alla Cassa che, prima di aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all'articolo 12, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

1° per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

2° per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 12. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

3° per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'impiegato ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

Art. 17.

(Art. 16, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Gli eredi legittimi o legatari, a norma del codice civile, dell'impiegato che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.

Art. 18.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

L'impiegato inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa un'indennità pari a *quattro* volte lo stipendio del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevata dal fondo di riserva.

Art. 19.

(Art. 4 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Qualora i capitali di cui ai precedenti articoli 15, 17 e 18 non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi del precedente articolo 7.

La presente disposizione ha vigore dal 1° luglio 1912.

Art. 20.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n 755; art. 1°, legge 13 luglio 1910, n. 431).

Le pensioni, le indennità e i capitali, di cui agli articoli precedenti, in seguito a domanda degli aventi diritto, saranno liquidati dall'amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, il quale avrà voto deliberativo.

Art. 21.

(Art. 19, legge 12 dicembre 1907 n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543).

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche alla amministrazione della Cassa di previdenza.

Art. 22.

(Art. 20, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Per gli impiegati degli archivi notarili, nominati dopo l'attuazione della legge 12 dicembre 1907, n. 755, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa medesima.

Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 23.

(Art. 21, legge 12 dicembre 1907, n. 755; e art. 1, legge 13 luglio, n. 431).

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione non siano divenute difinitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possono spettare per la liquidazione difinitiva e, per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

Le pensioni saranno pagate a mese maturato, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione, non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

(Art. 22, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Gli stipendi, le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali riservati, considerati negli articoli precedenti, dovuti agli impiegati degli archivi notarili ed ai loro eredi o legatari, non possono esser ceduti, pignorati o sequestrati se non nei casi e colle forme previste e regolate dalle leggi vigenti per la cessione, pignoramento o sequestro degli stipendi e pensioni degli impiegati dello Stato.

Sono estese agli impiegati degli archivî notarili le facoltà di parziale pignoramento e sequestro concesse a favore dello Stato per i debiti contratti in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

Sono altresì applicabili agl'impiegati degli archivî notarili le disposizioni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato in ordine agli aumenti sessennali degli stipendî ed alla misura della imposta di ricchezza mobile.

Art. 25.

(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gl'impiegati degli archivî notarili.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 7.

Art. 26.

(Art. 24, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, costituita come è stabilito dall'art. 40 del presente testo unico, Libro III, Parte quinta, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al ministro di grazia e giustizia le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivî notarili.

Art. 27.

(Art. 25, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Gli impiegati, che si sono valsi della facoltà loro concessa giusta il precedente art. 3 di inscriversi alla Cassa di previdenza, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale è aperto dal giorno stesso della loro inscrizione.

Art. 28.

(Art. 26, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative, il Ministero di grazia e giustizia istituirà un ruolo degli impiegati ammessi alla inscrizione colla indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

Il numero degli anni, pei quali vien concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'inscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

Il premio annuale di riscatto concesso è del 6 per cento dello stipendio che l'impiegato ha ricevuto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa.

L'importo complessivo annuale di tutti i premî di riscatto è dal Ministero versato alla fine di ogni anno alla Cassa di previdenza, la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è prelevata dal sopravanzo degli archivî notarili come è detto nell'art. 5.

I premî annuali del riscatto sono versati alla Cassa anche quando gli impiegati inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

Art. 29.

(Art. 6, legge 2 luglio 1912, n. 675).

Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo, sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 30.

(Art. 27, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

L'amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ammessi al riscatto, inscrive in una sol volta a loro credito, i nove decimi del totale dei premi che loro furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che sono pagati dal sopravanzo degli archivi a rate successive.

Gli assegnamenti speciali inscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

Art. 31.

(Art. 28, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

Agli impiegati, già in servizio al 12 dicembre 1907, che si saranno valsi della facoltà loro concessa dall'articolo 3, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente alla inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennità, che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

Art. 32.

(Art. 29, legge 12 dicembre 1907, n. 755).

A tutti gli impiegati inscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a triplicare quello ordinario del 4 per cento del loro stipendio.

Questi contributi volontarî saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 7 e 8, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

Art. 33.

(Art. 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579).

Gli inscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivî notarili, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti o ai loro eredi sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Tabella.

Ammontare della pensione annua, pagabile a rate mensili posticipate, corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionando. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894.

Saggio d'interesse del 3,50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore della annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	45	0.07647	60	0.10766	75	0.19861
31	0.06966	46	0.07740	61	0.11125	76	0.20886
32	0.07005	47	0.07850	62	0.11508	77	0.21970
33	0.07046	48	0.07978	63	0.11918	78	0.23120
34	0.07087	49	0.08121	64	0.12356	79	0.24342
35	0.07129	50	0.08279	65	0.12821	80	0.25659
36	0.07179	51	0.08452	66	0.13315	81	0.27093
37	0.07231	52	0.08640	67	0.13841	82	0.28661
38	0.07284	53	0.08843	68	0.14404	83	0.30389
39	0.07335	54	0.09062	69	0.15008	84	0.32307
40	0.07381	55	0.09298	70	0.15665	85	0.34457
41	0.07423	56	0.09552	71	0.16377	86	0.36878
42	0.07465	57	0.09824	72	0.17152	87	0.39645
43	0.07512	58	0.10116	73	0.17992	88	0.42812
44	0.07572	59	0.10430	74	0.18897	89	0.46579

Nota.

1° Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'impiegato al giorno della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2° Se al pensionando è assegnata come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato, ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e all'impiegato, oltre a questa pensione, viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitali rimasta riservata, valutato al saggio del 3.50 per cento.

3° Se, dopo compiuta la liquidazione, l'impiegato vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione, a cui rinunzia, per il coefficiente della tabella che corrisponde alla età raggiunta al momento in cui ha luogo la conversione, ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato.

4° Se, dopo compiuta la liquidazione, l'impiegato vuol convertire una parte del capitale riservato in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinunzia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta che, in nessuno dei precedenti quattro casi, l'importo complessivo annuale, che si ottiene addizionando la pensione vitalizia con l'interesse del 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale degli stipendi percepiti dall'impiegato nei suoi ultimi tre anni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Ministro del Tesoro
TEDESCO.

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 a 71 compreso e l'articolo 86 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e gli articoli 1 e 7 del Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, portanti modificazioni alla predetta legge del 7 luglio 1907;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico.

Art. 1.

Le designazioni e le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico, di cui agli articoli 63 e 68 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, sono promosse dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato: almeno due mesi avanti la naturale scadenza dei membri in carica, per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *i*), *l*) del citato art. 63 e per i tre funzionari dell'Amministrazione ferroviaria compresi nella lettera *a*) dell'art. 68; ed almeno quattro mesi prima della naturale scadenza dei membri in carica, per quelli indicati nelle lettere *e*), *h*) dell'art. 63 e in quelle *b*), *c*), *d*) dell'art. 68.

In caso di vacanza per morte, dimissione o altra causa che non sia la naturale scadenza, le designazioni od elezioni sono promosse dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato non oltre un mese dal giorno in cui essa avrà ricevuto comunicazione della sopravvenuta cessazione.

Art. 2.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) dell'art. 63 della legge e dei tre funzionari dell'Amministrazione ferroviaria di cui alla lettera *a*) dell'art. 68, sono fatte constare mediante copia conforme od estratto delle deliberazioni dei rispettivi Consigli o comitati di amministrazione, Consigli superiori e Commissioni.

Art. 3.

La importanza delle Compagnie di navigazione, agli effetti della loro inscrizione nell'elenco di cui alla lettera *g*) dell'art. 63 della legge, è principalmente desunta dalla entità dei loro rapporti con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tra le Compagnie inscritte, le due di più antica costituzione designano ciascuna un rappresentante, il quale rimane in carica quattro anni. Se questo rappresentante, per morte, dimissioni od altra causa, cessa dal mandato prima del detto termine, la Compagnia ha diritto di designare un nuovo rappresentante pel tempo che manca alla scadenza del periodo di quattro anni.

Alla scadenza del quadriennio designano i loro rispettivi rappresentanti le due Compagnie le quali, fatta esclusione di quelle che hanno già proceduto per turno alla designazione, risultino nell'elenco più anziane di costituzione e così di seguito.

Art. 4.

La elezione del rappresentante dei sodalizi della stampa italiana viene fatta dal Consiglio federale della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane.

Art. 5.

Alla scelta dei delegati delle Camere di commercio nel Consiglio generale del traffico concorrono tutte le Camere del Regno, che vi procedono con elezione di doppio grado nei modi indicati negli articoli seguenti.

Art. 6.

Il Consiglio di ciascuna delle Camere di commercio che sia unica

nella Provincia, nei termini di tempo stabiliti di volta in volta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nomina fra i propri componenti quello che, in sua rappresentanza, dovrà partecipare alla elezione dei due delegati al Consiglio generale del traffico.

La nomina di detto rappresentante è fatta in adunanza del Consiglio camerale, a voto segreto, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti se in prima convocazione, e con qualunque numero di intervenuti se in seconda convocazione.

La nomina cade sul candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, si provvede col sorteggio.

Il risultato della votazione e dall'eventuale sorteggio è, entro due giorni, comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme al verbale dell'adunanza nel quale è fatta menzione di tutti i candidati e del numero dei voti da ciascuno riportati.

Art. 7.

Le Camere di commercio di una stessa Provincia hanno un solo rappresentante. Per la elezione di questo ciascuna Camera, nei termini di tempo stabiliti di volta in volta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e nei modi indicati nel secondo comma del precedente articolo, procede alla votazione, che può cadere anche su uno dei componenti i Consigli delle altre Camere della Provincia.

Ogni Camera di commercio esistente fuori del capoluogo della Provincia invia, entro due giorni, il verbale della seguita votazione al presidente della Camera del capoluogo, il quale, assistito da almeno due consiglieri e dal segretario, procede, in base ai verbali suddetti ed a quello della votazione del proprio Consiglio, allo scrutinio complessivo dei voti, all'eventuale sorteggio in caso di parità ed alla redazione di apposito verbale in conformità a quanto è disposto nel precedente articolo.

Il risultato viene, entro tre giorni, comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme al verbale delle ultime operazioni di scrutinio, con allegativi quelli delle votazioni seguite presso ogni singola Camera di commercio.

Art. 8.

Entro il giorno stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ciascuno dei rappresentanti delle Camere di commercio nominati giusta i precedenti articoli 6 e 7 trasmette al detto Ministero, in piego raccomandato, una scheda sulla quale siano identificate per nome, cognome, paternità, professione e domicilio, le due persone cui intende dare il proprio voto per delegati nell' indicato Consiglio generale del traffico.

A delegati delle Camere di commercio possono essere nominate anche persone non facenti parte delle Camere stesse.

Il Ministero, a mezzo di una Commissione di tre funzionari designati dal ministro, procede allo scrutinio. La scelta cade sui due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al sorteggio, cui provvede la detta Commissione di funzionari, che di tutte le seguite operazioni stende verbale.

L'esito della elezione è comunicato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, alla quale sono pure trasmessi tutti gli atti della elezione stessa.

Art. 9.

Alla scelta dei due delegati delle Associazioni agrarie nel Consiglio generale del traffico procedono le Associazioni agrarie nazionali con votazione diretta e le Associazioni agrarie di ogni Provincia con votazione a mezzo di speciali rappresentanti, le une e le altre nei modi stabiliti nei seguenti articoli.

Art. 10.

Il Consiglio di ciascuna delle Associazioni agrarie nazionali indicate nella tabella *A* annessa al presente regolamento procede, entro il giorno stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla designazione dei propri due candidati alle funzioni di delegati nel Consiglio generale del traffico di cui all'articolo precedente.

La designazione è fatta per votazione a schede segrete, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio se in prima convocazione, e con qualunque numero d'intervenuti se in seconda convocazione. Essa cade sui due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, decide il sorteggio.

Il risultato viene comunicato, entro due giorni, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme col verbale dell'adunanza.

La designazione fatta dal Consiglio di ciascuna Associazione agraria nazionale vale, agli effetti del computo dei voti di cui al successivo articolo 13, quale un voto per ciascuno dei due designati.

A delegati delle Associazioni agrarie nazionali possono essere designate anche persone non appartenenti alle Associazioni medesime.

Art. 11.

Le associazioni agrarie indicate nella tabella *B* annessa al presente regolamento procedono alla scelta dei due delegati nel Consiglio generale del traffico a mezzo di rappresentanti. Le Associazioni comprese nella circoscrizione di una stessa Provincia hanno un solo rappresentante.

Art. 12.

Per la nomina del rappresentante, il Consiglio di ciascuna delle Associazioni agrarie della tabella *B* nei termini di tempo stabiliti di volta in volta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, designa un candidato, scegliendolo fra i propri componenti o fra i componenti dei Consigli delle altre Associazioni agrarie comprese nella circoscrizione provinciale.

La designazione è fatta in adunanza del Consiglio, a voto segreto, con la presenza di almeno tre componenti e cade sul candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, si provvede col sorteggio.

Il Consiglio di quella fra le Associazioni della Provincia che è contrassegnata con asterisco nella tabella *B*, al quale i Consigli delle altre Associazioni comprese nella stessa circoscrizione provinciale debbono trasmettere, entro due giorni dalla seguita votazione, i relativi verbali, in base ai verbali stessi ed a quello della propria votazione, procede con la presenza di almeno tre componenti, allo scrutinio complessivo dei voti, all'eventuale sorteggio in caso di parità ed alla redazione di apposito verbale nel quale è fatta menzione di tutti i candidati e del numero dei voti da ciascuno riportati.

Il risultato viene, entro tre giorni, comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme al verbale delle ultime operazioni di scrutinio, con allegativi quelli delle votazioni seguite presso ogni singola Associazione agraria.

Art. 13.

Entro il giorno stabilito dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e che deve coincidere con quello fissato dallo stesso Ministero a norma della prima parte dell'art. 10 per la votazione delle Associazioni agrarie nazionali, ciascuno dei componenti i Consigli delle Associazioni agrarie, riuscito rappresentante le Associazioni stesse nella elezione dei delegati del Consiglio generale del traffico, come ai precedenti articoli, trasmette al detto Ministero, in piego raccomandato, una scheda sulla quale siano identificate per nome, cognome, paternità, professione e domicilio le due persone cui intende dare il proprio voto per delegati nell'indicato Consiglio generale del traffico.

Il voto può cadere anche su persone estranee alle Associazioni agrarie.

Il Ministero, a mezzo di una Commissione di tre funzionari, designati dal ministro, procede allo scrutinio delle votazioni pervenutegli dalle Associazioni agrarie nazionali di cui alla tabella *A* e dai

rappresentanti delle Associazioni agrarie di cui alla tabella *B*. La scelta cade sui due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al sorteggio, cui provvede la detta Commissione di funzionari, che di tutte le seguite operazioni stende verbale.

L'esito della votazione è comunicato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, alla quale sono pure trasmessi tutti gli atti della elezione stessa.

Art. 14.

Le elezioni per le nomine dei delegati delle Camere di commercio e delle Associazioni agrarie nelle Commissioni locali del traffico sono indette dal direttore generale delle ferrovie dello Stato, o, per sua delegazione, dai capi compartimento che presiedono le singole Commissioni, a seconda delle circoscrizioni assegnate nella tabella *C* annessa al R. decreto 5 agosto 1912, n. 907.

Non partecipano alle suindicate elezioni le Associazioni agrarie nazionali della tabella *A* annessa al presente regolamento.

Art. 15.

Alla elezione dei delegati di cui al precedente articolo, per ognuna delle Commissioni locali del traffico, procedono rispettivamente gli stessi rappresentanti nominati, a norma degli articoli 6 a 12 del presente regolamento, dalle Camere di commercio o dalle Associazioni agrarie comprese nella circoscrizione della Commissione locale per la quale è indetta la elezione.

Entro il giorno stabilito dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o, per sua delegazione, dal capo compartimento, i suindicati rappresentanti fanno pervenire a quest'ultimo, in piego raccomandato, una scheda nella quale siano identificati per nome, cognome, paternità, professione e domicilio, le persone cui intendono dare il proprio voto per delegati nella Commissione locale del traffico. A delegati possono essere nominate anche persone rispettivamente estranee alle Camere di commercio ed alle Associazioni agrarie.

Il capo compartimento, assistito da due membri in carica della Commissione locale o, in mancanza, da due funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore ad ispettore capo designati dallo stesso capo compartimento, procede allo scrutinio.

La scelta cade sui due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti si procede a sorteggio.

Il risultato della votazione è comunicato dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, alla quale viene pure trasmesso il verbale delle seguite operazioni di scrutinio, con allegatevi le schede di votazione.

Art. 16.

Nei casi in cui, sia nel Consiglio generale che nelle Commissioni locali del traffico, occorra provvedere alla nomina di uno solo dei due delegati delle Camere di commercio o delle Associazioni agrarie, i rispettivi rappresentanti alle elezioni ed i Consigli delle Associazioni agrarie nazionali votano soltanto per un candidato.

Art. 17.

I rappresentanti alle elezioni per le Camere di commercio e per le Associazioni agrarie durano in carica quattro anni.

Qualora uno dei detti rappresentanti, per cessazione dall'ufficio di consigliere delle Camere di commercio o delle Associazioni agrarie da cui fu nominato, o per qualsiasi altra causa, non possa più esercitare il mandato deferitogli sino alla fine del quadriennio, il mandato stesso, per il restante periodo del quadriennio, è trasferito nel candidato che dai verbali di elezione risulti aver riportato il maggior numero di voti dopo il sostituito.

Venendo meno ogni possibilità di sostituzione, si procede, nei modi indicati negli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 del presente regolamento, alla nomina di un nuovo rappresentante, il quale dura in carica limitatamente al tempo che rimane per completare il quadriennio come al precedente comma.

Art. 18.

Le tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento sono rivedute ogni quattro anni. Le eventuali modificazioni sono approvate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Art. 19.

Le elezioni dei due membri delle Commissioni locali del traffico, di cui alla lettera *d*) dell'art. 68 della legge, sono indette dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o, per sua delegazione, dai capi compartimento che presiedono le singole Commissioni, e vi partecipano rispettivamente i presidenti delle Deputazioni provinciali comprese nella circoscrizione della Commissione per la quale vien fatta l'elezione.

Art. 20.

Entro il giorno che sarà comunicato nell'atto stesso in cui s'indicono le elezioni il presidente di ciascuna Deputazione provinciale fa pervenire, con lettera raccomandata, al capo compartimento di cui al precedente articolo, la designazione dei propri due candidati.

Spirato il termine fissato, il capo compartimento, assistito da due membri della Commissione da lui presieduta o, in mancanza, da due funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore ad ispettore capo designati dallo stesso capo compartimento, procede allo scrutinio delle designazioni pervenutegli in termine utile.

Risultano eletti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si procede al sorteggio.

Di tutte le seguite operazioni si redige apposito verbale, il quale, firmato dal capo compartimento e dai due membri o funzionari che hanno assistito alle operazioni stesse, viene trasmesso immediatamente al direttore generale delle ferrovie dello Stato con allegatevi le designazioni scrutinate.

Art. 21.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici. Quelli delle Commissioni locali sono nominati con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 22.

Il periodo di durata in carica per ciascun membro del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico, a norma degli articoli 64 e 70 della legge e dell'art. 3 del presente regolamento, decorre dalla data del decreto o del provvedimento di nomina di cui all'articolo precedente.

Art. 23.

Le proposte ed i quesiti da sottoporre all'esame del Consiglio generale del traffico sono fatti pervenire alla presidenza del Consiglio stesso, la quale provvede alla loro istruttoria e nomina speciali Commissioni per riferirne al Consiglio.

Art. 24.

La convocazione del Consiglio generale è indetta dalla presidenza, con avviso scritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lo stesso avviso viene comunicato l'ordine del giorno delle materie da discutersi. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.

Art. 25.

Non può avvenire discussione nè deliberazione su materia non contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 26.

Nel caso di assenza o di impedimento del capo compartimento, la presidenza della Commissione locale del traffico viene assunta dal

funzionario che lo sostituisce a norma dell'art. 2 del R. decreto 5 agosto 1912, n. 906.

Art. 27.

Le proposte ed i quesiti da sottoporre all'esame della Commissione locale sono fatti pervenire al presidente, il quale provvede alla loro istruttoria e dà incarico ad uno o più membri di riferirne alla Commissione.

Art. 28.

Le Commissioni locali vengono convocate dai rispettivi presidenti con le stesse modalità stabilite dall'art. 24 pel Consiglio generale.

Art. 29.

L'ufficio di segreteria del Consiglio generale del traffico e quelli delle Commissioni locali sono affidati a funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, presso la quale sono conservati i relativi atti.

Art. 30.

I membri del Consiglio generale del traffico attualmente in carica conserveranno le loro funzioni fino alla scadenza del quadriennio della rispettiva loro nomina, se delle categorie corrispondenti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *l*), dell'art 63 della legge; quelli delle categorie corrispondenti alle lettere *e*), *i*), e quelli della categoria corrispondente alla lettera *m*) dello stesso articolo 63 cesseranno di carica non appena siano, rispettivamente a termini del presente regolamento e delle norme emanate dal ministro dei lavori pubblici, nominati i nuovi membri che dovranno sostituirli.

Le attuali Commissioni compartimentali del traffico cesseranno di funzionare ed i relativi membri usciranno di carica non appena istituite le nuove Commissioni locali del traffico mediante nomina dei singoli componenti nei modi fissati nel presente regolamento. Alla stessa data entreranno in funzioni effettive i membri che, anche prima della emanazione del presente regolamento, in applicazione della lettera *d*) dell'articolo 68 della legge, siano già stati eletti dai presidenti delle deputazioni provinciali comprese nelle singole circoscrizioni delle nuove Commissioni locali; e dalla medesima data incomincerà a decorrere il quadriennio della loro durata in carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Tabella A.

Associazioni agrarie nazionali

1. Ancona — Federazione apistica italiana.
2. Ascoli Piceno — Associazione confezionatori seme bachi.
3. Casale Monferrato — Società dei viticoltori italiani.
4. Firenze — R. Accademia dei Georgofili.
5. Milano — Associazione agraria confezionatori seme bachi.
6. Napoli — R. Istituto d'incoraggiamento.
7. Piacenza — Federazione italiana dei Consorzi agrari.
8. Id. — Unione nazionale delle latterie sociali e cooperative.
9. Roma — Società degli agricoltori italiani.
10. Id. — Federazione nazionale delle Casse rurali italiane.
11. Id. — Comitato nazionale Pro mutualità agraria.
12. Id. — Società nazionale degli olivicultori.
13. San Remo — Associazione orticola professionale italiana.
14. Torino — Società zootecnica nazionale.

Tabella B.

Associazioni agrarie regionali e locali

I. — Alessandria

1. Acqui — Consorzio agrario cooperativo.
2. *Alessandria — Comizio agrario.
3. Id. — Consorzio antifillosserico « Alessandrino ».
4. Id. — Società cooperativa « L'Agraria ».
5. Id. — Società cooperativa macchine agricole.
6. Id. — Società cooperativa viti americane.
7. Alice Belcolle — Consorzio antifillosserico.
8. Altavilla Monferrato — Cantina sociale.
9. Asti — Comizio agrario.
10. Id. — Consorzio antifillosserico.
11. Id. — Sindacato agrario cooperativo astigiano.
12. Bruno — Consorzio agrario cooperativo.
13. Cagliano — Cantina sociale.
14. Calosso — Cantina sociale.
15. Canelli — Cantina sociale.
16. Casale Monferrato — Comizio agrario.
17. Id. — Consorzio antifillosserico.
18. Id. — Cooperativa orticoltori casalesi.
19. Castellazzo Bormida — Consorzio agrario cooperativo.
20. Castelnuovo Scrivia — Consorzio agrario cooperativo.
21. Conzano — Cantina sociale.
22. Cuccaro Monferrato — Unione o Cassa rurale.
23. Gavi — Sindacato agrario cooperativo.
24. Id. — Consorzio antifillosserico cooperativo.
25. Grana — Unione rurale.
26. Masio — Cantina sociale (annessa alla Casa del popolo).
27. Moncucco Torinese — Società agricola cooperativa.
28. Montemagno — Unione rurale.
29. Nizza Monferrato — Consorzio antifillosserico.
30. Novi Ligure — Associazione agraria cooperativa novese.
31. Occimiano — Unione rurale.
32. Ovada — Consorzio antifillosserico.
33. Quargnento — Unione rurale cooperativa.
34. Refrancore — Società agricola.
35. Rivalta Bormida — Consorzio agrario cooperativo.
36. Rosignano e Terruggia — Consorzio antifillosserico.
37. San Germano — Unione rurale.
38. San Marzano Oliveto — Cantina sociale.
39. Tigliole — Consorzio agrario.
40. Tortona — Comizio agrario.
41. Id. — Sindacato agrario cooperativo.
42. Id. — Consorzio antifillosserico.
43. Vignale Monferrato — Circolo agricolo.
44. Id. — Cantina cooperativa vignalese « A. Marescalchi ».
45. Id. — Cantina sociale socialista Vignale.
46. Volpedo — Consorzio antifillosserico con funzione di Società cooperativa della Val Curone per la produzione di viti americane.

II. — Ancona

47. *Ancona — Comizio agrario.
48. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
49. Corinaldo — Sindacato agrario corinaldese.
50. Fabriano — Comizio agrario.
51. Jesi — Comizio agrario.
52. Id. — Società per l'esportazione del cavolfiore.

III. — Aquila

53. *Aquila — Comizio agrario.
54. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
55. Castel di Sangro — Consorzio agrario cooperativo.
56. Popoli — Società agricola.
57. Sulmona — Comizio agrario.
58. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

IV. — Arezzo

59. *Arezzo — Comizio agrario.

60. *Arezzo — Consorzio agrario.
61. Cortona — Società agricola cortonese.
62. Fojano della Chiana — Comizio agrario.
63. Montevarchi — Cooperativa agricola valdarnese.
64. Poppi — Comizio agrario.
65. Id. — Consorzio agricolo cooperativo casentinese.
66. Id. — Cantina sociale.
67. Sansepolcro — Consorzio agrario cooperativo.

V. — Ascoli Piceno

68. Amandola — Associazione agraria e di mutuo insegnamento.
69. *Ascoli Piceno — Comizio agrario.
70. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
71. Fermo — Comizio agrario.
72. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
73. Id. — Accademia provinciale.
74. Pedaso — Cooperativa fra produttori ortaggi e frutta.

VI. — Avellino

75. Ariano di Puglia — Comizio agrario.
76. *Avellino — Comizio agrario.
77. Id. — Consorzio cooperativo agricolo del Partenio.
78. Calitri — Consorzio agrario cooperativo.

VII. — Bari

79. Acquaviva delle Fonti — Consorzio antifillosserico.
80. Altamura — Consorzio antifillosserico.
81. Id. — Circolo agrario sperimentale cooperativo.
82. Andria — Consorzio antifillosserico.
83. Id. — Consorzio agrario.
84. *Bari — Comizio agrario.
85. Id. — Società anonima cooperativa fra agricoltori Baresi.
86. Barletta — Comizio agrario.
87. Id. — Consorzio antifillosserico.
88. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
89. Id. — Unione produttori Vinaccia.
90. Bisceglie — Consorzio antifillosserico.
91. Bitonto — Consorzio antifillosserico.
92. Canosa di Puglia — Consorzio antifillosserico.
93. Id. — Distilleria cooperativa.
94. Canneto — Consorzio antifillosserico.
95. Capurso — Consorzio antifillosserico.
96. Casamassima — Consorzio antifillosserico.
97. Castellana — Consorzio antifillosserico.
98. Id. — Cooperativa vinicola Castellana.
99. Conversano — Consorzio antifillosserico.
100. Corato — Consorzio antifillosserico.
101. Giovinazzo — Consorzio antifillosserico.
102. Gioia del Colle — Consorzio antifillosserico.
103. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
104. Id. — Distilleria agraria cooperativa e raffineria di alcool.
105. Gravina di Puglia — Consorzio antifillosserico.
106. Grumo Appula — Consorzio antifillosserico.
107. Locorotondo — Consorzio antifillosserico.
108. Minervino Murge — Consorzio antifillosserico.
109. Modugno — Consorzio antifillosserico.
110. Mola di Bari — Consorzio antifillosserico.
111. Molfetta — Consorzio antifillosserico.
112. Monopoli — Consorzio antifillosserico.
113. Noci — Consorzio antifillosserico.
114. Palo del Colle — Consorzio antifillosserico.
115. Putignano — Consorzio antifillosserico.
116. Rutigliano — Consorzio antifillosserico.
117. Ruvo di Puglia — Consorzio antifillosserico.
118. Santeramo in Colle — Consorzio antifillosserico.
119. Id. — Consorzio agrario
120. Id. — Società agraria « La Fungalina ».
121. Spinazzola — Consorzio antifillosserico.
122. Terlizzi — Consorzio antifillosserico.
123. Trani — Consorzio antifillosserico.
124. Id. — Distilleria agraria cooperativa.
125. Turi — Consorzio antifillosserico.

VIII. — Belluno

126. Agordo — Società cooperativa delle Latterie Agordine.
127. Auronzo — Comizio agrario.
128. *Belluno — Consorzio agrario cooperativo.
129. Feltre — Comizio agrario.

IX. — Benevento

130. Arpaise — Consorzio agrario cooperativo.
131. *Benevento — Comizio agrario.
132. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
133. Cerreto Sannita — Consorzio agrario cooperativo.
134. Foglianise — Consorzio agrario.
135. Guardia Sanframondi — Unione agricola del Sannio
136. Morcone — Consorzio agrario cooperativo.
137. Pannarano — Cantina sociale.
138. San Bartolomeo in Galdo — Comizio agrario.

X. — Bergamo

139. *Bergamo — Comizio agrario.
140. Id. — Consorzio agrario cooperativo Bergamasco.
141. Id. Unione agricola Bergamasca.
142. Calvenzano — Unione rurale.
143. Clusone — Comizio agrario.
144. Fara d'Adda — Unione agricola Farese.
145. Fara Olivana — Società agricola.
146. Spirano — Società agricola.
147. Treviglio — Società dei probi contadini (di Castelcerreto e Battaglia).

XI. — Bologna

148. *Bologna — Comizio agrario.
149. Id. — Consorzio agrario bolognese.
150. Id. — Società agricola.
151. Id. — Consorzio antifillosserico.
152. Imola — Società cooperativa fra gli ortolani.
153. Id. — Società agraria imolese.
154. Id. — Consorzio agrario cooperativo imolese.
155. Medicina — Società agraria cooperativa.
156. Praduro-Sasso — Consorzio agrario cooperativo (del Sasso).

XII. — Brescia

157. Bagnolo Mella — Consorzio agrario cooperativo.
158. Breno — Consorzio agrario cooperativo.
159. *Brescia — Comizio agrario.
160. Id. — Consorzio antifillosserico.
161. Desenzano sul Lago — Consorzio agrario cooperativo.
162. Manerba — Consorzio antifillosserico.
163. Moniga — Consorzio antifillosserico.
164. Nozza — Consorzio agrario cooperativo.
165. Orzinuovi — Consorzio agrario cooperativo.
166. Padenghe — Consorzio antifillosserico.
167. Polpenazze — Consorzio antifillosserico.
168. Portese — Consorzio antifillosserico.

169. Puegnago — Consorzio antifillosserico.
170. Raffa — Consorzio antifillosserico.
171. Salò — Consorzio agricolo cooperativo della Riviera del Garda.
172. San Felice Scovolo — Consorzio antifillosserico.
173. Soiano al Lago — Consorzio antifillosserico.

XIII. — Cagliari

174. Bortigali — Latteria sociale cooperativa.
175. Calasetta — Cantina sociale.
176. Iglesias — Consorzio agrario cooperativo.
177. *Oristano — Consorzio agrario cooperativo.
178. Senorbì — Consorzio agrario cooperativo.

XIV. — Caltanissetta

179. Aidone — Consorzio agrario.
180. Id. — Società frumentaria agricola.
181. Butera — Cooperativa agricola di produzione e lavoro.
182. Caltanissetta — Società cooperativa di lavoro « Santa Lucia ».
183. Castrogiovanni — Cooperativa agricola « La Madre Terra »
184. Marianopoli — Società cooperativa di produzione e lavoro.
185. Mazzarino — Società cooperativa agricola.
186. Id. — Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro ».
187. *Piazza Armerina — Comizio agrario.
188. Id. — Consorzio agrario cooperativo Armerino.
189. Pietraperzia — Consorzio agrario.
190. San Cataldo — Cassa operaia cooperativa agricola.
191. Id. — Consorzio agrario.
192. Sommatino — Cooperativa agricola di produzione e lavoro.
193. Villalba — Cooperativa agricola di produzione e lavoro.
194. Villarosa — Cooperativa agricola « Regina Elena ».

XV. — Campobasso

195. *Campopasso — Consorzio agrario cooperativo Molisano.
196. Id. — Consorzio antifillosserico Molisano.
197. Larino — Consorzio agrario circondariale.
198. Santa Croce di Magliano — Consorzio agrario cooperativo.

XVI. — Caserta

199. Alife — Associazione agraria.
200. Alvignano — Consorzio agrario.
201. Alvito — Consorzio agrario.
202. Arce — Consorzio agrario cooperativo.
203. Arienzo — Cooperativa agraria mandamentale.
204. Arpino — Consorzio agrario cooperativo del mandamento di Arpino.
205. Atina — Consorzio agrario cooperativo di Atina.
206. Casal di Principe — Consorzio agrario cooperativo del mandamento di Trentola.
207. *Caserta — Consorzio agrario cooperativo.
208. Carinola — Consorzio agrario cooperativo.
209. Elena — Consorzio agrario per acquisti e vendite collettive.
210. Esperia — Consorzio agrario cooperativo.
211. Fondi — Consorzio agrario cooperativo del mandamento di Fondi.
212. Formia — Consorzio agrario cooperativo.
213. Frignano Maggiore — Consorzio agrario cooperativo dell'Agro Aversano.
214. Marzano Appio — Consorzio agrario.
215. Mondragone — Consorzio agrario.
216. Piedimonte d'Alife — Consorzio agrario cooperativo.
217. Pontecorvo — Consorzio agrario cooperativo della Valle del Liri.
218. Roccasecca — Consorzio agrario cooperativo.
219. San Potito Sannitico — Consorzio agrario cooperativo.
220. Sessa Aurunca — Consorzio agrario cooperativo.
221. Vico di Palma Campania — Consorzio agrario.
222. Cassino — Consorzio agrario.

XVII. — Catania

223. Acireale — Comizio agrario.
224. Id — Consorzio agrario cooperativo.
225. Castiglione di Sicilia — Comizio agrario.
226. *Catania — Comizio agrario.
227. Militello — Associazione agraria.
228. Nicosia — Consorzio agrario cooperativo,
229. Palagonia — Società agricola cooperativa di lavoro e prestiti.
230. Regalbuto — Consorzio agrario cooperativo.

XVIII. — Catanzaro

231. *Catanzaro — Consorzio agrario.
232. Conflenti — Consorzio agrario,
233. Cotrone — Consorzio agrario.
234. Martirano — Consorzio agrario.
235. Monteleone — Consorzio agrario.
236. Nicastro — Consorzio agrario.
237. Sant'Onofrio — Consorzio agrario.
238. Strongoli — Consorzio agrario.
239. Tropea — Consorzio agrario.

XIX. — Chieti

240. Ari — Associazione agraria.
241. Bomba — Associazione agraria.
242. Castelfrentano — Associazione agraria.
243. *Chieti — Comizio agrario.
244. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
245. Paglieta — Società agraria cooperativa.
246. Palena — Società agricola zootecnica.

XX. — Como

247. *Como — Comizio agrario.
248. Lecco — Comizio agrario.
249. Varese — Comizio agrario.
250. Id. — Unione agricola Varesina (Società anonima cooperativa).

XXI. — Cosenza

251. Belvedere Marittimo — Consorzio agrario cooperativo.
252. Castrovillari — Consorzio agrario cooperativo.
253. Cittadella del Capo — Consorzio agrario cooperativo.
254. *Cosenza — Consorzio agrario cooperativo « Bruzio ».

XXII. — Cremona

255. Acquanegra Cremonese — Latteria sociale cooperativa.
256 Cà de'Stefani — Latteria sociale cooperativa.
257. Casal Maggiore — Comizio agrario.
258. Cingia de'Botti — Latteria sociale cooperativa di Cà dei Corti.
259. Crema — Comizio agrario.
260. *Cremona — Comizio agrario.
261. Id. — Consorzio antifillosserico.
262. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
263. Montodine — Sindacato agrario cooperativo.
264. Piavena — Latteria sociale cooperativa.

265. San Martino in Beliseto — Consorzio agrario cooperativo macchine agricole.
266. Soresina — Latteria Soresinese (Società anonima cooperativa).
267. Stagno Lombardo — Latteria sociale di Forcello.
268. Torricella del Pizzo — Sindacato agrario cooperativo.

XXIII. — Cuneo

269. Alba — Comizio agrario.
270. Id. — Consorzio antifillosserico.
271. Id. — Consorzio agrario cooperativo (Società anonima).
272. Id. — Sindacato vinicolo Piemontese.
273. Barbaresco — Cantina sociale « Pro Barbaresco ».
274. Barolo — Cantina sociale.
275. Bra — Cooperativa agricola.
276. Id. — Società cooperativa fra contadini « Santo Isidoro ».
277. Castiglione Falletto — Cantina sociale « Rocche di Castiglione Falletto ».
278. Ceresole d'Alba — Consorzio agrario cooperativo.
279. Ceva — Cooperativa agricola.
280. Contrada (Comune di Camerana) — Cooperativa agricola.
281. Cortemilia — Consorzio agrario cooperativo.
282. *Cuneo — Comizio agrario.
283. Id — Consorzio antifillosserico.
284. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
285. Farigliano — Consorzio agrario cooperativo.
286. Frabosa Sottana — Cooperativa agricola « Pian Vignale ».
287. Mondovì — Comizio agrario.
288. Id. — Cooperativa agricola Subalpina.
289. Revello — Società agricola « Sant'Isidoro ».
290. Saluzzo — Comizio agrario.
291. Santo Stefano Belbo — Cantina sociale.
292. Santo Stefano Roero — Sindacato agrario cooperativo.
293. Savigliano — Comizio agrario.
294. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
295. Vezza d'Alba — Cantina sociale (Società anonima cooperativa).
296. Villanova Mondovì — Latteria sociale cooperativa.

XXIV. — Ferrara

297. Argenta — Consociazione fra proprietari e conduttori di fondi.
298. *Ferrara — Comizio agrario.
299. Id. — Federazione agraria.
300. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

XXV. — Firenze

301. Carmignano — Consorzio antifillosserico.
302. *Firenze — Comizio agrario.
303. Greve — Consorzio antifillosserico.
304. Pistoia — Consorzio antifillosserico.
305 Rocca San Casciano — Comizio agrario.
306. San Miniato — Comizio agrario.
307. Id. — Consorzio antifillosserico.

XXVI. — Foggia

308. Apricena — Consorzio agrario cooperativo.
309. Ascoli Satriano — Consorzio antifillosserico.
310. Candela — Consorzio agraio cooperativo.
311. Cerignola — Consorzio agrario cooperativo.
312. Id. — Consorzio antifillosserico.
313. Foggia — Consorzio antifillosserico.
314. *Id. — Consorzio agrario cooperativo.
315. Lucera — Consorzio agrario cooperativo.
316. Manfredonia — Associazione degli agricoltori.
317. Sansevero — Consorzio antifillosserico.
318. Id. — Consorzio agrario pugliese.
319. Serracapriola — Consorzio agrario cooperativo.
320. Torremaggiore — Consorzio antifillosserico.
321. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
322. Trinitapoli — Consorzio antifillosserico.

XXVII. — Forlì

323. Cesena — Comizio agrario.
324. Id. — Consorzio antifillosserico.
325. Id. — Associazione agraria.
326. *Forlì — Comizio agrario.
327. Id. — Cantina sociale forlivese.
328. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
329. Longiano — Consorzio antifillosserico.
330. Montiano — Consorzio antifillosserico.
331. Rimini — Comizio agrario.
332. Id. — Cooperativa agraria.
333. Roncofreddo — Consorzio antifillosserico.
334. Roversano — Consorzio antifillosserico.
335. Savigliano — Consorzio antifillosserico.

XXVIII. — Genova

336. Albenga — Comizio agrario.
337. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
338. Id. — Federazione agricola cooperativa.
339. Arcola — Società agricola « Baccano ».
340. Bolzaneto (Livellato) — Cooperativa agricola fra produttori di latte.
341. Cairo Montenotte — Consorzio agrario cooperativo delle « Langhe ».
342. Campoligure — Latteria sociale e mutua assicurazione bestiame.
343. Celle Ligure — Frantoio cooperativo.
344. Chiavari — Comizio agrario.
345. Id. — Società economica.
346. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
347. Follo — Società cattolica agricola.
348. *Genova — Comizio agrario.
349. Id. — Consorzio agrario.
350. Loano — Consorzio agrario cooperativo.
351. Masone — Latteria sociale e mutua assicurazione bestiame.
352. Pieve di Sori — Cooperativa agricola.
353. San Giovanni Battista — Latteria sociale di « San Desiderio ».
354. Sant'Olcese — Cooperativa agricola.
355. Sarzana — Consorzio agrario cooperativo di Val di Magra.
356. Savona — Comizio agrario.
357. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
358 Id. — Unione agricola di Lavagnola.
359. Id. — Unione produttori Chinotti.
360. Serra Riccò — Latteria sociale di San Cipriano.
361. Spezia (Sede Sarzana) — Comizio agrario.
362. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

XXIX. — Girgenti

363. Cattolica Eraclea — Cooperativa cattolica agricola « Maria SS. Immacolata ».
364. Favara — Società « Barone Mendola ».
365. *Girgenti — Unione agricola siciliana.

366. Racalmuto — Cooperativa agricola popolare.
367. Id. — Cooperativa agricola « Maria SS. Immacolata ».
368. Ribera — Società agraria « San Giuseppe ».
369. Sant'Angelo Muxaro — Società cooperativa agraria
370. Id. — Cooperativa agricola di produzione e lavoro.
371. San Biagio — Società cooperativa agraria.

XXX. — Grosseto

372. *Grosseto — Comizio agrario.
373. Manciano — Società agraria.
374. Massa Marittima — Consorzio agrario cooperativo.

XXXI. — Lecce

375. Brindisi — Consorzio antifillosserico.
376. Galatina — Consorzio antifillosserico.
377. Gallipoli — Comizio agrario.
378. Id. — Consorzio antifillosserico.
379. *Lecce — Comizio agrario.
380. Id. — Consorzio antifillosserico.
381. Manduria — Consorzio antifillosserico.
382. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
383. Martinafranca — Consorzio antifillosserico.
384. Matino — Consorzio agrario cooperativo.
385. Mesagne — Consorzio antifillosserico.
386. Nardò — Consorzio antifillosserico.
387. Ostuni — Consorzio antifillosserico.
388. Parabita — Unione agricola.
389. Ruffano — Consorzio agrario cooperativo.
390. Taranto — Comizio agrario.
391. Id. — Consorzio antifillosserico.
392. Id. — Consorzio agrario Tarantino.
393. Tricase — Consorzio agrario cooperativo del Capo di Leuca.
394. Ugento — Consorzio antifillosserico.
395. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

XXXII. — Livorno

396. *Livorno — Comizio agrario.
397. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
398. Portoferraio (Elba) — Comizio agrario.

XXXIII. — Lucca

399. *Lucca — Consorzio agrario cooperativo.
400. Monsummano — Consorzio agrario.
401. Pescia — Consorzio antifillosserico.

XXXIV. — Macerata

402. Appignano — Consorzio antifillosserico.
403. Camerino — Comizio agrario.
404. Cingoli — Consorzio antifillosserico.
405. Loro Piceno — Cooperativa agricola per concimi chimici ed altro.
406. *Macerata — Comizio agrario.
407. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
408. Matelica — Consorzio agrario cooperativo.
409. San Severino Marche — Consorzio agrario cooperativo.
410. Tolentino — Consorzio agrario per vendita mangimi, concimi e macchinette.
411. Treja — Consorzio antifillosserico.

XXXV. — Mantova

412. Castiglione delle Stiviere — Consorzio agrario cooperativo.
413. Cesole — Società cooperativa rurale.
414. Dosolo — Consorzio agrario cooperativo.
415. *Mantova — Comizio agrario.
41 . Id. — Consorzio agrario cooperativo.
417. Moglia — Consorzio agrario cooperativo.
418. Montanara Curtatone — Cantina sociale del Serraglio.
419. Ostiglia — Consorzio agrario cooperativo.
420. Quistello — Consorzio agrario cooperativo.
421. Roverbella — Consorzio agrario.
422. Viadana — Comizio agrario.

XXXVI. — Massa Carrara

423. Aulla — Consorzio agrario cooperativo della Media Lunigiana.
424. Aulla (Serricciolo) — Consorzio agrario cooperativo dell'Aulella.
425. Fivizzano — Consorzio agrario cooperativo « Lunense ».
426. *Massa — Consorzio agrario cooperativo Apuano.
427. Pontremoli — Consorzio agrario cooperativo Pontremolese.
428. Piazza al Serchio — Consorzio agrario cooperativo dell'Alta Valle del Serchio.

XXXVII. — Messina

429. Fiumedisini — Consorzio agrario cooperativo.
430. *Messina — Consorzio agrario cooperativo Peloritano.
431. Milazzo — Società agraria.
432. Mistretta — Consorzio agrario cooperativo.
433. Santa Lucia del Mela — Società agraria.

XXXVIII. — Milano

434. Abbiategrasso — Comizio agrario.
435. Albiate Brianza — Cooperativa agricola.
436. Arcore — Associazione agraria.
437. Arluno — Unione rurale cattolica.
438. Biassonno — Unione agricola cooperativa.
439. Bussero — Cooperativa agricola.
440. Caselle Landi — Unione rurale cattolica.
441. Cesano Maderno — Cooperativa agricola.
442. Codogno — Associazione conduttori di fondi.
443. Cormanno — Cooperativa agricola.
444. Crespiatica — Unione rurale cattolica.
445. Desio — Società agricola libera di Desio.
446. Gallarate — Comizio agrario.
447. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
448. Gaggiano — Latteria cooperativa.
449. Lodi — Comizio agrario.
450. Id. — Consorzio agrario.
451. Id. — Società orticola.
452. Lonate Pozzolo — Unione agricola cooperativa.
453. Melzo — Associazione conduttori di fondi.
454. Milano — Comizio agrario.
455. Id. — Primo Sindacato agrario cooperativo.
456. Id. — Federazione cooperativa rurale.
457. *Id. — Società agraria di Lombardia.
458. Id. — Società orticola di Lombardia.
459. Id. — Società Pro Orticoltura.

XXXIX. — Modena

460. Bomporto (Frazione Sorbara) — Caseificio sociale.
461. Campogalliano — Cantina sociale cooperativa.
462. Carpi — Cantina sociale.
463. Id. (Fraz. Santa Croce) — Cantina sociale.
464. Id. (Villa Migliarina) — Caseificio sociale.

465. Cavezzo — Caseificio sociale.
466. Id. — Cantina sociale.
467. Concordia di Secchia — Caseificio sociale.
468. Id. — Cantina sociale.
469. Formigine — Caseificio sociale.
470. Id. (Villa Magretta) — Caseificio sociale.
471. Id. (Casinalbo) — Caseificio sociale.
472. Guiglia — Caseificio sociale.
473. Mirandola — Cantina sociale.
474. *Modena — Comizio agrario.
475. Id. — Associazione zootecnica modenese.
476. Id. — Consorzio agrario cooperativo modenese.
477. Novi Emilia — Associazione agraria.
478. San Felice sul Panaro — Latteria sociale.
479. San Possidonio — Cantina sociale.
480. Sorbara — Caseificio sociale.
481. Vignola — Consorzio agrario.
482. Zocca (Monte Ombraro) — Caseificio sociale.

XL. — Napoli

483. Casoria — Comizio agrario.
484. Castellammare di Stabia — Comizio agrario.
485. *Napoli — Comizio agrario.
486. Id. — Cooperativa agraria napoletana.
487. Ponticelli — Società anonima cooperativa fra gli agricoltori della provincia di Napoli.
488. Pozzuoli — Comizio agrario.

XLI. — Novara

489. Biella — Comizio agrario.
490. Bogogno — Consorzio antifillosserico.
491. Brusnengo — Consorzio antifillosserico.
492. Castelletto Villa — Consorzio antifillosserico.
493. Cavallirio — Consorzio antifillosserico.
494. Curino — Consorzio antifillosserico.
495. Domodossola — Comizio agrario.
496. Fara Novarese — Consorzio antifillosserico.
497. Gattinara — Sindacato vinicolo agrario cooperativo.
498. Id. — Cantina sociale.
499. Id. — Consorzio antifillosserico.
500. Ghemme — Cantina sociale.
501. Id. — Consorzio antifillosserico.
502. Lessana — Consorzio antifillosserico.
503. Livorno Piemonte — Unione agraria.
504. Lozzolo — Consorzio antifillosserico.
505. Masserano — Consorzio antifillosserico.
506. Mezzomerico — Consorzio antifillosserico.
507. *Novara — Comizio agrario.
508. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
509. Id. — Unione cooperativa fra i proprietari e conduttori di vigneti.
510. Id. — Associazione fra proprietari e conduttori di fondi.
511. Oleggio — Consorzio antifillosserico.
512. Pallanza — Comizio agrario.
513. Roasio — Consorzio antifillosserico.
514. Romagnano Sesia — Consorzio antifillosserico.
515. Santhià — Circolo agricolo cooperativo santhiatese.
516. Sostegno — Consorzio antifillosserico.
517. Suno Novarese — Consorzio antifillosserico.
518. Varallo Sesia — Comizio agrario.
519. Vercelli — Comizio agrario.
520. Id. — Federazione agraria vercellese.
521. Id. — Associazione fra gli agricoltori del Vercellese.
522. Villa del Bosco — Consorzio antifillosserico.

XLII. — Padova

523. Camposampiero — Consorzio agrario cooperativo.
524. Cittadella — Consorzio agrario cooperativo.
525. Conselve — Consorzio agrario cooperativo.
526. Este — Comizio agrario.
527. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
528. Montagnana — Consorzio agrario cooperativo.
529. *Padova — Comizio agrario.
530. Id. — Sindacato agricolo cooperativo Padovano.
531. Piove di Sacco — Consorzio agrario cooperativo.

XLIII. — Palermo

532. Alia — Cooperativa agricola.
533. Bagheria — Cooperativa agrumaria.
534. Caltavuturo — Cooperativa agricola.
535. Carini — Cooperativa agricola.
536. Cerda — Società cooperativa agricola « Umberto I ».
537. Chiusa Sclafani — Società cooperativa agricola « San Nicolò di Mira ».
538. Lercara — Cooperativa agricola.
539. *Palermo — Comizio agrario.
540. Id. — Società di acclimatazione e di agricoltura in Sicilia.
541. Id. — Unione agricola siciliana.
542. Id. — Consorzio agrario siciliano.
543. Prizzi — Consorzio agrario cooperativo Prizzese.
544. Roccamena — Società cooperativa agricola.
545. Sciara — Società agricola.

XLIV. — Parma

546. Borgo San Donnino — Unione agricola cooperativa.
547. Borgotaro — Consorzio agrario cooperativo valtarese.
548. Calestrano — Unione agricola cooperativa dell'Alta Val Baganza.
549. Neviano Arduini — Unione agricola cooperativa di Val Ternino.
550. Parma — Associazione agraria parmense.
551. *Id. — Consorzio agrario cooperativo.
552. Id. — Unione agricola parmense.
553. Sala Baganza — Unione agricola di Val Baganza.

XLV. — Pavia

554. Candia Lomellina — Latteria cooperativa.
555. Cilavegna — Società cooperativa agricola.
556. Gravellona-Lomellina — Latteria cooperativa.
557. Montubeccaria — Cantina sociale.
558. Id. — Società cooperativa agricola.
559. Mortara — Comizio agrario.
560. Id. — Consorzio agrario cooperativo della Lomellina.
561. *Pavia — Comizio agrario.
562. Id. — Consorzio agrario cooperativo pavese.
563. Id. Società cooperativa fra i produttori di burro.
564. San Damiano al Colle — Cantina sociale.
565. Santa Maria della Versa — Consorzio agrario cooperativo.
566. Varzi — Consorzio agrario cooperativo « Alta Val Staffora ».
567. Voghera — Comizio agrario.
568. Id. — Consorzio antifillosserico.
569. Id. — Consorzio agrario vogherese.

XLVI. — Perugia

570. Assisi — Società anonima cooperativa fra gli agricoltori.
571. Bevagna — Consorzio agrario cooperativo mandamentale.

572. Città di Castello — Cassa agraria mandamentale e consorzio agrario.
573. Foligno - Comizio agrario.
574. Forano — Associazione agricola.
575. Gualdo Tadino — Consorzio agrario (annesso alla Banca popolare di Gualdo Tadino).
576. Gubbio — Consorzio agrario cooperativo.
577. Marsciano — Sindacato agricolo cooperativo.
578. Montefalco — Consorzio agrario mandamentale.
579. Orvieto — Comizio agrario.
580. Id. — Società cooperativa agraria.
581. *Perugia — Consorzio agrario cooperativo.
582. Id. — Società per l'essiccamento dei bozzoli.
583. Poggio Mirteto — Consorzio agrario Sabino.
584. Rieti — Comizio agrario.
585. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
586. Id. — Unione produttori grano da seme.
587. Spoleto — Unione agraria cooperativa mandamentale.
588. Id. — Oleificio cooperativo.
589. Terni — Comizio agrario.
590. Id. — Consorzio agrario.

XLVII. — Pesaro Urbino

591. Cagli — Comizio agrario.
592. Fano — Consorzio agrario (con annesso Sindacato).
593. Fossombrone — Consorzio agrario cooperativo.
594. Macerata Feltria — Consorzio agrario.
595. Mercatello — Sindacato agrario cooperativo.
596. Pergola — Associazione agraria.
597. Pesaro — Consorzio agrario cooperativo.
598. *Id. — Accademia agraria.
599. Urbino — Comizio agrario.
600. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

XLVIII. — Piacenza.

601. Bardi — Consorzio agrario cooperativo.
602. Caorso — Latteria sociale « Caorso ».
603. Castellarquato — Cantina sociale della Val d'Arda.
604. Fiorenzuola d'Arda — Consorzio agrario cooperativo.
605. Id. — Prima latteria sociale cooperativa piacentina.
606. Id. — Comizio agrario.
607. *Piacenza — Comizio agrario.
608. Id. — Consorzio antifillosserico piacentino.
609. Id. — Società degli orticoltori.
610. Id. — Primo Consorzio cooperativo piacentino.
611. Ponte dell'Olio — Cantina sociale della Val Nure.
612. Vintebbio — Consorzio antifillosserico.

XLIX. — Pisa

613. Campiglia Marittima — Società anonima coop. « L'Agraria ».
614. Cecina — Consorzio agrario cooperativa.
615. Collesalvetti — Consorzio agrario cooperativo.
616. *Pisa — Comizio agrario.
617. Id. — Consorzio antifillosserico pisano.
618. Id. — Consorzio agrario pisano.
619. Pontedera — Unione agraria cooperativa.
620. Volterra — Comizio agrario.

L. — Porto Maurizio

621. Caramagna Ligure — Cooperativa rurale.
622. Oneglia — Consorzio agrario cooperativo.
623. Piani di Vallecrosia (Vallecrosia) — Consorzio agrario cooperativo.
624. *Porto Maurizio — Comizio agrario.
625. Id. — Consorzio antifillosserico.
626. Id. — Federazione dei Consorzi agrari della Provincia.
627. Prelà — Federazione agricoltori della Liguria occidentale.
628. Sanremo — Consorzio agrario cooperativo.
629. Santo Stefano al Mare — Associazione agricola cooperativa.
630. Ventimiglia — Unione agricola Ventimigliese.
631. Vessalico — Società agricola.

LI. — Potenza

632. Marsiconuovo — Consorzio agrario cooperativo.
633. Melfi — Consorzio argrario cooperativo.
634. *Potenza — Sindacato agrario cooperativo Lucano.

LII. — Ravenna

635. Bagnacavallo — Consorzio agrario cooperativo.
636. Faenza — Comizio agrario.
637. Id. — Unione agricola Faentina.
638. Lugo — Comizio agrario.
639. Id. — Consorzio agrario.
640. *Ravenna — Comizio agrario.
641. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

LIII. — Reggio Calabria

642. Brancaleone Marina — Sindacato agricolo cooperativo.
643. Palmi — Comizio agrario.
644. *Reggio Calabria — Comizio agrario.
645. Id. — Consorzio agrario cooperativo.

LIV. — Reggio Emilia

646. Casina (Sarzano) — Associazione agraria-Cassa prestiti.
647. Guastalla — Consorzio agrario cooperativo.
648. Montecchio — Consorzio agrario cooperativo.
649. Paullo di Casina — Associazione agraria-Cassa prestiti.
650. *Reggio Emilia — Comizio agrario.
651. Rio Saliceto — Sindacato agrario.

LV. — Roma

652. Alatri — Consorzio agrario cooperativo.
653. Anagni — Consorzio agrario cooperativo.
654. Anzio — Consorzio agrario cooperativo.
655. Carpineto — Consorzio agrario.
656. Ceccano — Consorzio agrario cooperativo.
657. Cerveteri — Consorzio agricolo cooperativo.
658. Cisterna — Consorzio agrario cooperativo.
659. Cori — Consorzio agrario cooperativo.
660. Frosinone — Consorzio agrario cooperativo.
661. Gavignano — Consorzio agrario collettivo.
662. Gerano — Società agricola.
663. Grotte di Castro — Consorzio agrario.
664. Marino — Consorzio agrario cooperativo.
665. Montefiascone — Consorzio agrario cooperativo.
666. Id. — Cooperativa agricola del Carpine.
667. Monterotondo — Consorzio antifillosserico.
668. Olevano — Consorzio agrario cooperativo.
669. Palestrina — Unione cooperativa agricola.
670. Piglio — Consorzio agrario cooperativo.
671. Piperno — Consorzio agrario cooperativo.
672. *Roma — Comizio agrario.
673. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
674. Id. — Consorzio suburbano di Porta Portese.
675. Id. — Sindacato agrario centrale.
676. Id. — Unione agricola Laziale.

677. Sezze — Consorzio agrario cooperativo.
678. Terracina — Consorzio agrario Pontino cooperativo.
679. Tivoli — Consorzio agrario cooperativo.
680. Vignanello — Cantina sociale.
681. Viterbo — Consorzio agrario cooperativo.

LVI. — Rovigo

682. Adria — Consorzio agrario cooperativo del Basso Polesine.
683. Id. — Associazione agraria del Basso Polesine.
684. Badia Polesine — Comizio agrario.
685. Lendinara — Comizio agrario.
686. Massa Superiore — Consorzio agrario.
687. *Rovigo — Consorzio agrario del Polesine centrale.

LVII. — Salerno

688. Castelnuovo Cilento — Consorzio agrario cooperativo del Cilento.
689. Castel San Lorenzo — Consorzio agrario cooperativo della Valle del Calore.
690. Nocera Inferiore — Istituto agrario consorziale (Società anonima cooperativa).
691. Ogliara (Comune di Salerno) — Consorzio agrario cooperativo.
692. Padula — Consorzio agrario cooperativo.
693. *Salerno — Società economica.

LVIII. — Sassari

694. *Alghero — Comizio agrario.
695. Nuoro — Comizio agrario.
696. Usini — Consorzio agrario.

LIX. — Siena

697. Chiusdino — Consorzio agrario cooperativo.
698. Colle di Val d'Elsa — Comizio agrario.
699. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
700. *Siena — Comizio agrario.
701. Id. — Consorzio agrario cooperativo senese.

LX. — Siracusa

702. Augusta — Consorzio agrario cooperativo.
703. Avola — Consorzio agrario cooperativo.
704. Comiso — Consorzio agrario cooperativo.
705. Melilli — Cooperativa agricola « Gli Amici della Terra ».
706. Modica — Comizio agrario.
707. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
708. Ragusa Inferiore — Consorzio agrario cooperativo.
709. Scidi — Consorzio agrario cooperativo.
710. *Siracusa — Consorzio agrario cooperativo.
711. Vittoria — Consorzio agrario cooperativo.
712. Id. — Cooperativa agricola.

LXI. — Sondrio

713. Berbenno Valtellina — Cantina sociale.
714. Morbegno — Consorzio agrario cooperativo « Pro Gelsicoltura ».
715. *Sondrio — Comizio agrario.
716. Id. — Consorzio antifillosserico.
717. Talamona — Unione agricola talamonese.

LXII. — Teramo

718. Città Sant'Angelo — Sindacato agricolo.
719. Id. — Consorzio antifillosserico.
720. Giulianuova — Consorzio antifillosserico.
721. Loreto Aprutino — Consorzio antifillosserico.
722. Penne — Comizio agrario.
723. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
724. Pianella — Consorzio antifillosserico.
725. *Teramo — Comizio agrario.

LXIII. — Torino

726. Alpignano — Consorzio agrario cooperativo.
727. Aosta — Comizio agrario.
728. Avigliana — Cooperativa agricola.
729. Id. — Unione agraria.
730. Balangero — Unione agraria.
731. Brandizzo — Unione agraria.
732. Busano — Unione agraria.
733. Bussoleno — Consorzio produttori marroni Valle di Susa.
734. Buttigliera — Unione rurale agricola.
735. Carignano — Unione agraria.
736. Carmagnola (Collegiata) — Unione agraria.
737. Casellette — Unione agraria.
738. Castagneto — Unione agraria.
739. Castellamonte — Consorzio agrario cooperativo.
740. Chieri — Unione agraria.
741. Chivasso — Cooperativa ortolani.
742. Id. (fraz. Castelrosso) — Unione agraria.
743. Ciriè — Sindacato agricolo cooperativo.
744. Chieri — Società orticola.
745. Druend — Unione agraria.
746. Fiano — Unione agraria.
747. Id. — Latteria sociale.
748. Giaveno — Unione agraria.
749. Id. (Sola) — Unione agraria.
750. Ivrea — Comizio agrario.
751. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
752. Lanzo Torinese — Associazione agraria.
753. Luserna San Giovanni — Sindacato agricolo.
754. Marcorengo — Unione agraria.
755. Mathi — Unione agraria.
756. Moncalieri — Unione rurale.
757. Montaldo — Unione rurale.
758. Nole Canavese — Unione rurale.
759. Id. (Fr. Grange) — Unione rurale.
760. Orbassano — Unione rurale.
761. Pecetto — Unione rurale.
762. Pianezza — Unione rurale.
763. Pinerolo — Comizio agrario.
764. Pino Torinese — Unione rurale.
765. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
766. Piossasco — Unione rurale.
767. Poirino — Unione rurale.
768. Riva presso Chieri — Unione rurale.
769. Rivarossa — Unione rurale.
770. Rivoli — Sindacato agricolo cooperativo.
771. Id. (cap. e fraz. Tetti) — Unione rurale.
772. Rosta — Unione rurale.
773. San Giorgio Canavese — Consorzio agrario cooperativo.
774. Id. — Unione agricola sangiorgese.
775. Id. — Consorzio agrario cooperativo di San Giorgio Canavese.
776. San Maurizio Canavese — Unione rurale.
777. Id. — Sindacato agricolo cooperativo.
778. Id. (fraz. Maranghero) — Latteria sociale.
779. San Giusto Canavese — Unione agricola.
780. Sant'Ambrogio — Unione agricola.
781. Sauze d'Oulx — Società agricola cooperativa.

782. San Raffaele Cimena — Unione rurale.
783. Settimo Torinese — Unione rurale.
784. Susa — Comizio agrario.
785. *Torino — Comizio agrario.
786. Id. — Consorzio agrario.
787. Id. — R. Accademia di agricoltura.
788. Id. — Sindacato agricolo piemontese.
789. Id. — R. Società orto-agricola del Piemonte.
790. Id. — Associazione conduttori di fondi.
791. Id. — Federazione agricola piemontese.
792. Valperga — Consorzio agrario cooperativo.
793. Val della Torre — Unione rurale.
794. Venaria Reale — Unione rurale.
795. Venaus — Cooperativa agricola.
796. Verolengo (fraz. Casablanca) — Unione rurale.
797. Viù — Unione rurale.
798. Volpiano — Unione rurale.

LXIV. — Trapani.

799. Alcamo — Consorzio agrario cooperativo.
800. Campobello — Consorzio agrario cooperativo.
801. Castelvetrano — Consorzio agrario cooperativo.
802. Favignana — Consorzio agrario cooperativo.
803. Marsala — Consorzio antifillosserico.
804. *Id. — Società cooperativa agricola.
805. Monte San Giuliano — Società cooperativa agricola.
806. Paceco — Società agricola cooperativa.
807. Salaparuta — Cooperativa agricola.
808. Salemi — Società agricola cooperativa.
809. Trapani — Consorzio agrario cooperativo.

LXV. — Treviso

810. Asolo — Comizio agrario.
811. Castelfranco Veneto — Comizio agrario.
812. Conegliano — Comizio agrario.
813. Montebelluna — Comizio agrario.
814. Id. — Sindacato agrario distrettuale.
815. Id. — Consorzio agrario « Pro Alpino » (Società cooperativa).
816. Oderzo — Sindacato agrario cooperativo Oderzo-Motta.
817. Soligo — Latteria sociale cooperativa.
818. *Treviso — Associazione agraria trevigiana.
819. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
820. Id. — Consorzio antifillosserico trevigiano.
821. Valdobbiadene — Comizio agrario.

LXVI. — Udine

822. Aviano — Circolo agricolo.
823. Buia — Circolo agricolo di Madonna.
824. Codroipo — Circolo agricolo.
825. Campoformido — Circolo agricolo.
826. Fagagna — Circolo agricolo.
827. Gemona — Circolo agricolo.
828. Latisana — Circolo agricolo.
829. Magnano in Riviera — Circolo agricolo.
830. Martignacco — Circolo agricolo.
831. Palmanova — Circolo agricolo cooperativo mandamentale.
832. Pasian di Prato (Coldoredo di Prato) — Circolo agricolo.
833. Pontebba — Circolo agricolo.
834. Pordenone — Circolo agricolo.
835. Prato Carnico — Circolo agricolo.
836. Pravisdomini — Latteria sociale.
837. Remanzano (Ziracco) — Circolo agricolo.
838. Rivignana — Circolo agricolo.
839. San Giovanni di Manzano — Circolo agricolo.
840. San Giorgio di Nogaro — Circolo agricolo.
841. San Vito al Tagliamento — Circolo agricolo di San Vito.
842. Spilimbergo — Comizio agrario.
843. Tarcento — Circolo agricolo.
844. Tolmezzo — Consorzio agrario.
845. Tricesimo — Circolo agricolo.
846. Udine — Consorzio antifillosserico Friulano.
847. *Id. — Associazione agraria Friulana.

LXVII. — Venezia

848. Cavarzere — Associazione mandamentale fra proprietari e conduttori di fondi.
849. Id. — Consorzio agrario cooperativo.
850. *Chioggia — Comizio agrario.
851. Mestre — Sindacato agricolo.
852. Mirano — Comizio agrario.
853. Id. — Sindacato agricolo.
854. Pianiga — Circolo agrario.
855. Portogruaro — Unione agraria cooperativa distrettuale.
856. San Donà di Piave — Sindacato agrario.
857. Venezia — Società orticola.

LXVIII. — Verona

858. Affi — Consorzio antifillosserico.
859. Avesa — Consorzio antifillosserico.
860. Bardolino — Comizio agrario.
861. Id. — Consorzio antifillosserico.
862. Caprino Veronese — Consorzio agrario cooperativo.
863. Cologna Veneta — Comizio agrario.
864. Cavaion — Consorzio antifillosserico.
865. Costermano — Consorzio antifillosserico.
866. Dolcè — Consorzio antifillosserico.
867. Fumane — Consorzio antifillosserico.
868. Illasi — Consorzio antifillosserico.
869. Lavagno — Consorzio antifillosserico.
870. Lazise — Consorzio antifillosserico.
871. Legnago — Comizio agrario.
872. Id. — Associazione agraria del Basso Veronese.
873. Marcellise — Consorzio antifillosserico.
874. Mezzane di Sotto — Consorzio antifillosserico.
875. Montorio Veronese — Consorzio antifillosserico.
876. Negrino — Consorzio antifillosserico.
877. Parona di Valpolicella — Consorzio antifillosserico.
878. Sant'Ambrogio di Valpolicella — Consorzio antifillosserico.
879. San Pietro Incariano — Consorzio antifillosserico.
880. Soave — Consorzio antifillosserico.
881. Valeggio sul Mincio — Consorzio agrario.
882. *Verona — Accademia di agricoltura, arti e commercio.
883. Id. — Associazione provinciale zootecnica.
884. Id. — Associazione agraria cooperativa dell'Alto Veronese
885. Id. — Unione agricola fra i cattolici Veronesi.
886. Villafranca — Consorzio agrario cooperativo.

LXIX. — Vicenza

887. Asiago — Comizio agrario.
888. Bassano — Comizio agrario.
889. Id. — Unione agricola Bassanese.
890. Breganze — Latteria sociale cattolica.
891. Bressanvido Poianello — Latteria sociale.
892. Bolzano Vicentino — Latteria sociale di Via Crosara.
893. Bolzano Vicentino — Latteria sociale di Via Palazza.
894. Bosco di Nando (Nando) — Latteria sociale cooperativa.
895. Caldogno — Latteria sociale.
896. Calvene — Caseificio sociale.

897. Carrè — Caseificio cooperativo sociale.
898. Cassola — Latteria sociale.
899. Cornedo (Cerreda) — Latteria sociale.
900. Id. (Muzzolon) — Latteria sociale cattolica.
901. Creazzo — Latteria sociale.
902. Id. — Latteria sociale.
903. Dueville — Latteria sociale.
904. Forni — Latteria sociale.
905. Id. — Latteria sociale di Val Pegara.
906. Laghi — Caseificio di via Piazza.
907. Id. — Caseificio di via Molin.
908. Id. — Caseificio di via Cavallaro.
909. Id. — Caseificio di via Peterlin.
910. Lonigo — Comizio agrario.
911. Longare (Costozza) — Latteria sociale.
912. Lugo di Vicenza — Latteria di Mortisa.
913. Magrè — Latteria sociale.
914. Id. (Monte Magrè) — Latteria sociale.
915. Malò — Latteria sociale di Malò (via Porto).
916. Id. — Latteria sociale di Case di Malò.
917. Id. — Latteria sociale di San Tonno.
918. Id. — Latteria sociale di Molinella.
919. Marano Vicentino — Caseificio sociale del Pozzo.
920. Id. — Caseificio sociale San Lorenzo.
921. Id. — Caseificio sociale San Fermo.
922. Marostica — Comizio agrario.
923. Mason (Villa Raspa) — Latteria sociale.
924. Molina di Thiene — Caseificio sociale Sant'Antonio.
925. Montecchio Precalcino — Latteria sociale.
926. Novale — Latteria sociale via Baresei.
927. Id. — Caseificio sociale via Marsignani Alti.
928. Piovene — Caseificio sociale.
929. Povolaro (Dueville) — Latteria sociale.
930. Roana — Caseificio sociale di Mezza Selva.
931. Rotzo — Caseificio sociale di Rotzo.
932. Id. — Caseificio sociale di Castelleto.
933. Rotzo — Caseificio sociale di Albarello.
934. Id. — Caseificio sociale di Pedescala.
935. Id. — Caseificio sociale di San Pietro.
936. Salcedo — Caseificio sociale (Società civile).
937. Sandrico — Caseificio sociale cooperativo.
938. Santorso (Lesina) — Latteria sociale.
939. Id. (Timonchio) — Latteria sociale.
940. San Vito di Leguzzano — Latteria sociale.
941. Schio — Comizio agrario.
942. Id. (Giavenale) — Latteria sociale Vecchia di Giavenale.
943. Id. (Id.) — Latteria sociale Nuova di Giavenale.
944. Id. — Latteria sociale.
945. Id. (Boggiole) — Latteria sociale.
946. Id. (Piane) - Latteria sociale.
947. Id. — Distilleria cooperativa agricola.
948. Torrebelvicino — Società acquisto concimi (Unione cattolica.
949. Id. — Latteria sociale.
950. Id. — Caseificio sociale.
951. Trissino — Latteria sociale.
952. Id. (Lovara) — Società Latteria (Caseificio).
953. Valdagno — Latteria sociale.
954. Id. — Latteria sociale di Campotamaso.
955. Id. - Latteria sociale di San Quirico.
956. Valli dei Signori — Latteria sociale.
957. Valstagna — Associazione agricola fra coltivatori di tabacco del Canal di Brenta.
958. Velo d'Astico — Latteria sociale.
959. Vicenza — Sindacato agricolo cooperativo.
960. *Id. — Comizio agrario.
961. Id. — « Pro Montibus et Silvis ».
962. Zanè — Caseificio sociale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1913.

	AL 30 giugno 1912	AL 30 giugno 1913	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	375,964,999 —	235,868,712 60	— 140,096,286 40
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	970,717,046 72	(1) 970,393,265 62	— 323,781 10
Insieme	1,346,682,045 72	1,206,261,978 22	— 140,420,067 50
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	883,318,728 28	897,488,681 45	— 14,169,953 17
Situazione del Tesoro	463,363,317 44	308,773,296 77	— 154,590,020 67

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 116,017,955.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1911-912	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	274.232 028 57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	101.732.970 43	
			375,964,999 —

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	311,531,578 36	2,222,483,661 50	2.534,015,239 86	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	18,689 58	40,646,333, 06	40,665,022 64	
	» III. - Movimento di capitali	69,938,457 29	307,452,663 05	377,391,120 34	
	» IV. - Partite di giro	17,658.291 54	50,682,186 91	68,340,478 45	
		399,147,016 77	2,621,264,844 52	3,020,411,861 29	3,020,411,861 29
In conto debiti Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	16,466,000 —	337,780,500 —	354,246,500 —	
	Vaglia del Tesoro	388,486,287 28	3,192,484,472 57	3,580,970,759 85	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	31,090,268 60	31,090,268 60	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	187,968,076 60	255,026,773 —	442,994,849 60	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	461,672 32	14,900,611 07	15,362,283 39	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	32,000,000 —	208,000,000 —	240,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	1,000,000 —	10,262,489 —	11.262,489 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	70,244,569 36	601,168 74	601,168 74	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	—	816,402,844 27	886,647,413 63	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Tesoreria . .	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	82,726,352 74	572,666,943 71	655,393,296 45	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910. n. 888	—	7,500,000 —	7,500,000 —	
		779,352,958 30	5,571,716,070 96	6,351,069,029 26	6,351,069,029 26
In conto crediti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	67,400,004 26	315,223,255 16	382,623,259 42	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	19,358,958 15	19,358,958 15	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	215,193,929 81	215,193,929 81	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	1,556,178 84	287,006,296 47	288,562,475 31	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	800 88	800 88	
	Diversi.	154,382,268 74	589,318,393 28	743,700,662 02	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	222,830 —	1,580,570 —	1,803,400 —	
		223,561,281 84	1,552,682,203 75	1,776,243,485 59	1,776,243,485 59
				Totale . . .	11.523,689,375 14

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 GIUGNO 1913. AVERE

(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1913	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			151,005,811 30	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			84,862,901 30	
					235,868,712 60

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	472,618,019 75	2,338,606,542 78	2,811,224,562 53	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,695,072 28	41,452,083 01	45,147,155 29	
	» III. - Movimento di capitali	83,182,694 60	177,748,393 98	260,931,088 58	
	» IV. - Partite di giro	18,113,743 43	39,346,806 88	57,460,550 31	
		577,609,530 06	2,597,153,826 65	3,174,763,356 71	3,174,763,356 71
	Decreti di scarico	81,608 27	156,916 98	238,525 25	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		81,608 27	156,916 98	238,525 25	238,525 25
in conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	16,342,500 —	258,137,000 —	274,479,500 —	
	Vaglia del Tesoro	409,017,006 55	3,177,266,009 50	3,586,283,016 05	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	32,000,000 —	32,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	83,879,498 45	364,552,465 20	448,431,963 65	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	19,358,958 15	19,358,958 15	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	227,193,929 81	227,193,929 81	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	15,762,489 —	15,762,489 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero.	—	1,508,678 37	1,508,678 37	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	65,166,281 63	885,444,532 63	950,610,814 26	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa depositi e prestiti alla tesoreria	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	52,185,468 39	602,280,858 41	654,466,326 80	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	222,830 —	1,580,570 —	1,803,400 —	
		626,813,585 02	5,710,085,491 07	6,336,899,076 09	6,336,899,076 09
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	9,128,630 —	9,128,630 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	64,005,854 62	315,458,130 06	379,463,984 68	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,140,097 53	16,954,540 66	18,094,638 19	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	25,844,836 82	196,410,174 18	222,255,011 —	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	260,377 19	215,011,464 01	215,271,841 20	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	75,757,536 42	855,948,063 —	931,705,599 42	
		167,008,702 58	1,608,911,001 91	1,775,919,704 49	1,775,919,704 49
				Totale	11,523,689,375 14

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 116,017,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 30 giugno 1913
Buoni ordinari del Tesoro	207,268,000 —	287,035,000 —
Vaglia del Tesoro	38,670,618 52	33,358,362 32
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,909,731 40	70,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	201,814,572 45	196,377,458 40
Id. del Fondo culto id. id.	7,847,192 61	3,850,517 85
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	110,360,924 58	123,166,994 77
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	12,100,000 —	7,600,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,515,356 78	1,607,847 15
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	94,869,785 65	30,906,385 02
Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	44,586,741 29	45,513,710 94
Biglietti di Stato (leggi 3 marzo 1898, n. 47 e 29 dicembre 1910, n. 888	75,500,000 —	83,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	16,875,805 —	15,072,405 —
Totale	883,318,728 28	897,488,681 45

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 30 giugno 1913
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	216,816,920 —	100,945,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	32,544,262 15	29,384,987 41
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,366,421 80	18,102,101 84
Cassa depositi e prestiti id. id.	111,404,303 53	118,465,384 72
Altre Amministrazioni id. id	118,167,245 30	44,876,611 19
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1 705 520 93	1,704,720 05
Diversi	453,836,568 01	641,841,505 41
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro	16.875,805 —	15,072,405 —
Totale	970,717,046 72	970,393,265 62

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 giugno 1913 p. p. ascendeva a L. 9,818,680.34.
B) quello delle altre contabilitá speciali che alla stessa data era di L. 35,592,976.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nell'esercizio 1912-913 comparati con quelli dell'esercizio precedente e con le rispettive previsioni.

	INCASSI			DIFFERENZE	
	Esercizio 1912-913	Esercizio 1911-912	Previsti per l'esercizio 1912-913	fra l'esercizio 1912-913 e l'eserc. 1911-912	tra gl'incassi e le previsioni per l'eserc. 1912-913
Entrata ordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive*					
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	41,015,468 89	58,603,603 71	55,116,957 74	[1]) — 17,588,134 82	— 14,101,488 85
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	188,581,300 01	188,732,826 14	189,335,876 61	— 151,526 13	— 754,576 61
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Redditi di ricchezza mobile	328,839,087 34	315,132,548 45	318,035,739 73	[2]) + 13,706,538 89	+ 10,803,347 61
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	294,410,625 51	289,304,574 47	269,377,428 33	[2]) + 5,106,051 04	+ 25,033,197 18
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Prodotto del movimento a G. e P. V.	40,146,654 68	39,501,803 80	40,389,922 51	[2]) + 644,850 88	— 243,267 83
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	919,321 98	1,042,085,04	1,005,877 88	— 122,763 06	— 86,555 90
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	218,698,345 16	200,346,024 55	206,704,726 —	[2]) + 18,352,320 61	+ 11,993,619 16
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dogane e diritti marittimi .	413,528,445 72	339,492,108 60	363,657,359 09	[2]) + 74,0[illegible],337 12	+ 49,871,086 63
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	47,327,859 53	48,165,561 39	48,062,713 99	— 837,701 86	— 734,854 46
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Roma .	—	3,748,356 80	3,856,320 —	[3]) — 3,748,356 80	— 3,856,320 —
CONTRIBUTI – Privative – Tabacchi	331,853,587 57	318,756,403 38	326,350,275 32	[2]) + 13,097,184 19	+ 5,503,312 25
CONTRIBUTI – Privative – Sali	89,674,898 88	88,632,188 15	88,780,025 39	[2]) + 1,042,710 73	+ 894,873 49
CONTRIBUTI – Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	2,829,363 08	2,937,148 57	2,549,158 47	— 107,785 49	+ 280,204 61
CONTRIBUTI – Privative – Lotto	112,063,171 12	104,024,147 88	106,096,662 03	[4]) + 8,059,023 24	+ 5,966,509 09
Proventi dei servizi pubblici – Poste	122,077,216 82	118,385,055 70	120,822,380 63	[2]) + 3,692,161 12	+ 1,244,836 19
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	25,986,869 04	25,441,681 42	25,832,399 13	[2]) + 545,187 62	+ 154,469 91
Proventi dei servizi pubblici – Telefoni	17.384,744 74	14,284,400 36	15,681,341 27	[2]) + 3,100,344 38	+ 1,703,403 47
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi.	37,423,353 22	34,719,786 58	34,664,213 60	[2]) + 2,703,566 64	+ 2,759,139 62
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	90,351,462 20	199,984,880 69	81,166,111 86	[5]) —109,633,418 49	+ 9,185,350 34
Entrate diverse	87,769,949 65	76,813,739 14	40,984,387 22	[6]) + 10,956,210 51	+ 46,785,562 43
Totale *Entrata ordinaria*. . .	2,490,881,725 14	2,468,048,924 82	2,338,469,876 80	[7]) + 22,832,800 32	+ 152,411,848 34
Entrata straordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	4,244,040 52	4,065,190 42	3,968,405 97	+ 178,850 10	+ 275,634 55
Entrate diverse	31,886,295 46	41,410,160 31	11,393,198 45	[8]) — 9,513,864 85	+ 20,493,097 01
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	7,003,178 74	4,499,771 26	19,119,806 03	+ 2,503,407 48	— 12,116,627 29
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	40,665,022 64	77,573,343 99	45,436,269 66	[9]) — 36,908,321 35	— 4,771,247 02
Categoria III. - *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affranc. di canoni	4,632,356 46	5,756,488 31	2,843,655 10	— 1,124,131 85	+ 1,788,701,36
Accensione di debiti	241,861,892 81	209,121,484 9[illegible]	162,389,360 23	[10]) + 32,740,407 82	+ 79,472,532 58
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	19,373,061 06	21,513,141 77	21,895,604 41	[11]) — 2,140,080 71	— 2,522,543 35
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	550,000 —	500,000 —	530,000 —	+ 50,000 —	+ 20,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	10,847,251 91	15,700,739 05	10,369,586 99	[12]) — 4 853,487 14	+ 477,664 92
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	1,193,000 —	—	— 1,193,000 —	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	61,419,094 74	82,392,559 15	31,000,000 —	[13]) — 20,973,464 41	+ 30,419,094 74
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	57,000,000 —	—	[14]) — 57,000,000 —	—
Ricuperi diversi	3,124,498 36	2,577,988 14	2,228,282 60	+ 546,510 22	+ 896,215 76
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	35,582,965 —	2,950,216 10	10,320,231 47	[15]) + 32,632,748 90	+ 25,262,683 53
Totale *Entrata straordinaria* .	461,189,657 70	526,254,083 49	321,494,452 91	— 65,064,425 79	+ 139,695,204 79
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	68,340,478 45	75,257,667 61	62,844,577 50	— 6,917,189 16	+ 5,495,900 95
Totale generale. . . .	3,020,411,861 29	3,069,560,675 92	2,722,808,907 21	— 49,148,814 63	+ 297,602,954 08

1) Minore somma sui versamenti fino ad oggi effettuati in conto prodotto netto dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno durante l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dell'esercizio precedente e con le rispettive previsioni.

	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1912-913	dell'esercizio 1911-912	Previsti per l'esercizio 1912-913	tra gli esercizi 1912-1913 e 1911-912	tra le spese e le previsioni per l'eserc. 1912-913
Ministero del tesoro	946,917,430 52	985,283,302 24	932,031,797 27	— [16]) 38,365,871 72	+ 14,885,633 25
Id. delle finanze	351,731,074 11	358,698,896 07	324,670,514 71	— [17]) 6,967,821 96	+ 27,060,559 40
Id di grazia e giustizia . . .	60,544,786 81	55,250,882 53	59,067,986 35	+ [18]) 5,293,934 28	+ 1,476,800 46
Id. degli affari esteri	29,811,350 18	28,397,952 20	30,391,360 53	+ [19]) 1,413,397 98	— 580,010 35
Id. dell'istruzione pubblica. .	137,456,453 45	124,735,182 83	169,714,049 65	+ [20]) 12,721,270 62	— 32,257,596 20
Id. dell'interno	148,457,594 83	157,695,285 87	131,678,651 65	— [21]) 9,237,691 04	+ 16,778,943 18
Id. dei lavori pubblici	229,405,145 54	222,143,237 33	232,431,845 40	+ [22]) 7,261,908 21	— 3,026,699 86
Id. delle poste e dei telegrafi.	149,293,866 80	138,561,400 26	150,442,921 11	+ [23]) 10,732,466 54	— 1,149,054 31
Id. della guerra	780,752,139 74	508,499,250 32	705,360,265 94	+ [24]) 272,252,889 42	+ 75,391,873 80
Id. della marina	305,402,223 21	324,445,314 79	343,585,283 86	— [25]) 19,043,091 58	— 38,183,060 65
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	34.991,291 52	34,471,615 53	54,273,226 17	+ 519,675 99	— 19,281,934 65
Totale pagamenti di bilancio .	3,174,763,356 71	2,938,182,320 57	3,133,647,902 64	+ 236,581,036 14	+ 41,115,454 07
Decreti di scarico	238,525 25	230,266 70	—	+ 8,258 55	+ 238,525 25
Decreti prelevamento fondi	»	58,193,000 —	—	— 58,193,000 —	—
Totale pagamenti . . .	3,175,001,881 96	2,996,605,587 27	3,133,647,902 64	+ 178,396,294 69	+ 41,353,979 32

2) Incremento di proventi.

3) Non è stato ancora accertato il prodotto netto del dazio consumo della città di Roma per l'esercizio 1912-913, e figura quindi tuttora fra i versamenti della categoria IV - Partite di giro.

4) La differenza dipende per oltre 2 milioni da maggiori accertamenti, e per la restante somma da maggiori residui rimasti da regolare al 30 giugno 1912 con ordini di rimborso per aggio e per vincite pagate coi fondi della riscossione.

5) La diminuzione è apparente e deriva principalmente da minori rimborsi eseguiti nell'esercizio 1912-913 dai vari Ministeri per pensioni ordinarie, sia in corrispondenza a rimborsi anticipatamente effettuati prima del 30 giugno 1912, sia a causa della nuova imputazione delle spese per le pensioni (dal 1° luglio 1912), nonchè da minori rimborsi da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi di mutui contratti.

6) La differenza proviene in principal modo da maggiori incassi in conto « Anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Ammininistrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ».

7) L'entrata ordinaria presenta in totale un aumento di circa 23 milioni, ma se si consideri che la diminuzione illustrata al precedente n. 5 - è figurativa, l'aumento effettivo diventa di oltre 130 milioni.

8) Minori incassi in conto ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).

9) Minori incassi in conto accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate.

10) Maggiori incassi per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

11) Minor rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento di mutui contratti.

12) Minore somministrazione ai termini di legge, da parte della Cassa depositi e prestiti, delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

13) Minori prelevamenti dal fondo di cassa, in corrispondenza a minori anticipazioni effettuate dal tesoro.

14) Non furono ancora effettuati prelevamenti sugli avanzi accertato a tutto l'esercizio 1911-912.

15) Somme principalmente ricavate in dipendenza del riscatto di obbligazioni sui beni ecclesiastici di 1ª categoria e dei buoni spe-

ciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche.

16) La diminuzione dipende principalmente da:

minori pagamenti a causa della nuova imputazione delle pensioni, e della cessione al tesoro dello Stato effettuata nell'esercizio 1911-912 di quote di indennità dovute dalla Cina (legge 18 giugno 1911, n. 543).

17) La differenza riflette principalmente i fitti di beni demaniali in servizio di Amministrazioni governative e il debito vitalizio, per i quali titoli l'esercizio 1911-912 presentava, in corrispondenza della maggior somma di residui trasferita dall'esercizio 1910-1911, una notevole maggior somma di pagamenti rispetto al 1912-913

18) La maggiore spesa è apparente e deriva principalmente dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni.

19) Maggiori spese per le Colonie Eritrea e della Somalia italiana.

20) La differenza proviene principalmente dalla nuova imputazione di pagamenti delle pensioni, e da miglioramenti al personale.

21) La maggiore spesa è, in gran parte, figurativa e dipende dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni.

22) Maggiori spese per opere stradali, idrauliche e di bonificazione, per costruzione di strade ferrate e per opere varie.

23) La maggiore spesa deriva, in principal modo, dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, dai miglioramenti accordati al personale, e da lavori eseguiti in Libia durante il corrente esercizio pel servizio telegrafico e telefonico in seguito alla legge 28 marzo 1912, n. 232, art. 4, letera *C*.

24) La maggiore spesa proviene dalla nuova imputazione dei, pagamenti delle pensioni, e, segnatamente, dalle maggiori assegnazioni di cui alle leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1 2. n. 1352, (art. 1°, comma 2°).

25) La diminuzione è in gran parte apparente e deriva dal fatto che nell'esercizio 1911-912 furono pagati oltre 17 milioni pel debito vitalizio (in conto competenza e residui), mentre nel 1912-913 ciò non avvenne a causa della nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni.

Roma, 19 luglio 1913.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor De Salvo Placido fu Salvatore, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 40 ordinale, n. 299 di protocollo e n. 3157 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catania in data 6 agosto 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 7, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor De Salvo Placido fu Salvatore, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 luglio 1913, in L. 102,71.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

21 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.79 75	96 04 75	97 59 78
3.50 % *netto* (1902)	97.58 —	95.83 —	97 38 03
3 % *lordo*	65 61 67	64.41 67	64 88 20

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio di San Pietro in Colle di Val D'Elsa

Il presidente sottoscritto

Rende noto:

È aperto il concorso ad un posto di insegnante nelle scuole elementari interne, con l'obbligo di disimpegnare anche l'ufficio di istitutrice.

Lo stipendio annuo, gravato delle ritenute della tassa di ricchezza mobile e per il monte pensioni, è fissato in L. 400 pagabili a rate mensili posticipate, oltre gli utili della vita interna calcolati in L. 360.

I documenti che le concorrenti dovranno esibire a corredo della domanda stesa su carta da bollo da cent. 60, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel bollettino del Ministero della pubblica istruzione, sono i seguenti:

a) il titolo legale di abilitazione all'ufficio di insegnante nelle scuole elementari inferiori e superiori;

b) l'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti l'età non superiore agli anni 30 con referenza alla data di chiusura del concorso;

c) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfe-

zioni fisiche tali da diminuire il prestigio di una insegnante, o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri;

d) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio, e rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 2 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431;

e) il certificato penale;

f) tutti gli altri documenti che le concorrenti riterranno opportuno di presentare nel loro interesse.

I documenti di che alle lettere *c), d), e)* devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del presente avviso.

La nomina verrà fatta dal Consiglio di amministrazione di questo Istituto e sarà sottoposta al parere del Consiglio provinciale scolastico e alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, e non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio.

La prescelta dovrà assumere l'ufficio con il 1° ottobre p. v., diversamente si intenderà dimissionaria.

Dal R. Conservatorio di San Pietro, li 30 giugno 1913.

Il presidente
A. Lepri.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le notizie che provengono dal teatro della guerra balcanica parlano tutte di vittorie dei greci e dei serbi sui bulgari e di questi sugli altri.

Però la situazione politica non cambia, quali che siano i vincitori, interessando ora soltanto che cessi la guerra per sè stessa, questa guerra che va ogni dì più complicando la soluzione della questione balcanica, la quale è di interesse di tutte le potenze europee. Queste pertanto sono concordi nel consigliare ai belligeranti la cessazione delle ostilità, il risultato delle quali non può mutare i criteri che l'Europa ha manifestato a mezzo dei suoi ambasciatori a Londra. Le potenze europee si riservano di approvare il trattato finale di pace degli Stati balcanici, però questi dovrebbero persuadersi alla fine che non trarranno nessun nuovo vantaggio dalle loro vittorie, perocchè le potenze non ammetteranno l'eccessivo ingrandimento di nessuno di essi. Di questo intendimento imprescindibile pare non si diano per inteso, nè la Grecia, nè la Serbia, nè la Turchia e così l'apertura delle trattative di pace si prolunga tuttora, sebbene dispacci da Sofia, Atene e Belgrado facciano già partire per Nisch i delegati dei tre Stati.

***

La Bulgaria, dopo la creazione del suo nuovo Gabinetto, ha adottato una politica molto remissiva che dovrà riparare gli errori gravissimi del Gabinetto Daneff. Intanto essa ha separato la questione rumena dalle altre, trattando direttamente per la pace come informano i seguenti dispacci:

Sofia, 21. — Il Re Ferdinando ha diretto al Re Carlo di Rumania il seguente telegramma:

« Il vivo e profondo desiderio unanime di porre definitivamente termine alla penosa situazione mi spinge a rivolgermi ancora una volta a V. M. a mio nome ed in quello del mio Governo e a domandarle la conclusione della pace. Così agendo, noi non abbiamo affatto intenzione di profittare dell'accoglienza eventualmente favorevole che V. M. facesse a questa domanda per continuare lo stato di guerra con la Serbia e la Grecia.

Il mio Governo è invece fermamente deciso a concludere rapidamente la pace con questi due paesi e lo ha ora provato con l'inviare a Nisch due delegati muniti dei poteri più larghi in questo senso. Esso è pronto, se la Serbia e la Grecia rispondono da parte loro colla stessa misura, a cessare immediatamente le ostilità ed a procedere alla smobilitazione dell'esercito. Esso ha già fornito ed è pronto a fornire ancora tutte le garanzie che possono essere richieste della sincerità delle sue intenzioni e delle dichiarazioni che faccio oggi in suo nome.

Con questi sentimenti domando a V. M. di fermare l'avanzata delle sue truppe.

Io ed il mio Governo vedremo in questo atto di V. M. il felice presagio della prossima e cordiale ripresa fra i nostri popoli delle relazioni consacrate da tanti ricordi ed interessi comuni che deploriamo profondamente di avere veduto turbate un istante ».

Bukarest, 21. — Stamane il presidente del Consiglio, Majorescu, ha ricevuto direttamente dal ministro degli esteri bulgaro, Ghenadieff, un lungo telegramma. In esso il Governo bulgaro chiede pace alla Rumania, offrendo di nominare i plenipotenziari per aprire i negoziati in una località da fissare dal Governo rumeno. Anche il Re Ferdinando ha inviato un telegramma al Re Carlo, appoggiando la domanda di Ghenadieff.

Le discussioni preliminari comincieranno al più presto. Pur lasciando ai belligeranti libertà di concludere un armistizio a Nisch o a Pirot secondo la convenienza, i preliminari, come pure il trattato di pace, saranno probabilmente firmati a Bukarest.

Bukarest, 21. — Si conferma ufficialmente che la Bulgaria ha accettato le condizioni proposte dalla Rumania circa la linea di frontiera Turtukai-Balcik ed anche che la Bulgaria è disposta ad iniziare i negoziati di pace con la Serbia e con la Grecia.

***

La conferenza degli ambasciatori di Londra ha tenuto ieri una importante seduta, nella quale ha discusso il nuovo fatto dell'avanzarsi dei turchi in Macedonia, che viola apertamente il trattato di Londra. Di tale seduta il telegrafo ci reca il seguente sunto:

La discussione si è svolta sullo statuto dell'Albania, sull'interesse che tutta l'Europa ha a veder terminata la guerra nei paesi balcanici e sulla necessità di fermare la Turchia.

Sul primo punto la discussione è continuata senza che si possa dire che sono stati fatti sensibili progressi.

Sul secondo punto gli ambasciatori si sono mostrati d'accordo per raccomandare ai loro Governi di fare passi premurosi presso i belligeranti per indurli a concludere fra loro la pace della quale d'altra parte le potenze intendono approvare ulteriormente i termini.

Quanto al terzo punto, la discussione ha dimostrato l'unanimità degli ambasciatori sulla necessità di mantenere la linea di frontiera Enos-Midia, come frontiera della Turchia.

Durante la discussione sono state fatte varie proposte per obbligare la Turchia a non oltrepassare tale linea, fra cui quella di una dimostrazione navale. Ma, siccome parecchi ambasciatori erano senza istruzioni circa i mezzi da adoperare, non è stata presa alcuna risoluzione.

La conferenza terrà una nuova riunione giovedì.

È probabile che tutti gli ambasciatori avranno per quel giorno ricevuto istruzioni e che la conferenza potrà prendere risoluzioni definitive.

Se i turchi saranno savi, si fermeranno da loro e ritorneranno a sud della linea Enos-Midia, senza esservi nuovamente costretti.

Altro dispaccio da Londra, 21, dice:

Secondo un'informazione comunicata ai giornali, le potenze sono unanimi nel considerare che la tesi della Turchia relativamente alla linea Enos-Midia non è ammissibile.

I circoli diplomatici ritengono dunque che l'avanzata della Turchia non determinerà complicazioni tra le potenze, quantunque rechi un nuovo elemento di complicazione in una situazione già sufficientemente intricata. Si farebbero conoscere a Costantinopoli le vedute delle potenze.

La conferenza degli ambasciatori tenuta nel pomeriggio ha mostrato che una completa unanimità esiste fra le potenze su questo punto, quantunque una proposta ferma non sia stata fatta.

Gli ambasciatori hanno anche discusso circa la necessità per i belligeranti di giungere a un pronto accordo.

La conferenza ha inoltre fatto qualche passo avanti per ciò che riguarda lo statuto dell'Albania.

Sulla condotta delle potenze si telegrafa poi da Birmingham, 21:

In un discorso che ha qui pronunciato stasera, il primo ministro Asquith ha passato in rivista gli avvenimenti che condussero alla nuova, deplorevole, insana effusione di sangue nei Balcani.

Egli ha soggiunto che le potenze fanno ogni sforzo per indurre oggi i belligeranti ad una conferenza per la pace, la quale sembra doversi riunire: speriamo che essa condurrà alla sospensione immediata delle ostilità e ad una pronta sistemazione della situazione, riguardo alla quale, dopo quanto è avvenuto, le potenze debbono ed intendono riservare il loro proprio giudizio.

Se la Turchia fosse tanto sconsigliata da cercare di violare il trattato di Londra, essa dovrebbe attendersi di veder sollevare questioni, che non sarà affatto conforme ai suoi interessi che vengano poste sul tappeto.

DALLA LIBIA

Bengasi, 19. — Il generale Vinai telegrafa da Cirene che ieri, avendo appreso che un forte nucleo di ribelli avrebbe attaccato Zauia Feidia, inviò subito una colonna di rinforzo agli ordini del colonnello Latini e preavvisò il presidio di Ghegab di tenersi pronto per concorrere all'azione. L'attacco venne realmente effettuato, ma fallì per la solida resistenza delle truppe del presidio di Zauia Feidia, sicchè la colonna Latini al suo giungere verso le 13 sul luogo, trovò i ribelli già in ritirata.

Per insufficiente funzionamento della radiotelegrafia mancano particolari; risulta però che le nostre perdite furono di un ufficiale e tre soldati feriti e un soldato morto.

Ieri notte il sottotenente dei carabinieri Corò, con ardito appostamento, riusciva a sorprendere dei predoni armati nella piana sotto Cirene, uccidendone due e impossessandosi di fucili e cartuccie.

CRONACA ITALIANA

S. M la Regina Margherita ha risposto col seguente telegramma a quello inviatole dal pro-sindaco Ballori, a nome di Roma:

« Alla cittadinanza di Roma di cui ho sempre particolarmente care le ripetute prove di affetto invio i miei più vivi ringraziamenti e ricambio l'augurio più affettuoso e cordiale.

« MARGHERITA ».

Il telegramma del pro-sindaco era così concepito:

« Piaccia alla Maestà Vostra di accogliere anche nella odierna ricorrenza gli augurî di Roma che alla costante benevolenza della Maestà Vostra risponde con devozione immutabile ».

S. E. Nitti. — L'on. ministro dell'agricoltura e commercio ieri mattina visitò a Milano la sede della Società Umanitaria ed alcuni stabilimenti industriali.

Nel pomeriggio partì assieme alle autorità cittadine e ad altri cospicui personaggi per Sondrio, dove giunse alle 20, ricevuto alla stazione da S. E. il ministro Credaro, dal prefetto e dalle altre autorità di Sondrio, e ripartirono con treno speciale per Tirano.

Oggi si recarono a Grossotto per inaugurarvi la lapide all'ing. Giuseppe Ponzio, ideatore e principale fautore del trasporto delle forze idrauliche dell'alta Adda e del servizio municipalizzato di Milano.

La comitiva si spinse fino ai bagni di Bormio e questa sera farà ritorno a Milano.

Arrivi. — L'altrieri è giunto a Roma dalla Libia il generale Tassoni.

Nella giornata di ieri il valoroso soldato è stato ricevuto da S. E il ministro delle colonie, Bertolini.

*** La notte sopra ieri, proveniente da Firenze, giunse a Roma l'ex Sultano del Marocco, Mulay Afid, che ha preso alloggio all'Hôtel Excelsior.

Pensiero gentile. — S. E. il ministro della marina ha diretto da Torino il seguente telegramma ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica:

« In occasione della funzione della distribuzione dei premi nell'Istituto delle figlie dei militari, alla quale ho avuto la ventura di assistere, interprete del sentimento della direzione e delle alunne mi onoro assicurare V. E. che il pensiero delle figlie dei militari al momento di separarsi fu rivolto ai prodi che combattono in Libia per la grandezza e la gloria della patria ».

I governatori generali Briccola e Garioni hanno risposto ringraziando il ministro per la cortese comunicazione del gentile pensiero rivolto dalle figlie dei militari ai combattenti nella Libia.

In memoria. — A Cremona venne ieri l'altro, in forma semplice ma degna, commemorato il compianto senatore Pietro Vacchelli.

Oratore fu l'on. Paolo Carcano.

Il teatro Ponchielli, splendidamente addobbato, era gremito di sceltissimo pubblico.

Erano presenti S. E. il ministro Sacchi, gli onorevoli Barinotti e Pistoia, le autorità e le rappresentanze cittadine, le Associazioni con numerose bandiere e parecchi sindaci della Provincia.

Tra gli intervenuti si notavano pure i figli e i parenti del commemorato.

Grandissimo era il numero di cospicue adesioni comunicate dal segretario del Comitato per le onoranze.

Accolto da entusiastici e ripetuti applausi, l'on. Carcano pronunziò il suo discorso, interrotto da frequenti battimani e salutato alla chiusa da una lunga ovazione.

Terminata la cerimonia, al suono degli inni patriottici, si formò un corteo composto dalle autorità cittadine e dalle Associazioni, che si recò alla casa dove nacque il senatore Vacchelli, per inaugurare la lapide commemorativa.

Quivi parlò il commissario prefettizio, cav. Ghidetti, vivamente applaudito.

Le autorità e gli amici intimi offrirono un banchetto all'on. Carcano.

Per gli orfani dei militari. — Il Comitato provvisorio costituitosi in Roma per raccogliere le offerte a pro' dell'erigendo Istituto nazionale per gli orfani dei militari, in considerazione dello sviluppo di tale iniziativa, e tenuto conto delle importanti somme fino ad ora raccolte, allo scopo di mettere meglio in grado l'autorità tutoria di assicurare la legale esistenza dell'Istituto col procedere agli atti necessari per la erezione in ente morale, ha rassegnato le dimissioni al prefetto di Roma; il quale, nello accettarle, ha nominato commissario prefettizio il ragioniere Francesco Tecco, primo ragioniere della prefettura di Roma.

Le offerte devono continuare ad essere inviate unicamente ed esclusivamente alla sede del Comitato, in via Nazionale, numero 91, Roma.

L'invio delle somme dovrà farsi con vaglia postale intestato al Banco di Roma, dandone contemporaneo avviso al predetto commissario, il quale curerà la spedizione delle relative quietanze.

Fenomeni tellurici. — Ieri a Faenza, alle 23,30, è stata avvertita una sensibilissima scossa di terremoto in senso ondulatorio, durata parecchi secondi.

Istituto internazionale di agricoltura. — È uscito il numero di luglio del Bollettino di statistica agraria, edito, sotto la direzione del prof. Umberto Ricci, dall'Istituto internazionale d'agricoltura in Roma.

Esso pubblica le tabelle contenenti i dati della superficie coltivata e dello stato delle colture per il frumento, la segale, l'orzo, l'avena, il mais e il riso; e per i primi quattro cereali indica anche, per un notevole numero di paesi, i dati provvisori del raccolto.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della 1ª decade di luglio corr. reca:

« Nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia ed in Toscana si sono avute pioggie frequenti che hanno ostacolato un poco la mietitura e l'essiccazione del frumento; tuttavia anche in quelle regioni il raccolto dei cereali si conferma essere soddisfacente come, del resto, in quasi tutta Italia.

Il granturco, le barbabietole, i legumi ed i foraggi si sono avvantaggiati delle piogge e vegetano rigogliosi.

La vite è tuttora assai ben promettente, sebbene in qualche luogo siano comparsi la peronospora e l'oidio.

L'olivo lascia sperare un buon raccolto nella penisola, mentre si mostra scarso di frutti in Sicilia.

Le terre di Sardegna difettano ancora di pioggia ».

Marina mercantile. — L'*Europa*, della Veloce, è partito da New York per Napoli e Genova. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Montevideo per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 21. — La *Wiener Sonn und Montag Zeitung* ha da Belgrado, 20: Ieri cominciò presso Kustendil una violenta battaglia tra serbi e bulgari, che fu continuata anche stamane. L'esercito bulgaro fu battuto in modo decisivo.

In seguito a questa grave sconfitta, il Governo bulgaro si è deciso ad inviare subito delegati di pace a Nisch.

L'addetto militare russo è pure partito per Nisch.

Il presidente del Consiglio, Pasic, si recherà oggi colà, e domani vi arriverà anche il delegato rumeno Majorescu.

SOFIA, 19 (giunto il 21). — La colonna bulgara che il 13 corrente, dopo un combattimento a Boukova Glava, a nord di Pirot, si era ritirata e poi aveva ripreso l'avanzata, ha trovato sul terreno una quindicina di soldati bulgari feriti, decapitati dai serbi.

Il vescovo greco di Doiran, che i greci pretendono sia stato ucciso dai bulgari, si trova incolume a Ltropoli, a nord-est di Sofia, dove gode tutti i riguardi dovuti alla sua carica. Il vescovo giungerà prossimamente a Sofia.

LISBONA, 21. — La notte non è stata turbata da alcun incidente. Sembra che il tentativo di ieri operato dall'elemento sindacalista sia conseguenza del tentativo del 27 aprile.

Stamane la polizia e la guardia repubblicana hanno operato numerosi arresti in tutti i quartieri della città.

COSTANTINOPOLI, 21. — Presso Lule Burgas un distaccamento bulgaro oppose resistenza alle truppe turche che lo sconfissero rapidamente.

I turchi fecero prigionieri un ufficiale, cento soldati bulgari e sette comitadjis.

Le truppe turche trovarono la stazione di Lule Burgas ed il ponte sullo Ergene intatti.

I turchi continuano l'avanzata.

PARIGI, 21. — La Legazione bulgara comunica il seguente dispaccio ricevuto da Sofia, ore 10, mattina:

Ieri nei dintorni di Adrianopoli vi è stato uno scontro fra deboli effettivi bulgari e l'esercito turco di Bulair.

Con le truppe regolari turche era un numero notevole di basci-buzuk, fra i quali si trovavano numerosi prigionieri recentemente rilasciati dai greci e dai montenegrini.

L'esercito turco e i basci-buzuk si sono abbandonati, ovunque sono passati, ad inqualificabili crudeltà.

La popolazione, atterrita e senza difesa, si è salvata fuggendo verso la vecchia Bulgaria.

Le colonie estere di Adrianopoli sono senza alcuna difesa e prive di comunicazioni con l'estero.

L'inquietudine è generale. Si teme che i basci-buzuk devastino le case dei cristiani della città.

SOFIA, 21. — Le comunicazioni con Adrianopoli sono tagliate.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Acland dice che le potenze hanno fatto energici passi per sconsigliare la Turchia dal violare la nuova frontiera.

Le potenze, aggiunge Acland, si occupano ora della questione, ma non posso dire quali passi potranno decidere di compiere.

La conferenza degli ambasciatori discuterà tale questione oggi nella sua seduta pomeridiana.

WASHINGTON, 21. — Le alte sfere del Governo ricevono notizie allarmanti circa il Messico.

Una crisi sarebbe imminente.

Avvenimenti di una importanza capitale per il Governo e il generale Huerta avverranno entro la quindicina.

SOFIA, 21. — Le truppe turche che si avanzano su Adrianopoli hanno aperto un fuoco di fucileria e di artiglieria sui distaccamenti bulgari che sorvegliano la ferrovia a Kuleli Burgas.

Il Governo ha protestato a questo riguardo presso le Legazioni estere.

Le truppe rumene in numero considerevole si sono stabilite a Vraca e marciano su Ochranie.

Altre truppe si avanzano verso Lovtcha e Trojan.

BUKAREST, 21. — Il dispaccio ufficiale del Governo bulgaro al Governo rumeno che accetta le condizioni della Rumania è giunto stanotte ed è stato comunicato al Governo rumeno pel tramite della legazione d'Italia.

COSTANTINOPOLI, 21 (ore 11.30 pom.) — (Ufficiale) — L'esercito ottomano ha occupato la città di Lule Burgas.

SEBASTOPOLI, 21. — L'incrociatore *Nadjesda* e le sei controtorpediniere bulgare qui riparati sono stati disarmati oggi.

BUCAREST, 22. — La Nota di risposta del Governo rumeno alla offerta di pace del Governo bulgaro dice che il Governo rumeno accetta l'offerta della Bulgaria relativamente alla cessione della

nea Turtukai-Dobric-Balcik ed alle concessioni a favore dei rumeni che vivono in Macedonia.

Il Governo rumeno pertanto è di parere che la parte militare dell'azione debba essere separata dalla parte politica e propone la nomina di un personaggio militare allo scopo della conclusione di un armistizio che dovrebbe essere seguito dalla nomina dei delegati per la pace.

Il Governo rumeno lascia agli altri belligeranti la scelta del luogo per le trattative dell'armistizio. I negoziati di pace dovranno però aver luogo in Rumania.

COSTANTINOPOLI, 22. — (Ufficiale). — I turchi, occupando alcuni punti strategici, hanno dovuto impegnare un combattimento coi bulgari, che opponevano resistenza. Un ufficiale e 135 soldati bulgari sono stati fatti prigionieri. Quindi sono stati presi la stazione di Lule Burgas ed il gran ponte sull'Ergene. L'esercito turco ha occupato Uzum Koeprulu e Babaeski.

PIETROBURGO, 22. — Un comunicato ufficioso dice:

Una parte della stampa estera ha mal compreso e scorrettamente spiegata la condotta della Russia durante la crisi balcanica.

Si è dichiarato che il Governo imperiale aveva terrorizzato la Grecia, mentre le rivendicazioni della Serbia, come Stato slavo, non erano state sottoposte alle stesse severe critiche. Queste dichiarazioni non sono conformi alla realtà.

Le rimostranze che sono state fatte dal Governo russo a Belgrado e ad Atene hanno avuto costantemente lo stesso carattere.

La Russia, al pari di tutte le altre potenze, non può tollerare un eccessivo indebolimento e l'umiliazione della Bulgaria, nè tendere ad alcun altro scopo che alla conclusione della pace nella penisola balcanica tosto che sarà possibile.

La Russia ha la persuasione che tutte le grandi potenze condividono le stesse vedute a questo riguardo e ciò giustifica la supposizione che, anche per ciò che riguarda l'attitudine della Turchia, le grandi potenze troveranno un mezzo per far rispettare le decisioni che esse hanno preso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

21 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	**50.60**
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.4
Termometro centigrado al nord	27.4
Tensione del vapore, in mm.	12.85
Umidità relativa, in centesimi	47
Vento, direzione	W
Velocità in km.	11
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.4
Temperatura minima, id.	18.8
Pioggia in mm.	—

21 luglio 1913.

In Europa: pressione **massima** intorno a 769 sulla Bretagna, **minima** di 746 sul centro della Russia.

In Italia nelle 24 ore: pressione diminuita sulla Sicilia, aumentata altrove, fino a 4 mm. sulla Lombardia; temperatura in aumento sulle isole, prevalentemente in diminuzione altrove; pioggie con temporali sul versante Adriatico e Veneto.

Barometro: massimo intorno a 761 sulle isole e sulle regioni alpine, livellato intorno a 759 sulle rimanenti località della penisola.

Probabilità: venti meridionali moderati sull'Italia inferiore e isole, intorno a ponente altrove. Cielo quasi generalmente vario con pioggerelle e qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 luglio 1913.

STAZIONI	STATO dei cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	24 6	19 9
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	25 0	19 3
Spezia	sereno	calmo	28 0	16 6
Cuneo	coperto	—	30 7	12 4
Torino	sereno	—	28 4	16 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	30 2	17 0
Domodossola	sereno	—	23 3	12 5
Pavia	sereno	—	30 8	14 2
Milano	sereno	—	32 0	17 3
Como	sereno	—	30 0	18 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	27 0	16 0
Brescia	1/4 coperto	—	28 5	19 3
Cremona	1/4 coperto	—	31 6	17 4
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/4 coperto	—	28 8	16 5
Belluno	sereno		22 4	11 7
Udine	sereno	—	24 5	15 5
Treviso	sereno	—	25 6	15 6
Vicenza	sereno	—	27 0	16 7
Venezia	3/4 coperto	calmo	24 3	17 4
Padova	sereno	—	25 2	16 3
Rovigo	sereno	—	28 9	16 0
Piacenza	sereno		28 3	16 1
Parma	coperto	—	30 0	17 0
Reggio Emilia	coperto	—	28 8	17 4
Modena	3/4 coperto	—	28 0	16 5
Ferrara	1/ coperto	—	26 4	16 1
Bologna	coperto	—	27 6	17 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/, coperto	—	26 2	15 2
Pesaro	sereno	legg. mosso	26 0	14 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	25 0	11 2
Urbino	sereno		24 6	13 2
Macerata	coperto		26 8	14 7
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	25 9	17 5
Perugia	1/2 coperto	—	24 8	15 2
Camerino	coperto	—	23 4	13 5
Lucca	3/4 coperto	—	28 9	17 2
Pisa	sereno	—	28 2	14 7
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 4	17 3
Firenze	sereno	—	28 5	12 1
Arezzo	1/2 coperto	—	29 0	17 6
Siena	1/4 coperto	—	27 8	15 7
Grosseto	sereno	—	28 6	16 0
Roma	sereno		28 4	18 8
Teramo	1/2 coperto	—	26 0	15 0
Chieti	3/4 coperto	—	24 0	14 4
Aquila	1/2 coperto	—	24 2	12 8
Agnone	sereno	—	23 2	12 1
Foggia	3/4 coperto	—	31 0	15 9
Bari	1/4 coperto	calmo	25 0	17 6
Lecce	sereno	—	27 2	18 2
Caserta	sereno	—	29 1	16 8
Napoli	sereno	calme	25 0	18 4
Benevento	sereno		27 7	14 7
Avellino	sereno	—	25 0	10 6
Mileto	sereno	—	26 9	13 1
Potenza	sereno	—	22 8	13 4
Cosenza	sereno	—	26 5	17 0
Tiriolo	sereno	—	27 4	11 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	mosso	25 5	19 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	27 1	18 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	23 1	17 2
Caltanissetta	sereno	—	27 0	16 0
Messina	1/4 coperto	calmo	27 6	19 5
Catania	sereno	calmo	27 4	19 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	14 0
Sassari	sereno	—	21 2	16 0

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*